



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

CONFERMA DELL'ATTUALITÀ DELLA GIUNTA REGIONALE COSTITUITA

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 18/04/2008

=====

ADOL. 18/04/2008 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI È RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSTITUITA COMPOSTA:

FARRAZZO	Pietero	Presidente	FICHERA	Daniela	Assessore
MCOLINO	Esterio	Vice			
MCOLINO	Esterio	Presidente	MANZINI	Claudio	"
ASTORRE	Enzo	Assessore	NICHELANGELO	Mario	"
CAVALLAGLIA	Augusto	"	NIERI	Luigi	"
COPELLELLI	Anna Salena	"	RODANO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	TIRAZZI	Alessandra	"
DALIA	Francesco	"	VALENTINI	Daniela	"
DE ANGELIS	Francesco	"	ZARRETTI	Filipetto	"
DI STEFANO	Mario	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio CUZZUPI

\*\*\*\*\* OMISSIS

ASSISTE: COSTA - DE ANGELIS - VALENTINI

DELIBERAZIONE N. 290

Oggetto:

Reg. (CE) n. 1698/05 " Programma di Sviluppo Rurale per il periodo 2007-2013" - Misura 214 "Pagamenti agroambientali;" - Annualità 2005 - AVVISO PUBBLICO .



290 18 APR. 2008

ly

**Oggetto:** Reg. (CE) n. 1698/05 – Programma di Sviluppo Rurale per il periodo 2007-2013” – Misura 214 “Pagamenti agroambientali” – Annualità 2008 – **AVVISO PUBBLICO** .

### LA GIUNTA REGIONALE

**SU PROPOSTA** dell'Assessore all'Agricoltura;

**VISTO** la Statuto della Regione Lazio;

**VISTO** il Reg. (CE) n. 1290 del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 209 dell'11 agosto 2005*;

**VISTO** il Reg. (CE) n. 1698/2005 relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che prevede la definizione di Programmi regionali di Sviluppo Rurale per il periodo 2007-2013 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 277 del 21 ottobre 2005*;

**VISTO** il Reg. (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del sopra citato regolamento 1698/05 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 368 del 23 dicembre 2006*;

**VISTO** il Reg. (CE) n. 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 368 del 23 dicembre 2006*;

**VISTO** il Piano Strategico Nazionale per lo sviluppo rurale 2007/2013 approvato dalla Conferenza Stato-Regioni, predisposto ai sensi dell'articolo 11 del Reg. (CE) n. 1698/2005, come da ultimo modificato in data 1 agosto 2007;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 356 del 20 giugno 2006 concernente “Politica di sviluppo rurale – Approvazione del documento: le strategie per il Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2007/2013” pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 3 al Bollettino Ufficiale n. 22 del 10 agosto 2006



290 18 APR. 2008 *lu*

**VISTA** la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 35 del 21 febbraio 2007 concernente "Reg. (CE) n. 1698/2005. Approvazione della Proposta di Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo 2007/2013" pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 3 al Bollettino Ufficiale n. 9 del 30 marzo 2007;

**VISTA** la deliberazione n. 310 del 15 maggio 2007 con la quale la Giunta Regionale ha approvato la versione definitiva della proposta di Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 per l'inoltro ai servizi della Commissione Europea;

**VISTE** la Decisione della Commissione Europea n. C/2008/708 del 15 febbraio 2008, recante approvazione del programma di sviluppo rurale della Regione Lazio (Italia) per il periodo di programmazione 2007/2013 e la Deliberazione della Giunta Regionale n. 163 del 7/03/2008 di presa d'atto della suddetta Decisione;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 531/2007 e le relative determinazioni dipartimentali nn. 1704/07 e 1753/07 con le quali è stata data attuazione all'avviso pubblico ad apertura condizionata al bando per l'accesso al regime di aiuti per l'annualità 2007 di cui all'Azione 214.2 "agricoltura biologica" della misura 214 "Pagamenti agroambientali" del PSR 2007/2013 del Lazio;

**RITENUTO** che la definizione delle condizioni, modalità e criteri è presupposto essenziale per la presentazione, da parte dei soggetti interessati, delle istanze di finanziamento nonché per l'espletamento e la definizione dei procedimenti istruttori da parte delle strutture competenti;

**VISTO** l'avviso pubblico della Misura 214 "pagamenti agroambientali" – annualità 2008, che si allega alla presente deliberazione e ne costituisce parte integrante;

**VISTO** il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 1205 del 20 marzo 2008 recante disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del Reg. (CE) n.1782/03 del Consiglio e del Reg (CE) 1698/05 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 76 del 31/03/2008;

**CONSIDERATO** che in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni a carico dei contributi pubblici previsti dal Programma di Sviluppo Rurale (PSR) si fa riferimento alla vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, da aggiornare con le ulteriori misure attuative ed integrative da applicare in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni in applicazione del decreto ministeriale di cui al punto precedente;



290 18 APR. 2008 *ly*

**RITENUTO**, pertanto, di procedere con successivi provvedimenti, da adottare entro 90 giorni a decorrere dalla pubblicazione del richiamato decreto n. 1205 del 20 marzo 2008, ad integrare l'avviso pubblico di cui alla presente deliberazione con la definizione delle fattispecie di violazioni e la relativa individuazione del sistema delle riduzioni e delle sanzioni ad esse associato;

**ESPERITA** la procedura di concertazione con le parti sociali;

all'unanimità


**DELIBERA**

in conformità con le premesse

1. di approvare l'avviso pubblico relativo alla Misure 214 "Pagamenti agroambientali" per l'annualità 2008, che si allega alla presente deliberazione e ne costituisce parte integrante;
2. di stabilire con successivi provvedimenti, ad integrazione dell'avviso pubblico di cui al punto 1, la definizione delle fattispecie di violazioni e la relativa individuazione del sistema delle riduzioni, delle esclusioni e delle sanzioni in applicazione del decreto ministeriale n. 1205 del 20 marzo 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 76 del 31/03/2008 da adottare entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del predetto decreto.

Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito regionale [www.assagri.it](http://www.assagri.it).

IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO  
IL SEGRETARIO: F.to Domenico Antonio CUZZUPI



ALLEG. alla DELIB. N. 290 *my*  
DEL 18 APR. 2008



REGIONE LAZIO  
ASSESSORATO AGRICOLTURA  
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL LAZIO 2007/2013  
ATTUATIVO REG. (CE) N. 1698/05

MISURA 214  
“Pagamenti agroambientali”

AVVISO PUBBLICO  
Annualità 2008

IL PRESENTE ALLEGATO SI COMPONE  
DI n° PAG. 117  
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA  
IL DIRETTORE  
*Dr. Gro Settini*

## INDICE

<b>Articolo 1</b>	<b>Ambito di intervento della Misura e sua articolazione</b>	
	1.1 Obiettivi della Misura	pag. 5
	1.2 Descrizione tecnica della Misura e tipologia degli impegni	pag. 5
	1.3 Modalità di erogazione degli aiuti	pag. 5
	1.4 Durata e decorrenza degli impegni	pag. 6
	1.5 Modalità di accesso	pag. 7
	1.6 Ambito territoriale di intervento	pag. 7
		pag. 8
<b>Articolo 2</b>	<b>Obiettivi operativi e specifici delle Azioni</b>	
	2.1 Azione 214.1 – Produzione integrata	pag. 8
	2.2 Azione 214.2 – Agricoltura Biologica	pag. 8
	2.3 Azione 214.3 – Gestione del suolo	pag. 8
	2.4 Azione 214.4 – Conversione dei seminativi in prati, prati-pascolo e pascolo	pag. 9
	2.5 Azione 214.5 – Miglioramento ambientale e conservazione del paesaggio rurale	pag. 9
	2.6 Azione 214.6 – Coltivazioni a perdere	pag. 9
	2.7 Azione 214.8.a – Tutela della biodiversità agraria animale	pag. 10
	2.8 Azione 214.9.a – Tutela della biodiversità agraria vegetale	pag. 10
	2.9 Azione 214.11 – Conservazione ed incremento della sostanza organica	pag. 11
		pag. 11
<b>Articolo 3</b>	<b>Soggetti beneficiari</b>	
		pag. 11
<b>Articolo 4</b>	<b>Requisiti e condizioni di ammissibilità</b>	
		pag. 11
<b>Articolo 5</b>	<b>Descrizione delle Azioni, tipologia degli impegni e combinazione degli aiuti</b>	
	5.1 Azione 214.1 – Agricoltura integrata	pag. 14
	• Descrizione dell'azione	pag. 14
	• Tipologia degli impegni	pag. 14
	• Combinazione degli aiuti	pag. 15
	5.2 Azione 214.2 – Agricoltura biologica	pag. 16
	• Descrizione dell'azione	pag. 16
	• Tipologia degli impegni	pag. 16
	• Combinazione degli aiuti	pag. 17
	5.3 Azione 214.3 – Gestione del suolo	pag. 18
	• Descrizione dell'azione e tipologia impegni	pag. 19
	• Combinazione degli aiuti	pag. 19
	5.4 Azione 214.4 – Conversione dei seminativi in prati, prati-pascoli e pascoli	pag. 20
	• Descrizione dell'azione e tipologia degli impegni	pag. 20
	• Combinazione degli aiuti	pag. 21
	5.5 Azione 214.5 – Miglioramento ambientale e conservazione del paesaggio rurale	pag. 21
	• Descrizione dell'azione e tipologia degli impegni	pag. 21
	• Combinazione degli aiuti	pag. 23
	5.6 Azione 214.6 – Coltivazioni a perdere	pag. 23
	• Descrizione dell'azione e tipologia degli impegni	pag. 23
	• Combinazione degli aiuti	pag. 24
	5.7 Azione 214.8.a – Tutela della biodiversità agraria animale	pag. 24
	• Descrizione dell'azione	pag. 24
	• Tipologia degli impegni	pag. 24
	• Combinazione degli aiuti	pag. 25
	5.8 Azione 214.9.a – Tutela della biodiversità agraria vegetale	pag. 25
	• Descrizione dell'azione	pag. 25
	• Tipologia degli impegni	pag. 26
	• Combinazione degli aiuti	pag. 27



- 5.9 Azione 214.11 – *Conservazione ed incremento della sostanza organica*
- *Descrizione dell'azione e tipologia degli impegni* pag. 27
  - *Combinazione degli aiuti* pag. 29

<b>Articolo 6</b>	<b>Termini e modalità di presentazione delle domande</b>	
	6.1 <i>Modalità di presentazione</i>	pag. 29
	6.2 <i>Termini di presentazione</i>	pag. 29
	6.3 <i>Annualità successive</i>	pag. 30
	6.4 <i>Ampliamento degli impegni</i>	pag. 32
	6.5 <i>Trasformazione dell'impegno</i>	pag. 32
	6.6 <i>Cessione totale o parziale dell'azienda</i>	pag. 32
		pag. 33
<b>Articolo 7</b>	<b>Documentazione</b>	
	7.1 <i>Documentazione per la presentazione della domanda di aiuto/pagamento</i>	pag. 33
	7.2 <i>Documentazione da presentare nel corso dell'annualità di impegno</i>	pag. 33
	7.3 <i>Documentazione integrativa per le persone giuridiche</i>	pag. 35
		pag. 35
<b>Articolo 8</b>	<b>Agevolazioni previste</b>	
	8.1 <i>Azione 214.1 – Produzione integrata</i>	pag. 36
	8.2 <i>Azione 214.2 – Agricoltura Biologica</i>	pag. 36
	8.3 <i>Azione 214.3 – Gestione del suolo</i>	pag. 39
	8.4 <i>Azione 214.4 – Conversione dei seminativi in prati, prati-pascolo e pascolo</i>	pag. 41
	8.5 <i>Azione 214.5 - Miglioramento ambientale e conservazione del paesaggio rurale</i>	pag. 42
	8.6 <i>Azione 214.6 – Coltivazioni a perdere</i>	pag. 42
	8.7 <i>Azione 214.8.a – Tutela della biodiversità agraria animale</i>	pag. 42
	8.8 <i>Azione 214.9.a – Tutela della biodiversità agraria vegetale</i>	pag. 42
	8.9 <i>Azione 214.11 – Conservazione ed incremento della sostanza organica</i>	pag. 43
		pag. 43
<b>Articolo 9</b>	<b>Criteri di ammissibilità</b>	
		pag. 44
<b>Articolo 10</b>	<b>Valutazione istruttorie delle Domande</b>	
	10.1 <i>Istruttoria delle domande</i>	pag. 44
	10.2 <i>Erogazione dei premi</i>	pag. 44
		pag. 45
<b>Articolo 11</b>	<b>Programmazione finanziaria e criteri di priorità per la selezione delle domande</b>	pag. 46
<b>Articolo 12</b>	<b>Controlli e Sanzioni</b>	pag. 57

## ***Elenco Allegati***

<b>Allegato 1</b>	<i>Requisiti minimi in materia di fertilizzanti e fitofarmaci</i>
<b>Allegato 2</b>	<i>Zone vulnerabili ai Nitrati</i>
<b>Allegato 3</b>	<i>Norme tecniche per i piani di fertilizzazione</i>
<b>Allegato 4</b>	<i>Quaderno di campagna e norme per la sua compilazione</i>
<b>Allegato 5</b>	<i>Dichiarazione sostitutiva ed impegno tecnico, comprensive delle schede tecniche di azione</i>
<b>Allegato 6</b>	<i>Tabella risorse genetiche animali e loro areali</i>
<b>Allegato 7</b>	<i>Domanda di adesione alla rete di conservazione e sicurezza</i>
<b>Allegato 8</b>	<i>Tabella risorse genetiche vegetali e loro areali</i>
<b>Allegato 9</b>	<i>Modello di impegno tecnico</i>

**REGIONE LAZIO****ASSESSORATO AGRICOLTURA  
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA****PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL LAZIO 2007/2013  
attuativo REG. (CE) n. 1698/05****MISURA 214 – Pagamenti agro-ambientali****AVVISO PUBBLICO**

per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento per l'istruttoria, la selezione, l'approvazione ed il finanziamento delle stesse nell'ambito della Misura 214 – “Pagamenti agro-ambientali” (classificazione comunitaria: misura 214) del Piano di Sviluppo Rurale del Lazio, approvato con Decisione (Commissione) n. 2008/708 del 15/2/2008 e dalla Giunta Regionale del Lazio con propria deliberazione n. 163/2008

e per la presentazione delle domande di pagamento, l'istruttoria ed il finanziamento delle stesse nell'ambito della Misura F “Ritiro dei seminativi dalla produzione” del Programma Regionale Agroambientale (PRA) ai sensi del Reg. CEE 2078/92.

Ai fini del presente avviso pubblico si intende per:

a) *domanda di aiuto*, la domanda di sostegno o di partecipazione a un determinato regime di sostegno (ai sensi dell'art. 2 del Regolamento (CE) n. 1975/2006) e costituisce quindi la richiesta di adesione iniziale al regime di aiuto introdotto con la presente misura 214 “pagamenti agroambientali” del PSR 2007/2013 del Lazio;

b) *domanda di pagamento*, la domanda che un beneficiario presenta per ottenere il pagamento di un aiuto (ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (CE) n. 1975/2006), incluse le domande di conferma annuale di impegni ancora in corso, ed assunti durante precedenti periodo di programmazione (ai sensi dell'art. 4.2 del Regolamento (CE) n. 1975/2006);

## ARTICOLO 1

### Ambito d'intervento della Misura e sua articolazione

#### 1.1 Obiettivi della misura

L'obiettivo operativo della misura è la promozione di sistemi di produzione agricola o di specifiche tecniche colturali e di allevamento orientati alla gestione sostenibile delle risorse naturali, alla salvaguardia della biodiversità e del paesaggio agricolo, aventi la comune caratteristica di determinare, da parte dei soggetti beneficiari, l'assunzione di impegni volontari che vanno al di là delle specifiche norme obbligatorie, stabilite in applicazione degli art. 4 e 5 e degli Allegati III e IV del Reg.(CE) 1782/2003, e dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e prodotti fitosanitari e altre specifiche norme obbligatorie disposte dalla legislazione nazionale.

L'assunzione degli impegni agroambientali comporta, quindi, vantaggi ambientali potenzialmente superiori a quelli derivanti dal rispetto delle norme obbligatorie.

Gli *obiettivi specifici* della misura sono:

- salvaguardare la biodiversità nelle singole aziende nei territori rurali (diversità genetica, delle specie e degli ecosistemi) e in particolare tutelare e sviluppare i sistemi agricoli e forestali che abbiano un sistema di produzione basato su "elevata valenza naturale" e sulla sua eventuale ricostituzione.
- tutelare e migliorare quali-quantitativamente le risorse idriche superficiali e profonde;
- sviluppare pratiche/attività agricole e forestali favorevoli alla attenuazione dei cambiamenti climatici ed al miglioramento della qualità dell'aria;
- promuovere la permanenza dell'attività agricola nelle aree svantaggiate;
- conservare il paesaggio rurale;
- migliorare la gestione della "risorsa suolo", al fine di ridurre l'erosione e limitare il dissesto idrogeologico, incrementare e mantenere il tenore di sostanza organica nonché limitare la contaminazione chimica.

#### 1.2 Descrizione tecnica della Misura e tipologia degli impegni

La misura agroambientale raggruppa, in un quadro programmatico unitario, tipologie di azioni a sostegno dei metodi di produzione compatibili con la tutela dell'ambiente e la conservazione dello spazio naturale per le quali è richiesta l'adozione di tecniche e pratiche specifiche con caratteristiche particolari e differenziate.

E' prevista la corresponsione di aiuti, erogati annualmente su base forfetaria, a favore di soggetti che, su base volontaria, si impegnano a rispettare, per l'intera durata prevista, le condizioni, gli obblighi ed i vincoli previsti nell'ambito di applicazione di una o più delle azioni di seguito riportate.

- 214.1 "Produzione integrata"
- 214.2 "Agricoltura biologica"
- 214.3 "Gestione del suolo"
- 214.4 "Conversione dei seminativi in prati, prati-pascoli e pascoli"
- 214.5 "Miglioramento ambientale e conservazione del paesaggio rurale"
- 214.6 "Coltivazioni a perdere"
- 214.8 "Tutela della biodiversità agraria animale"
- 214.9 "Tutela della biodiversità agraria vegetale"
- 214.11 "Conservazione ed incremento della sostanza organica"

Con il presente avviso pubblico sono attivate, per quanto riguarda le azioni 214.8 "Tutela della biodiversità agraria animale" e 214.9 "Tutela della biodiversità agraria vegetale", esclusivamente le tipologie d'intervento a premio 214.8.a e 214.9.a di cui al Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. Con distinti provvedimenti sarà data eventuale attuazione alle altre tipologie d'intervento previste nelle suddette misure.

Il beneficiario deve garantire il rispetto sull'intera superficie aziendale o sull'intero allevamento, dei requisiti relativi ai Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO), delle norme per il mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche (BCA) nell'ambito dell'applicazione del regime della condizionalità di cui al Regolamento del Consiglio (CE) n° 1782/2003, nonché dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei fitofarmaci e di altre specifiche norme obbligatorie prescritte dalla legislazione nazionale e regionale, come individuati nel documento di programmazione (cap. 5.3.2.) e riportati in allegato al presente avviso (ALLEGATO 1).

Per quanto concerne il regime di condizionalità deve essere garantito il rispetto degli impegni e degli obblighi previsti nel decreto ministeriale n. 12541/2006 come da ultimo modificato ed integrato con decreto ministeriale 18 ottobre 2007 n. 13286. Tale ultimo decreto è stato recepito dalla Regione con D.G.R. n. 1035 del 21 dicembre 2007 (pubblicata sul BURL n. 4 del 28 gennaio 2008), vigente a decorrere dal 1 gennaio 2008;

Si specifica che per le domande di aiuto presentate per l'adesione all'Azione 214.2 "agricoltura biologica" in attuazione dell'avviso pubblico ad apertura condizionata di cui alla DGR n. 531/2007 ed alle determinazioni dipartimentali nn. 1704/07 e 1753/07, gli impegni e gli obblighi per il rispetto del regime di condizionalità, limitatamente per l'anno 2007, sono quelli riportati nella D.G.R. n. 120 del 27 febbraio 2007 (pubblicata sul BURL n. 12 del 30/4/2007).

Le aziende che hanno aderito alla misure agroambientali di cui al Programma regionale Agro-ambientale attuativo del Reg. CEE 2078/92, e che trasferiscono gli impegni nell'attuale periodo di programmazione, mantengono l'obbligo del rispetto di quanto previsto dal relativo bando di attuazione per la presentazione delle domande di impegno iniziale.

### 1.3 Modalità di erogazione degli aiuti

Gli aiuti corrisposti con la presente misura sono commisurati ai *mancati redditi ed ai costi aggiuntivi* derivanti dalla introduzione in azienda dei metodi e delle tecniche ecocompatibili funzionali al perseguimento degli obiettivi specificati per la misura, che vanno oltre la *baseline* di riferimento.

Il livello di aiuti erogabile è riportato in ciascuna Azione ed è correlato alla tipologia degli impegni assunti. E' calcolato su base forfetaria e viene erogato annualmente per *unità di superficie*, con l'eccezione dell'Azione 214.8.a laddove il premio è commisurato alle *UBA* e nel caso di alcuni impegni dell'Azione 214.9.a per i quali l'aiuto può essere erogato in funzione del *numero di piante*.

E' consentita la possibilità di aderire in *maniera combinata* a più Azioni della presente Misura, nel rispetto dei vincoli e delle limitazioni specificate in ciascuna Azione. Gli aiuti quando cumulabili devono in ogni caso garantire il rispetto dei seguenti massimali:

- |  |                |
|--|----------------|
| <input type="checkbox"/> colture annuali               | - 600 euro/ha  |
| <input type="checkbox"/> colture perenni specializzate | - 900 euro/ha  |
| <input type="checkbox"/> altri usi dei terreni         | - 450 euro/ha. |

*Gli aiuti corrisposti ai sensi dell'art. 69 del Reg. CE n. 1782/2003, sulla base delle disposizioni vigenti, sono compatibili e cumulabili con quelli previsti nella presente Misura.*

### 1.4 Durata e decorrenza degli impegni

Gli impegni previsti per ciascuna azione della presente Misura hanno una durata di cinque anni, con l'eccezione delle azioni 214.4 "Conversione dei seminativi in prati, prati-pascolo e pascoli", 214.8.a "Tutela della biodiversità agraria animale" e 214.9.a "Tutela della biodiversità agraria vegetale" per le quali è prevista una durata settennale.

Gli impegni assunti dal richiedente con la domanda di aiuto iniziale decorrono dal giorno successivo al termine stabilito per la presentazione delle domande ed in particolare di quella stabilita per il rilascio informatico delle stesse. Per l'anno 2008 la decorrenza degli impegni è dal 16 maggio 2008.

### 1.5 Modalità di accesso

L'accesso alla presente Misura, per una o più Azioni, può avvenire con due distinte modalità entrambe disciplinate dal presente avviso pubblico, ed in particolare:

- *adesione singola*, ovvero presentazione di una domanda di aiuto/pagamento inoltrata da un solo beneficiario
- *adesione combinata tra più beneficiari* attraverso "azioni coordinate" secondo quanto di seguito indicato.

Le "**Azioni coordinate**", sono delle richieste di partecipazione congiunta promossa da un qualificato Organismo operante nel settore agricolo, formalmente costituito (associazione di produttori, cooperativa agricola di servizio, cooperativa di tecnici agricoli laureati o diplomati, ecc.), interessante una parte rilevante di un'area territoriale omogenea. Anche nell'ambito dell'azione coordinata, fermo restando l'attività di coordinamento, supervisione ed eventuale fornitura di servizi all'agricoltore da parte dell'Organismo proponente, la singola azienda è tenuta alla presentazione di una specifica domanda di aiuto con la quale l'agricoltore assoggetta la propria azienda alle condizioni di impegno previste nell'Azione. All'Organismo responsabile dell'azione coordinata non viene riconosciuto alcun contributo (compenso pubblico) per lo svolgimento della attività di coordinamento, supervisione o fornitura di altri servizi. Si specifica inoltre, che tali attività non sostituiscono le normali funzioni di controllo che rimangono di competenza degli organi predisposti allo scopo.

Nel caso di azioni coordinate la superficie minima da assoggettare ad impegno può essere ridotta, in deroga a quanto previsto nella descrizione tecnica delle singole azioni, ad 1 ha (0,1 nel caso dell'azione 214.5).

L'Organismo proponente la "Azione coordinate" dovrà presentare entro i termini previsti per l'inoltro della domanda di aiuto/pagamento cartacea, un progetto nel quale dovranno essere fornite indicazioni riguardanti:

- numero di beneficiari coinvolti, indicazione delle superfici impegnate e delle relative tipologie culturali;
- caratteristiche pedoclimatiche ed ordinamenti produttivi maggiormente rappresentati nel comprensorio di intervento;
- descrizione ed analisi delle attività che l'Organismo intende coordinare nell'ambito del progetto;
- individuazione del/i tecnico/i, con indicazione delle relative qualifiche professionali, impegnati nella realizzazione del progetto. Tutte le aziende aderenti al progetto sono obbligate ad indicare tali tecnici quali responsabili del servizio di assistenza tecnica;
- elementi cartografici di riferimento dai quali risulti la localizzazione delle aziende che aderiscono al progetto coordinato.

Il progetto dovrà interessare almeno *n. 15 beneficiari e riguardare almeno ha 450 di superfici effettivamente impegnate (SAU)*.

Ciascuna azienda che aderisce ad un progetto coordinato è tenuta alla presentazione di una propria domanda di aiuto/pagamento (domanda organismo pagatore AGEA) che sarà oggetto di uno specifico procedimento istruttorio. Nel caso di decadenze parziali o totali a carico della singola azienda il progetto coordinato può ritenersi valido e proseguire nelle attività previste, a condizione che siano rispettati i requisiti minimi richiesti. Nel caso di aziende che aderiscano a progetti coordinati è consentito effettuare analisi del terreno, per la definizione dei piani di fertilizzazione, su appezzamenti omogenei non necessariamente ricadenti in una unica azienda.

**1.6 Ambito territoriale di intervento**

La presente Misura si applica sull'intero territorio regionale ad eccezione:

- dell'Azione 214.1 "Produzione integrata" che è circoscritta alle zone designate come vulnerabili all'inquinamento da nitrati di origine agricola ai sensi della Direttiva 91/676/CEE di cui alla D.G.R. n. 767 del 6 agosto 2004 (ALLEGATO 2);
- dell'Azione 214.5 "Miglioramento ambientale e conservazione del paesaggio rurale" che non può essere attuata, relativamente alle tipologie di intervento di cui ai punti da 1) a 4) (vedi articolo 5 paragrafo 5.5), nelle aziende agricole ricadenti nella Rete Natura 2000.

**ARTICOLO 2****Obiettivi operativi e specifici delle Azioni****2.1 - AZIONE 214.1 - PRODUZIONE INTEGRATA**

L'obiettivo operativo dell'azione è la promozione di tecniche/metodi di produzione integrata presso le aziende agricole nelle zone designate come vulnerabili da nitrati di origine agricola ai sensi della Direttiva 91/676/CEE. ed individuati con D.G.R. n. 767/2004.

In base ai vantaggi o benefici ambientali di tipo diretto derivanti dalla adozione di tali tecniche l'Azione partecipa pertanto al conseguimento dei seguenti obiettivi specifici dell'Asse:

- "Tutela e miglioramento quali-quantitativo delle risorse idriche superficiali e profonde";
- "Sviluppo di pratiche/attività agricole e forestali favorevoli alla attenuazione dei cambiamenti climatici ed al miglioramento della qualità dell'aria";
- "Miglioramento della gestione della "risorsa suolo" per ridurre l'erosione e limitare il dissesto idrogeologico, incrementare e mantenere il tenore di sostanza organica e limitare la contaminazione chimica.

**2.2 - AZIONE 214.2 - AGRICOLTURA BIOLOGICA**

L'obiettivo operativo della presente Azione è quello di sostenere l'introduzione o il mantenimento dei metodi di agricoltura biologica.

Tali effetti o vantaggi di natura ambientale, derivanti dal mantenimento e dall'introduzione del metodo dell'agricoltura biologica, determinano il contributo dell'Azione ai seguenti obiettivi specifici del Programma:

- "salvaguardare la biodiversità nelle singole aziende nei territori rurali (diversità genetica, delle specie e degli ecosistemi) ed in particolare tutelare e sviluppare i sistemi agricoli e forestali che abbiano un sistema di produzione basato su "elevata valenza naturale" e sulla sua eventuale ricostituzione.
- "Tutelare e migliorare quali-quantitativamente le risorse idriche superficiali e profonde";
- "Sviluppare pratiche/attività agricole e forestali favorevoli alla attenuazione dei cambiamenti climatici ed al miglioramento della qualità dell'aria"
- "Migliorare la gestione della risorsa suolo per ridurre l'erosione e limitare il dissesto idrogeologico, incrementare e mantenere il tenore di sostanza organica e limitare la contaminazione chimica".

### 2.3 - AZIONE 214.3 "GESTIONE DEL SUOLO"

L'obiettivo operativo dell'Azione è il sostegno, a favore dei soggetti beneficiari, per la realizzazione di pratiche agricole quali l'inerbimento permanente delle coltivazioni arboree e la realizzazione di "colture di copertura" (cover crops") aventi la comune finalità di assicurare:

- una adeguata copertura vegetale del suolo, in grado di limitare i fenomeni di ruscellamento e di erosione superficiale dello stesso soprattutto nei terreni più acclivi;
- un minor trasferimento di potenziali inquinanti (prodotti fitosanitari e nutrienti) dal terreno ai corpi idrici superficiali (scoline, fossi, canali, fiumi e laghi) ed alle falde acquifere.

Inoltre, risultando la copertura vegetale del suolo positiva per la salvaguardia di numerose specie selvatiche (impegno associato al divieto di utilizzazione di diserbanti e al mancato interramento invernale delle stoppie) e contribuendo alla diversità degli ecosistemi agricoli, l'Azione ha quale obiettivo specifico anche quello di "salvaguardare la biodiversità".

### 2.4 - AZIONE 214.4 "CONVERSIONE DEI SEMINATIVI IN PRATI, PRATI-PASCOLO E PASCOLO"

L'obiettivo operativo dell'Azione è quello di incentivare la conversione delle superfici agricole destinate attualmente a seminativi in prati permanenti, prati-pascoli e pascoli permanenti.

I vantaggi ambientali derivanti da tale conversione contribuiscono, al raggiungimento dei seguenti obiettivi specifici del Programma:

- "Salvaguardare la biodiversità nelle singole aziende nei territori rurali (diversità genetica delle specie e degli ecosistemi)
- "Migliorare la gestione della risorsa suolo per ridurre l'erosione e limitare il dissesto idrogeologico, incrementare e mantenere il tenore di sostanza organica e limitare la contaminazione chimica".
- "Tutela e miglioramento quali-quantitativo delle risorse idriche superficiali e profonde", derivanti, dalla eliminazione dell'uso di inputs agricoli di sintesi (fertilizzanti, diserbanti ecc...) e dalla limitazione dei carichi zootecnici, indotti dalla conversione dei seminativi;
- "Sviluppo di pratiche/attività agricole favorevoli alla attenuazione dei cambiamenti climatici e al miglioramento della qualità dell'aria".

### 2.5 - AZIONE 214.5 "MIGLIORAMENTO AMBIENTALE E CONSERVAZIONE DEL PAESAGGIO RURALE"

L'obiettivo operativo della presente Azione è incentivare la realizzazione di interventi volti alla conservazione degli esistenti spazi o elementi naturali e seminaturali, caratteristici dei paesaggi agrari presenti nella regione.

Gli effetti ambientali attesi dalla presente Azione riguardano, principalmente, il contributo della stessa all'obiettivo specifico del Programma di "Salvaguardare la biodiversità nelle singole aziende nei territori rurali (diversità genetica delle specie e degli ecosistemi) ed in particolare tutelare e sviluppare i sistemi agricoli e forestali che abbiano un sistema di produzione basato su una elevata valenza naturale e sulla sua eventuale ricostituzione". Ciò in quanto gli ecosistemi naturali o seminaturali, dei quali l'Azione favorisce la conservazione, risultano favorevoli alla riproduzione, alimentazione e rifugio di numerose specie faunistiche spontanee; inoltre, la loro conservazione impedisce altri possibili usi agricoli del suolo più intensivi e dannosi per la biodiversità.

Al suddetto obiettivo specifico si associa quello di "Conservare il paesaggio rurale", a cui l'Azione partecipa in forma diretta, essendo rivolta alla conservazione di elementi strutturali degli spazi agricoli (siepi, boschetti, macere, sistemazioni ecc...) che svolgono inoltre una funzione paesaggistica.

Ulteriori obiettivi specifici del Programma ai quali l'Azione partecipa, in conseguenza soprattutto delle modalità (non produttive) di uso del suolo, sono i seguenti:

- Tutelare e migliorare quali-quantitativamente le risorse idriche superficiali e profonde;
- Migliorare la gestione della risorsa suolo per ridurre l'erosione e limitare il dissesto idrogeologico, incrementare e mantenere il tenore di sostanza organica e ridurre la contaminazione chimica;
- Sviluppare pratiche/attività agricole e forestali favorevoli alla attenuazione dei cambiamenti climatici e al miglioramento della qualità dell'aria.

## 2.6 - AZIONE 214.6 "COLTIVAZIONI A PERDERE"

L'obiettivo operativo dell'Azione è il sostegno a particolari impegni agroambientali, utili all'alimentazione della fauna selvatica, in grado quindi di concorrere all'obiettivo specifico del Programma di "Salvaguardare la biodiversità nelle singole aziende nei territori rurali (diversità genetica delle specie e degli ecosistemi) e in particolare tutelare e sviluppare i sistemi agricoli e forestali che abbiano un sistema di produzione basato su una elevata valenza naturale e sulla sua eventuale ricostituzione".

Inoltre, la realizzazione degli interventi, determinando un aumento del grado di copertura vegetale del suolo e la non somministrazione di fertilizzanti e pesticidi, si prevede possa determinare vantaggi ambientali coerenti con gli obiettivi specifici del Programma inerenti la tutela del suolo e delle risorse idriche.

## 2.7 - AZIONE 214.8.a "TUTELA DELLA BIODIVERSITA' AGRARIA ANIMALE"

L'obiettivo operativo dell'Azione 214.8.a "Tutela della biodiversità agraria animale" è quello di incentivare l'allevamento delle razze locali autoctone del Lazio a rischio di erosione genetica iscritte nel Registro Volontario Regionale, istituito con la Legge Regionale 15 marzo 2000, n. 15, concernente "Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario". Il mantenimento o l'aumento della consistenza regionale di tali razze rappresenta il vantaggio ambientale atteso dall'intervento, coerente con l'obiettivo specifico del Programma di "Salvaguardare la biodiversità nelle singole aziende e nei territori rurali (diversità genetica, delle specie e degli ecosistemi) e in particolare tutelare e sviluppare i sistemi agricoli e forestali che abbiano un sistema di produzione basato su una elevata valenza naturale e sulla sua eventuale ricostituzione".

In forma indiretta, l'Azione partecipa anche all'obiettivo specifico dell'Asse 2 di "Conservare il paesaggio rurale", essendo le razze oggetto di salvaguardia elemento in grado di rafforzare (o mantenere) l'identità storico-culturale dei territori regionali.

## 2.8 - 214.8 - AZIONE 214.9.a "TUTELA DELLA BIODIVERSITA' AGRARIA VEGETALE"

L'obiettivo operativo dell'Azione 214.9.a "Tutela della biodiversità agraria vegetale" è quello di incentivare la coltivazione delle varietà autoctone in via di erosione genetica (conservazione "in situ") iscritte nel Registro Volontario Regionale, istituito con la Legge Regionale 15 marzo 2000, n. 15, concernente "Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario".

Il mantenimento o l'aumento della consistenza regionale di tali varietà rappresenta il vantaggio ambientale atteso dall'intervento ed è coerente con l'obiettivo specifico del Programma di "Salvaguardare la biodiversità nelle singole aziende e nei territori rurali (diversità genetica delle specie e degli ecosistemi) e in particolare tutelare e sviluppare i sistemi agricoli e forestali che abbiano un sistema di produzione basato su una elevata valenza naturale e sulla sua eventuale ricostituzione".

In forma indiretta, l'Azione partecipa anche all'obiettivo specifico dell'Asse 2 di "Conservare il paesaggio rurale" essendo le varietà oggetto di salvaguardia elemento in grado di rafforzare (o mantenere) l'identità storico-culturale dei territori regionali.

## 2.9 - 214.9 - AZIONE 214.11 "CONSERVAZIONE ED INCREMENTO DELLA SOSTANZA ORGANICA"

L'obiettivo operativo dell'Azione è quello di promuovere l'adozione, da parte dei soggetti beneficiari di pratiche agronomiche finalizzate al mantenimento o all'incremento della sostanza organica nel suolo, attraverso il ricorso ad idonee tecniche di lavorazione del terreno, all'avvicendamento colturale e all'utilizzazione di matrici organiche.

Il vantaggio ambientale derivante dalla attuazione di tali interventi – cioè il mantenimento o una minore riduzione del contenuto di sostanza organica nel suolo – è funzionale al raggiungimento dell'obiettivo specifico del Programma di "Migliorare la gestione della risorsa suolo per ridurre l'erosione e limitare il dissesto idrogeologico, incrementare e mantenere il tenore di sostanza organica e ridurre la contaminazione chimica".

In ragione delle diverse funzioni che svolge la sostanza organica nel suolo (funzione tampone nei confronti dei macronutrienti e funzione di accumulo del carbonio atmosferico) il suddetto vantaggio ambientale è altresì correlato ad altri due obiettivi specifici del Programma inerenti la tutela ed il miglioramento quali-quantitativo delle risorse idriche superficiali e profonde e lo sviluppo di pratiche e/o attività agricole e forestali favorevoli alla attenuazione dei cambiamenti climatici e al miglioramento della qualità dell'aria.

### ARTICOLO 3 Soggetti beneficiari

Possono partecipare alla presente Misura gli *agricoltori singoli e associati*, ivi compresi gli enti pubblici che gestiscano sotto la loro responsabilità diretta, a qualsiasi titolo, le superfici agricole e gli allevamenti che si intendono assoggettare agli impegni previsti dalla misura.

Nel caso dell'Azione 214.9.a "Tutela della biodiversità agraria vegetale" oltre ai beneficiari suddetti possono partecipare anche *soggetti privati diversi dagli imprenditori agricoli*

Si specifica, altresì, che l'adesione alla azione 214.1 "Agricoltura integrata" non è consentita a soci di Organizzazioni di Produttori riconosciute ai sensi del Reg. CE n. 2200/96 e che l'adesione all'Azione 214.6 "Coltivazioni a perdere", è preclusa ai concessionari delle aziende faunistico venatorie.

Per **agricoltore** si intende persona fisica o giuridica o associazione di persone fisiche o giuridiche indipendentemente dalla personalità giuridica la cui azienda (UTE) si trova nel territorio della Regione Lazio e che esercita un'attività agricola, così come definita alla lettera c) dell'art. 2 del reg. (CE) n. 1792/2003, ossia la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli, nonché il mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'art. 5 del medesimo regolamento (CE) n. 1782/2003.

### ARTICOLO 4 Requisiti e condizioni di ammissibilità

E' condizione obbligatoria per l'adesione alla presente Misura la costituzione ed il relativo aggiornamento del **fascicolo unico aziendale** come previsto dal DPR 503 del 1 dicembre 1999. Per l'accesso al regime di aiuto è obbligatorio il possesso di partita IVA.

Le superfici, le piante isolate o le UBA da assoggettare agli impegni devono essere disponibili, al momento della presentazione della domanda di aiuto, a titolo legittimo ed esclusivo del richiedente, per una durata almeno pari al periodo di impegno. Tuttavia sono ritenuti validi anche titoli di conduzione di terreni registrati di durata inferiore al quinquennio/settennio d'impegno. In tal caso il richiedente dovrà rinnovare il titolo, attraverso la stipula di un nuovo contratto, prima della scadenza annuale così da garantire la continuità della copertura dell'intero periodo di impegno. Il mancato rinnovo comporta la decadenza dall'aiuto e la restituzione, per tali superfici, delle somme eventualmente erogate nelle annualità precedenti, maggiorate degli interessi legali.

Le superfici, le piante isolate o le UBA dichiarate nella domanda di aiuto iniziale dovranno essere assoggettate agli impegni agro ambientali per l'intera durata dell'impegno (quinquennale o settennale a seconda delle Azioni). Pertanto, per ciascuna superficie aziendale, e/o pianta isolata e/o UBA dichiarata in domanda dovrà essere garantita la continuità dell'impegno assunto, anche nel caso di trasferimento della gestione dei terreni e/o delle UBA, pena la restituzione di eventuali somme corrisposte a favore delle medesime superfici o UBA in precedenti annualità maggiorate degli interessi legali.

In ottemperanza a quanto stabilito nell'articolo 10 - paragrafo 6 del reg. (CE) n. 1975/2006 non è possibile scambiare nel corso del periodo coperto dall'impegno agroambientale (5/7 anni) le particelle che beneficiano del sostegno.

Nel caso di superfici collettive relative a pascoli sfruttati in comune, fermo restando il vincolo richiamato nel paragrafo precedente, il richiedente può beneficiare esclusivamente del premio relativo alla quota parte di superficie assegnata allo stesso da parte dell'Autorità concedente, come risultante dal fascicolo unico aziendale.

Tutti i requisiti necessari per l'accesso al regime di aiuti come anche quelli per le attribuzioni di priorità per la predisposizione delle graduatorie di ammissibilità, devono essere posseduti alla presentazione della domanda di aiuto.

Ai fini della individuazione delle superfici eleggibili al premio e per la individuazione dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità si riportano le seguenti definizioni ed indicazioni operative:

- per **Superficie Agricola Utilizzata (SAU)**, si intende l'insieme dei terreni dell'azienda effettivamente investiti a seminativi, prati, prati permanenti e pascoli, coltivazioni legnose agrarie (coltivazioni legnose che danno prodotti agricoli, esclusi i boschi ed i prodotti forestali) e terreni mantenuti in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'articolo 5 del reg. (CE) n. 1782 del 29 Settembre 2003;
- per la **superficie foraggera** da utilizzare per il calcolo del rapporto UBA/sf e per la definizione del relativo carico zootecnico, si intende quella destinata alla coltivazione di colture utilizzabili per l'alimentazione del bestiame;
- per **UTE** si intende l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche ed acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del Comune ove ricade in misura prevalente e avente una propria autonomia produttiva, ai sensi del D.P.R. n. 503/1999;
- nel caso in cui la corresponsione degli aiuti sia commisurata alla SAU il premio può essere corrisposto unicamente per le superfici effettivamente coltivate e ritenute ammissibili. Ai fini del calcolo della **superficie ammissibile** ed eleggibile all'aiuto si fa riferimento, a quella dichiarata e validata nel fascicolo unico aziendale di cui al DPR 503/99, tenuto conto delle seguenti precisazioni e fatte salve le eccezioni di seguito riportate:
  - per le *colture foraggere* si fa riferimento alle superfici indicate nel fascicolo unico aziendale ed individuate nel rispetto dei criteri e delle modalità specificate dalla circolare AGEA n. 8 del 10 maggio 2007 concernente le istruzioni applicative per la compilazione e la presentazione della domanda unica di pagamento per la campagna 2007, disponibile sul sito [www.agea.gov.it](http://www.agea.gov.it);
  - per la *vite* le superfici eleggibili sono individuate tenendo conto delle superfici vitate come risultanti nello schedario vitivinicolo regionale e dichiarate per la costituzione dello stesso; in caso di adesione all'Azione 214.9.a con varietà non ancora iscritte nello schedario vitivinicolo regionale, ai fini del pagamento, si fa riferimento al sistema di calcolo previsto per le altre colture arboree (Tabella C);
  - per l'*olivo* il computo delle superfici olivetate eleggibili all'aiuto è effettuato utilizzando il metodo comune di calcolo OLIAREA. Nel caso di mancata presenza di tali superfici nel catasto Oleario, sulla base delle dichiarazioni che dovranno essere rese dall'agricoltore, per l'individuazione delle superfici ammissibili al premio si fa riferimento al sistema di calcolo previsto per le "altre colture arboree", utilizzando i valori riportati alla tabella B e, esclusivamente nel caso dell'Azione 214.9, quelli indicati nella tabella C;

per le *altre colture arboree*, diverse da quelle summenzionate, il premio può essere erogato nella sua totalità solo se la coltura è *specializzata* ovvero se è garantita la totale copertura del suolo o se il numero di piante ad ettaro della medesima specie dichiarate in domanda è uguale o superiore al valore indicato nella colonna «*Limite massimo*» delle tabelle sotto riportate («*Tabella B*» per tutte le azioni della misura 214 e «*Tabella C*» per l'azione 214.9.a). Nelle stesse tabelle sono indicati, in corrispondenza della colonna «*Limite minimo*», i valori che indicano la densità di piantagione minima al di sotto della quale non può essere erogato alcun premio per la coltura arborea. Se il numero di piante è compreso tra il «*Limite minimo*» e il «*Limite massimo*» si procede al ragguaglio delle superfici, ossia la superficie da destinare a premio sarà calcolata in modo proporzionale alla densità massima di specializzazione. In ogni caso per la individuazione della superficie ammissibile all'aiuto si terrà conto delle risultanze e delle verifiche effettuate nell'ambito del SIGC, nonché delle disposizioni impartite a riguardo dall'Organismo Pagatore.

**Tabella B – Densità di impianto per tutte le azioni tranne la 214.9.a**

COLTURA ARBOREA	LIMITE MINIMO Piante/ha	LIMITE MASSIMO o DENSITÀ' MINIMA DI SPECIALIZZAZIONE Piante/ha
Pesco, nettarine, susino e albicocco	100	300
Actinidia	100	330
Melo, pero	100	400
Ciliegio	80	250
Olivo (nel caso di sup. non presente nel catasto Oleario)	50 (piante a grande sviluppo)	150
	70 (per piante a sviluppo normale)	230
<b>Agrumi</b>	<b>90</b>	<b>300</b>
Castagno da frutto e noce da frutto	50	80

**Tabella C - Densità d'impianto per l'Azione 214.9.a**

COLTURA ARBOREA	LIMITE MINIMO Piante/ha	LIMITE MASSIMO o DENSITÀ' MINIMA DI SPECIALIZZAZIONE Piante/ha
Pesco, nettarine, susino e albicocco, nocciolo	80	240
Vite (nel caso di sup. non presente nel catasto vitivinicolo)	150	800
Olivo (nel caso di sup. non presente nel catasto Oleario)	40 (piante a grande sviluppo)	120
	55 (per piante a sviluppo normale)	180
Melo, pero	80	320
Ciliegio	60	200
Castagno da frutto	50	80

- i terreni ritirati dalla produzione a qualsiasi titolo non sono mai considerati eleggibili e non possono essere utilizzate per il calcolo del rapporto UBA/superficie foraggera.

per il calcolo delle Unità di Bestiame Adulto (UBA), sia nel caso di corresponsione di aiuti commisurati al numero di animali che per il calcolo del carico di bestiame si fa riferimento alla consistenza presente al momento dell'inoltro della domanda di aiuto/pagamento tenendo conto degli indici di conversione sotto riportati:

Classe o specie	Coeff. UBA	Classe o specie	Coeff. UBA
Vitelli fino a 6 mesi		Capre	0,15
Vitelli da 6 a 24 mesi	0,6	Becchi	0,15
Bovini da 6 a 24 mesi da macello	0,6	Altri caprini	0,15
Bovini da 6 a 24 mesi da allevamento	0,6	Gervi	0,4
Tori	1	Daini e caprioli	0,25
Bovini da 2 e più anni da macello	1	coniglie madri (fattrici)	0,02
Bovini da 2 e più anni da allevamento	1	Lattonzoli suinetti meno 20 kg	0,3
Vacche da latte	1	Magroni	0,3
Altre vacche	1	Scrofe di peso > 50 kg	0,5
Pecore	0,15	Suini da ingrasso	0,3
Arieti	0,15	Verri	0,3
Altri ovini	0,15	Polli da carne	0,003
Altri ovini di età > 10 mesi	0,15	Galline ovaiole	0,014
Equini di età > 6 mesi	1	Altri avicoli	0,003
Asini di età > 6 mesi	1	Altri volatili	0,003

## ARTICOLO 5

### Descrizione delle azioni, tipologia degli impegni e combinazioni degli aiuti

Per ciascuna azione viene di seguito riportata la descrizione tecnica degli interventi previsti con indicazione degli obblighi e delle condizioni di impegno che il beneficiario è tenuto a rispettare ai fini della corresponsione degli aiuti, nonché specificazione delle limitazioni e dei vincoli e delle combinazioni di aiuto tra le diverse azioni.

#### 5.1 - AZIONE 214.1 – AGRICOLTURA INTEGRATA

##### *Descrizione dell'azione*

L'Azione attiva un sostegno diretto alle aziende agricole, localizzate nelle zone regionali designate come vulnerabili all'inquinamento da nitrati di origine agricola, ai sensi della Direttiva 91/676/CEE, di cui alla D.G.R. n. 767 del 6 agosto 2004 (ALLEGATO 2), che adottano sull'intera superficie aziendale, e secondo le condizioni di ammissibilità di seguito specificate, le "Norme tecniche di difesa integrata e controllo delle erbe infestanti", le norme di fertilizzazione nonché le norme attinenti alle pratiche agronomiche.

La presente azione prevede due distinte modalità di accesso, così individuate:

- "Mantenimento delle riduzioni già effettuate" (Azione 214.1.a)
- "Introduzione della produzione integrata" (Azione 214.1.b)

Gli agricoltori che aderiscono alla presente Azione e che hanno assunto un analogo impegno agroambientale nella precedente programmazione (PSR 2000/2006 attuativo del reg. CEE 1257/99), accedono obbligatoriamente all'azione secondo la modalità 214.1.a "Mantenimento delle riduzioni già effettuate". Gli agricoltori che introducono ex-novo sistemi di produzione integrata o che non hanno assunto in azienda un analogo impegno agroambientale nella precedente programmazione (PSR 2000/2006 attuativo del reg. CEE 1257/99) aderiscono secondo la modalità 214.1.b "Introduzione della produzione integrata".

### Tipologia degli impegni

Il soggetto beneficiario, sia nella modalità di accesso "Mantenimento delle riduzioni effettuate" (Azione 214.1.a.) sia in quella "Introduzione della produzione integrata" (Azione 214.1.b.), è tenuto al rispetto dei seguenti impegni:

- obbligo di partecipare con *tutte le superfici* che a qualsiasi titolo siano gestite sotto la diretta responsabilità, che insistano nella medesima provincia, così come risultanti dal fascicolo aziendale elettronico di cui al DPR 503/99. Dovrà comunque essere prevista una contabilità separata per le Unità Tecnico-Economiche (UTE) non assoggettate ad impegno;
- la *superficie minima* da destinare all'impegno, da intendersi come superficie effettivamente coltivata (SAU), è di 2 ha, che può essere ridotta a 0,5 ha nel caso di aziende con una superficie coperta con serre o tunnel di almeno 3000 mq;
- adottare una *rotazione colturale* che preveda il ritorno della medesima coltura sullo stesso appezzamento solo dopo che è intercorso un intervallo di almeno due anni, rispettando una razionale alternanza tra colture miglioratrici e depauperanti. La successione colturale non può prevedere il susseguirsi di due colture depauperanti ed in particolare non è mai consentita la successione tra cereali autunno-vernini (frumento tenero, frumento duro, orzo, farro, avena, segale e triticale). Si precisa che per quanto concerne gli erbai la classificazione in colture miglioratrici o depauperanti è effettuata in funzione della prevalenza delle essenze che lo compongono. Per la verifica del rispetto della presente condizione di impegno il beneficiario è tenuto a dichiarare, nelle diverse annualità, gli avvicendamenti colturali praticati in azienda. Per le *colture intercalari*, destinate all'ottenimento di produzioni vendibili o reimpiegate nel ciclo produttivo aziendale, si applicano le medesime limitazioni previste in materia di avvicendamenti colturali. Il premio è sempre commisurato alla coltura *principale*, intendendo con questa quella che occupa il terreno per il maggior arco temporale.
- in materia di difesa fitosanitaria e controllo delle erbe infestanti, l'obbligo di rispettare per le colture presenti in azienda le norme e le prescrizioni previste nelle relative schede fitosanitarie predisposte dalla Regione, di cui alla Determinazione del Direttore del Dipartimento Economico ed Occupazionale n. C585 del 19 marzo 2008 e sue successive modifiche ed integrazioni.
- in materia di fertilizzazione l'obbligo di presentare un piano di fertilizzazione redatto in base al bilancio tra le asportazioni e le dotazioni, da elaborare sulla base di un'analisi del terreno. Il piano di fertilizzazione dovrà prevedere, almeno, le epoche e le modalità di somministrazione del fertilizzante e privilegiare il frazionamento della concimazione azotata. Per quanto riguarda gli apporti derivanti da effluenti di allevamento l'apporto di azoto non può in ogni caso oltrepassare la soglia di 170 kg/ha, comprensivo anche di eventuali apporti provenienti da fertilizzazioni con concimi minerali od organici. Per la redazione dei piani di fertilizzazione si rimanda alle indicazioni riportate in allegato (ALLEGATO 3) del presente avviso che specifica, tra l'altro, gli obblighi e gli impegni assunti dal richiedente al momento della sottoscrizione della domanda di aiuto. In ogni caso la concimazione azotata non può oltrepassare i limiti fissati per ciascuna coltura come riportati nella "Tabella A - Livelli massimi di azoto somministrabili", anch'essa riportata nel richiamato allegato 3. Nel caso di coltivazione erbacee per le quali non risulti possibile una netta separazione della superficie destinata ad ogni singola essenza (erbai o prati polifiti, pascoli permanenti, ecc.), la dose massima di concimazione consentita dovrà calcolarsi facendo riferimento sia ai limiti indicati per ciascuna essenza vegetale considerata come se fosse principale, che alla percentuale con la quale la medesima specie è rappresentata nel miscuglio;

le superfici destinate a prato, prato-pascolo e pascolo permanente, con esclusione delle colture foraggere avvicendate, non sono in alcun caso eleggibili a premio.

I beneficiari della presente Azione sia nella modalità 214.1.a che 214.1.b al fine di fruire degli aiuti previsti sono tenuti inoltre:

- ⇒ alla compilazione del “quaderno di campagna”, appositamente istituito per l’applicazione della presente Azione. Sul quaderno di campagna dovranno essere registrate cronologicamente ed in maniera sistematica tutte le operazioni che riguardano i fitofarmaci ivi compresi i parametri di giustificazione degli interventi fitosanitari (presenza e livello di infestazione, cattura trappole, etc), ed i fertilizzanti, l’epoca di raccolta e le relative rese ottenute, nonché le altre operazioni colturali sottoposte a vincolo. Sullo stesso quaderno dovranno essere effettuate le registrazioni relative alla gestione del magazzino (giacenza iniziale e finale, acquisti, ecc. ). Le registrazioni effettuate dovranno essere supportate da titoli giustificativi, fiscalmente validi, che l’agricoltore è tenuto a conservare unitamente al quaderno di campagna. Il modello fac-simile del quaderno di campagna come anche le modalità relative alla compilazione e tenuta dello stesso sono riportate in allegato ((ALLEGATO 4);
- ⇒ alla presentazione di un piano di coltivazione aziendale, da predisporre sulla base delle disposizioni definite per l’inoltro della domanda di aiuto/pagamento e della relativa documentazione tecnica da presentare a corredo della stessa;
- ⇒ ad individuare, in via obbligatoria, un tecnico aziendale con adeguata qualifica professionale, annualmente rinominato (ALLEGATO 5), responsabile del servizio di assistenza tecnica, che lo stesso dovrà fornire all’azienda quale supporto per l’adempimento ed il rispetto degli impegni assunti dal beneficiario .

### **Combinazione degli aiuti**

Gli aiuti previsti con la presente Azione possono essere combinati e cumulati, anche nel caso che insistano sulla medesima superficie, con quelli delle Azioni di seguito specificate:

- 214.3 “Gestione suolo”
- 214.8 “Tutela della biodiversità agraria animale”
- 214.9 “Tutela della biodiversità agraria vegetale”

Nella medesima azienda, ma su superfici distinte, sono possibili le combinazioni di seguito indicate:

- 214.4 “ Conversione dei seminativi in prati, prati-pascoli e pascoli
- 214.5 “miglioramento ambientale e conservazione del paesaggio naturale”
- 214.6 “Coltivazione a perdere”

Relativamente alle condizioni ed ai limiti posti per la cumulabilità degli aiuti nei casi di combinazione di azioni si rimanda a quanto già espressamente riportato nella parte generale dell’articolo 8

## **5.2 - AZIONE 214.2 “AGRICOLTURA BIOLOGICA”**

L’Azione 214.2 “Agricoltura Biologica” prevede la corresponsione di un aiuto per quei beneficiari che assoggettano la propria azienda al sistema di certificazione e controllo del metodo di produzione biologico, definiti dal reg. (CE) n. 2092/91 e successive modifiche ed integrazioni, garantendo il rispetto delle condizioni di impegno e degli obblighi definiti nel presente avviso pubblico.

### **Descrizione dell’Azione**

L’Azione prevede un sostegno diretto a favore delle aziende agricole che adottano sull’intera superficie agricola aziendale e/o all’intero allevamento e secondo le condizioni di ammissibilità di seguito specificate, le norme tecniche di produzione biologica conformi con quanto stabilito dal reg. CEE 2092/91 e successive modifiche ed integrazioni

Possono partecipare alla presente Azione tutti i soggetti, così come individuati nell’articolo 3 “Soggetti beneficiari” del presente avviso, in possesso, entro i termini utili fissati per la presentazione delle domande (rilascio

informatico), dei requisiti per l'iscrizione nell'Albo Regionale degli Operatori dell'Agricoltura Biologica (D.G.R. n. 158 del 3 febbraio 1998 pubblicata sul supplemento ordinario n.1 al Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 10 del 10/04/1998).

E' tuttavia consentito all'Organismo di controllo prescelto dall'operatore di effettuare la "prima visita ispettiva" non oltre i tre mesi successivi a decorrere dalla chiusura dei termini utili fissati per la presentazione delle domande (rilascio informatico). Qualora l'esito della visita ispettiva condotta dall'Organismo autorizzato comporti il mancato assoggettamento dell'azienda al sistema dei controlli previsto per il metodo di produzione biologica, l'impegno assunto dall'agricoltore decade.

L'Azione prevede due distinte **modalità di accesso**, così individuate:

- "Mantenimento dell'agricoltura biologica" (Azione 214.2.a.)
- "Introduzione dell'agricoltura biologica" (Azione 214.2.b.)

I soggetti beneficiari che aderiscono alla presente Azione e che hanno assunto un analogo impegno agroambientale nella precedente programmazione (PSR 2000/2006 attuativo del reg. CEE 1257/99 o ai sensi del Programma Regionale Agroambientale attuativo del reg. CEE 2078/92), accedono obbligatoriamente all'Azione secondo la modalità 214.2.a "Mantenimento dell'agricoltura biologica", mentre gli agricoltori che assoggettano ex-novo la propria azienda al sistema di certificazione delle produzioni biologiche o che non hanno assunto un analogo impegno agroambientale nella precedente programmazione (PSR 2000/2006 attuativo del reg. CEE 1257/99 o ai sensi del Programma Regionale Agroambientale attuativo del reg. CEE 2078/92), aderiscono alla presente azione secondo la modalità 214.2.b "Introduzione dell'agricoltura biologica".

### Tipologia degli impegni

L'Azione prevede, sia nella modalità di accesso "Mantenimento dell'agricoltura biologica" (Azione 214.2.a), che in quella "Introduzione dell'agricoltura biologica" (Azione 214.2.b) quanto segue:

- obbligo di partecipare con *tutte le superfici* che a qualsiasi titolo sono gestite sotto la diretta responsabilità, che insistono nella medesima provincia e che risultino notificate dall'operatore ed incluse nel sistema dei controlli gestito da uno degli Organismi riconosciuti ed autorizzati per lo svolgimento delle attività di certificazione, così come risultanti dal fascicolo aziendale elettronico di cui al DPR 503/99. Dovrà comunque essere prevista una contabilità separata per le Unità Tecnico-Economiche (UTE) non assoggettate ad impegno;
- la *superficie minima* da destinare all'impegno, da intendersi come superficie effettivamente coltivata (SAU), è di 2 ha, che può essere ridotta a 0,5 ha nel caso di aziende con una superficie coperta con serre o tunnel di almeno 3000 mq;
- garantire la *conformità al metodo di produzione biologica* come stabilito dal reg. CEE n. 2092/91 e successive modifiche ed integrazioni. L'applicazione del metodo di produzione biologico può limitarsi alle produzioni vegetali senza l'obbligo di introdurre in azienda tecniche di allevamento biologiche (reg. (CE) n. 1804/99 e successive mm.e ii.). Si precisa, altresì, che le aziende che praticano la zootecnia biologica, per beneficiare degli aiuti aggiuntivi previsti, devono possedere al momento della presentazione della domanda di aiuto/pagamento (rilascio informatico), il requisito per l'iscrizione all'Albo Regionale degli Operatori dell'Agricoltura Biologica nell'apposita sezione relativa alle attività di "produzione zootecnica".
- in materia di fertilizzazione l'obbligo di presentare un piano di fertilizzazione redatto in base al bilancio tra le asportazioni e le dotazioni da elaborare sulla base di un'analisi del terreno. Il piano di fertilizzazione dovrà prevedere, almeno, le epoche e le modalità di somministrazione del fertilizzante e privilegiare il frazionamento della concimazione azotata. Per quanto riguarda gli apporti derivanti da deiezioni di animali al pascolo l'apporto di azoto non può in ogni caso oltrepassare la soglia di 170 kg/ha, comprensivo anche di eventuali apporti provenienti da fertilizzazioni con concimi minerali od organici. Per la redazione dei piani di fertilizzazione si rimanda alle indicazioni riportate nel richiamato allegato (ALLEGATO 3) che specifica, nell'ambito della fertilizzazione, gli obblighi e gli impegni assunti dal richiedente al momento della sottoscrizione della domanda di aiuto;

Le superfici destinate a **prato, prato-pascolo e pascolo permanente non avvicendate**, sono eleggibili a premio solo in caso in cui l'azienda disponga di bestiame aziendale e che lo stesso sia allevato con il metodo biologico di cui al reg. (CE) n. 1804/99 e sue successive modifiche ed integrazioni. Tali superfici saranno inoltre eleggibili a premio a condizione che:

- tutto il bestiame aziendale sia allevato con il metodo della zootecnia biologica;
- il rapporto UBA aziendali/superficie foraggera dovrà essere almeno pari a 0.5 e comunque non superiore a 2 e la consistenza del bestiame aziendale almeno pari a 3 UBA;
- i fondi coltivati siano in possesso di adeguati requisiti agronomici che dimostrino l'effettivo utilizzo per l'alimentazione del bestiame;

Le superfici coltivate con *colture foraggere avvicendate* sono eleggibili a premio per una quota massima del 60% della SAU per le aziende che non dispongano di allevamenti zootecnici. Le colture foraggere avvicendate possono, altresì, essere liquidate nella loro totalità qualora sia dimostrato che le stesse siano destinate all'alimentazione di bestiame aziendale. In quest'ultimo caso l'azienda deve rispettare un rapporto UBA aziendali/superficie foraggiera almeno superiore ad 1 e comunque non oltre 2 ed avere una consistenza zootecnica almeno pari a 3 UBA. Tale informazione dovrà essere desumibile dalla "scheda tecnica di azione" parte integrante della dichiarazione sostitutiva di cui all'allegato 5. Fermo restando i vincoli sopra riportati, se il bestiame aziendale è allevato con il metodo della zootecnia biologica (reg. (CE) n. 1804/99), il premio per tali colture è elevabile ai livelli previsti nel "Gruppo B" della tabella B dell'articolo 8 "Agevolazioni previste" del presente avviso.

*Il calcolo del rapporto UBA/superficie foraggiera, fermo restando i vincoli sopra riportati, potrà essere effettuato distinguendo le superfici destinate a foraggiere avvicendate da quelle utilizzate per prato, prato-pascolo e pascolo permanente non avvicendato;*

Oltre agli impegni suddetti il beneficiario è tenuto a:

- compilare i *registri aziendali* previsti dal sistema di certificazione delle produzioni biologiche;
- presentare un *piano di coltivazione aziendale*, predisposto sulla base delle disposizioni definite per l'inoltro della domanda di aiuto/pagamento e della relativa documentazione tecnica da presentare a corredo della stessa;
- individuare, in via obbligatoria, un *tecnico aziendale* con adeguata qualifica professionale, annualmente rinominato (ALLEGATO 5), per garantire all'azienda l'assistenza tecnica necessaria per l'adempimento ed il rispetto degli impegni assunti dall'imprenditore agricolo.

Le condizioni di impegno per i beneficiari che hanno aderito alla presente azione a decorrere dall'annualità 2007, presentando domanda di aiuto in attuazione del "bando ad apertura condizionata" di cui alla DGR 531/2007 e delle determinazioni del Direttore del Dipartimento Economico ed occupazionale n. 1704 del 12 luglio 2007 e 1753 del 23/7/2007, sono quelle riportate nel presente avviso pubblico. Ne consegue, pertanto, che gli obblighi concernenti la commercializzazione del prodotto biologico e quelli relativi l'avvicendamento culturale, di cui all'art. 1 - paragrafo 1.1.2 "tipologia dell'intervento" V capoverso dell'avviso pubblico 2007 (Det. n. 1704/2007) non costituiscono condizione di impegno.

### **Combinazione degli aiuti**

Gli aiuti previsti con la presente azione possono essere cumulati con quelli delle azioni di seguito specificate:

- 214.3 "Gestione del suolo"
- 214.8 "Tutela della biodiversità agraria animale"
- 214.9 "Tutela della biodiversità agraria vegetale"

Nella medesima azienda, ma su superfici distinte, sono possibili le combinazioni di seguito indicate:

- 214.4 "Conversione dei seminativi in prati, prati-pascoli e pascoli.;
- 214.5 "Miglioramento ambientale e conservazione del paesaggio naturale";
- 214.6- "coltivazioni a perdere"

Relativamente alle condizioni ed ai limiti posti per la cumulabilità degli aiuti nei casi di combinazione di azioni si rimanda a quanto già espressamente riportato nella parte generale dell'articolo 8

## 5.3 - AZIONE 214.3 – GESTIONE DEL SUOLO

### *Descrizione dell'Azione e tipologia impegni*

L'Azione prevede un sostegno diretto a favore dei soggetti beneficiari che si impegnino a realizzare una o entrambe le seguenti tipologie di intervento:

#### *a) Inerbimento impianti arborei,*

Per le *superfici arborate* sono previsti i seguenti impegni :

- mantenimento di un cotico erboso permanente, da realizzarsi con la semina di coltivazioni monofite o di miscugli o tramite la gestione della vegetazione spontanea, con l'obbligo di garantire la completa copertura della superficie assoggettata ad impegno, sia nelle interfile che sulla fila;
- divieto di utilizzare diserbanti chimici ;
- obbligo di partecipare con superfici arboree con una ampiezza minima di almeno 1 Ha;
- obbligo di garantire la copertura del terreno sulle medesime superfici per tutta la durata dell'impegno previsto, salvo il caso di espanto dell'impianto arboreo.

#### *b) Vegetazione di copertura (cover crops)*

Per le *superfici a seminativo* sono previsti i seguenti impegni:

- mantenimento di una idonea copertura vegetale anche mediante inerbimento spontaneo, da realizzarsi attraverso la semina o la non-lavorazione della vegetazione spontanea nascente sui residui della coltura precedente. Dovrà essere garantita un'idonea copertura vegetale del terreno per un periodo significativo ed in particolare almeno per il periodo 15 settembre -- 15 marzo;
- le lavorazioni per la semina della coltura successiva non potranno avvenire prima del 15 marzo successivo alla raccolta della coltura precedente;
- divieto, nel periodo di copertura vegetale, di apportare concimi azotati;
- obbligo di interrare i residui della vegetazione al termine del periodo di copertura;
- obbligo di partecipare con superfici con una ampiezza minima di 1 ha.

L'intervento di cui al punto b) "Vegetazione di copertura" si applica esclusivamente negli appezzamenti a seminativo declivi, con pendenza superiore al 5%, condizione che dovrà essere dimostrata e dichiarata nelle "schede tecniche di misura" parte integrante della dichiarazione sostitutiva di cui all'allegato 5 del presente Avviso.

Il beneficiario per entrambe le tipologie di intervento è tenuto alla predisposizione di un *piano di coltivazione* aziendale da predisporre sulla base delle disposizioni definite per l'inoltro della domanda di aiuto/pagamento e della relativa documentazione tecnica da presentare a corredo della stessa, che dovrà riportare, tra l'altro, l'indicazione degli appezzamenti assoggettati ad impegno.

I beneficiari al fine di fruire degli aiuti previsti nella presente Azione sono tenuti:

- alla tenuta del *quaderno di campagna*, appositamente istituito, ed a riportare sullo stesso o nei registri aziendali previsti dall'agricoltura biologica (D.Lgs. 220/95), le operazioni colturali inerenti la realizzazione, la cura e la gestione dell'Inerbimento degli impianti arborei e/o Vegetazione di copertura (cover crops). Il modello fac-simile del quaderno di campagna come anche le modalità relative alla compilazione e tenuta dello stesso sono riportate in allegato (ALLEGATO 4)

- ad indicare, sulla base delle disposizioni definite per l'inoltro della domanda di aiuto/pagamento e della relativa documentazione tecnica da presentare a corredo della stessa, le modalità e le operazioni colturali con le quali si intende adempiere agli interventi previsti nella presente Azione e l'eventuale pendenza del terreno sottoposto ad impegno,

### **Combinazione degli aiuti**

L'Azione può essere applicata in combinazione con le Azioni 214.1 e 214.2 . *In tal caso il premio è ridotto del 20%.*

## **5.4 - AZIONE 214.4 – CONVERSIONE DEI SEMINATIVI IN PRATI, PRATI-PASCOLI E PASCOLI**

### **Descrizione dell'Azione e tipologia degli impegni**

Sulla superficie assoggettata l'Azione prevede, per l'intera durata *settemmale* dell'impegno la conversione ex-novo di seminativi in prati permanenti, prati-pascoli e pascoli. Ciò comporta che la superficie convertita non potrà, nel settennio di riferimento, essere inclusa nelle *ordinarie rotazioni colturali* praticate in azienda e che, pertanto, tali superfici siano classificate secondo la definizione dell'art. 2 del regolamento CE n. 796/2004.

La superficie da assoggettare all'impegno deve essere, al momento della presentazione della domanda di adesione, un seminativo avvicendato inserito, nel quinquennio precedente, nelle ordinarie rotazioni colturali. Per tale periodo va dimostrato che, per almeno due annate agrarie, la stessa superficie sia stata destinata alla coltivazione di una coltura seminativa ricompresa tra quelle incluse nei regimi di sostegno riportati nell'allegato I del regolamento CE 1782/2003.

L'Azione prevede, inoltre, sulle superfici assoggettate i seguenti impegni:

- divieto d'uso di fertilizzanti;
- divieto d'uso di dissecanti e prodotti fitosanitari;
- obbligo di effettuare il pascolamento e/o eseguire degli interventi di fienagione, raccolta e stoccaggio del foraggio;
- dimostrare, in caso di presenza di bestiame, un carico di bestiame per ettaro di superficie riconvertita, da calcolarsi su un periodo di 12 mesi, almeno superiore a 0.5 UBA/ha e non può in ogni caso superare 1,5 UBA/superficie foraggera;
- divieto di irrigazione.

La superficie minima da destinare all'impegno, da intendersi come *superficie effettivamente coltivata e convertita*, è di 2 ha.

Il beneficiario, inoltre, è tenuto a:

- presentare un piano di coltivazione aziendale da predisporre sulla base delle disposizioni definite per l'inoltro della domanda di aiuto/pagamento e della relativa documentazione tecnica da presentare a corredo della stessa, redatto e sottoscritto da un tecnico con adeguata qualifica professionale sul quale dovranno essere riportati:
  - ◊ la tipologia degli interventi
  - ◊ la planimetria aziendale con indicazioni delle superfici interessate all'impegno con la relativa individuazione dei fogli e delle particelle catastali.
- alla compilazione del "quaderno di campagna" sul quale riportare cronologicamente ed in maniera sistematica tutte le operazioni colturali relative all'intera superficie aziendale riconvertita. Il modello fac-simile del quaderno di campagna come anche le modalità relative alla compilazione e tenuta dello stesso sono riportate in allegato (ALLEGATO 4);
- individuare, in via obbligatoria, un tecnico aziendale con adeguata qualifica professionale, annualmente rinominato, responsabile del servizio di assistenza tecnica, che lo stesso dovrà fornire all'azienda quale supporto per l'adempimento ed il rispetto degli impegni assunti dall'imprenditore agricolo.

L'agricoltore è tenuto, inoltre, a rispettare su tutta la superficie agricola aziendale le specifiche norme obbligatorie stabilite nel regime di condizionalità di cui agli articoli 4 e 5 e degli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003, e dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e prodotti fitosanitari e di altre specifiche norme obbligatorie prescritte dalla legislazione nazionale, come previsto all'articolo 39(3) del regolamento (CE) n. 1698/2005.

### **Combinazione degli aiuti**

Gli aiuti previsti nella presente Azione, se riferiti alla medesima superficie, non sono cumulabili con quelli previsti in altre Azioni della presente Misura.

## **5.5 - AZIONE 214.5 – MIGLIORAMENTO AMBIENTALE E CONSERVAZIONE DEL PAESAGGIO RURALE**

### **Descrizione dell'Azione e tipologia degli impegni**

Per l'applicazione dell'Azione sono ammessi i seguenti interventi colturali:

- 1) mantenimento di siepi cespugliate e/o arboree. Per siepe si intende una formazione mista arbustiva e/o arborea, di origine naturale o antropica, con lunghezza minima di 25 metri, larghezza massima di 10 metri e formata da specie vegetali caratteristiche del territorio regionale. Le piante, a sviluppo ultimato, non devono essere inferiori ad un'altezza di 2 m, quando trattasi di siepi cespugliate, o presentare una ricca vegetazione oltre i 2 m nel caso di siepi arboree. Per la salvaguardia ed il mantenimento della piantagione è prevista un'area, non coltivabile, pari alla proiezione della chioma maggiorata di una fascia di rispetto di m 1,50 per lato;
- 2) mantenimento di alberi sparsi, o in filare, o a "macchie di campo". L'area non coltivabile eleggibile a premio è pari alla proiezione della chioma maggiorata di un'area di rispetto di m. 1,50;
- 3) mantenimento di boschetti, quando questi siano definiti catastalmente e non abbiano una dimensione maggiore di 0,5 ha;
- 4) mantenimento di fasce inerbite, di siepi o di alberate ai lati delle strade poderali con funzioni di rifugio per la fauna selvatica. Gli interventi dovranno essere effettuati con piante autoctone con elevato valore naturalistico in sintonia con le caratteristiche vegetazionali del paesaggio;
- 5) conservazione e rinaturalizzazione di stagni, laghetti e risorgive. Sono eleggibili le superfici occupate da bacini naturali o seminaturali di acqua stagnante o da sorgenti naturali di acque freatiche o artesiane. Oltre alla superficie effettivamente occupata va inclusa una fascia di rispetto di almeno 4 metri lungo l'intero perimetro;
- 6) recupero e manutenzione di una fascia di rispetto circostante fontanili o punti di abbeveraggio del bestiame, estesa al massimo di 400 mq lungo l'intero perimetro del sito, per garantire la migliore qualità possibile dell'acqua di abbeverata in entrata e dell'acqua di deflusso, con specifica indicazione degli interventi da eseguire, finalizzati alla preservazione della qualità dell'acqua.

La tipologia degli interventi realizzabili nella presente Azione (punti da 1 a 6) possono essere effettuati in maniera autonoma od in combinazione tra di loro.

La manutenzione delle fasce di rispetto che circondano i diversi elementi dell'agroecosistema e del terreno sottostante la proiezione della chioma delle formazioni arbustive o arboree, deve essere gestita con sfalci o trinciature, da realizzarsi al di fuori del periodo riproduttivo della fauna selvatica ed, in ogni caso, evitando di intervenire nel periodo compreso tra il 15 marzo ed il 30 giugno.

Per gli elementi arborei o arbustivi la manutenzione deve prevedere potature di formazione e di mantenimento (potature di riforma). Nel caso di combinazione con la Misura degli investimenti produttivi per la realizzazione di nuovi impianti o di ripristino di quelli presenti, eventuali fallanze dovute al mancato attecchimento delle piante, dovranno essere rimpiazzate con nuove piantumazioni da eseguire entro l'annualità successiva.

Per il controllo delle infestanti è fatto divieto di uso di diserbanti chimici.

Il diserbo meccanico potrà essere effettuato al di fuori del periodo riproduttivo della fauna selvatica

Il beneficiario deve inoltre adempiere ai seguenti impegni:

- presentare un piano di intervento da predisporre sulla base delle disposizioni definite per l'inoltro della domanda di aiuto/pagamento e della relativa documentazione tecnica da presentare a corredo della stessa, comprensivo di una relazione tecnico-descrittiva degli interventi che si intendono realizzare, elaborata da un tecnico con adeguata qualifica professionale, sulle quali dovranno essere riportati:
  - la tipologia, le modalità ed i tempi di realizzazione degli interventi;
  - la planimetria aziendale con individuazione dei fogli e delle particelle catastali riportante l'esatta localizzazione degli interventi che si intendono realizzare;
- compilazione del "quaderno di campagna" sul quale riportare cronologicamente ed in maniera sistematica tutte le operazioni colturali relative all'intera superficie aziendale assoggettata all'Azione. Il modello facsimile del quaderno di campagna come anche le modalità relative alla compilazione e tenuta dello stesso sono riportate in allegato (ALLEGATO 4);

In ogni caso gli interventi di cui ai precedenti punti non dovranno originare prodotti vendibili.

Ai fini dell'individuazione della superficie eleggibile al premio si fa riferimento ai criteri di seguito specificati:

- per gli interventi di cui ai punti 1, 2, 3, la superficie relativa alla proiezione della chioma maggiorata delle relative aree di rispetto, laddove previste;
- per l'intervento di cui al punto 4 si farà riferimento all'area occupata dalle fasce inerbite, dalle siepi o alberi, dalle scoline, eventualmente maggiorate delle aree di rispetto, con esclusione delle superfici stradali;
- per gli interventi 5 e 6 l'area occupata maggiorata dell'area di rispetto;
- nel calcolo delle superficie sono da escludere gli elementi arborei od arbustivi presenti in orti o giardini familiari.

Gli interventi devono essere realizzati su una superficie pari ad almeno il 5% dell'intera S.A.U. aziendale e comunque non inferiore ad 0,2 ettari e, come limite massimo, non superiore al 20% della intera SAU aziendale, elevabile al 30% nel caso di interventi di cui al punto 5.

L'adesione all'Azione può essere realizzata anche tramite azioni coordinate alla cui applicazione si rimanda a quanto previsto dall'art. 7 "documentazione".

L'agricoltore è tenuto, inoltre, a rispettare su tutta la superficie agricola aziendale le specifiche norme obbligatorie stabilite nel regime di condizionalità di cui agli articoli 4 e 5 e degli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003, e dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e prodotti fitosanitari e di altre specifiche norme obbligatorie prescritte dalla legislazione nazionale, come previsto all'articolo 39(3) del regolamento (CE) n. 1698/2005.

**Combinazione degli aiuti**

I premi previsti in questa Azione sono cumulabili con quelli di tutte le altre Azioni della presente Misura, fermo restando il rispetto dei massimali per ettaro riportati nell'Allegato I del regolamento CE 1698/2005, ovvero:

- colture annuali - 600 euro/ha
- colture perenni specializzate - 900 euro/ha
- altri usi dei terreni - 450 euro/ha

Relativamente alle condizioni ed ai limiti posti per la cumulabilità degli aiuti nei casi di combinazione di Azioni si rimanda a quanto già espressamente riportato nella parte generale dell'articolo 8.

**5.6 - AZIONE 214.6 – COLTIVAZIONI A PERDERE****Descrizione dell'azione e tipologia degli impegni**

L'Azione prevede i seguenti impegni:

- realizzazione, sulle superfici oggetto di impegno, di coltivazioni a perdere da destinare all'alimentazione naturale della fauna selvatica. L'area interessata deve essere pari ad almeno il 2% dell'intera SAU aziendale e comunque non inferiore a 5000 mq, e non superiore al 15% della SAU aziendale elevabile al 30% nei parchi, nei siti rete natura 2000 e nelle aree ricadenti nell'ambito del sistema regionale di aree protette e nelle "aree contigue" ai parchi. Tale pratica dovrà essere ripetuta per l'intera durata dell'impegno, e potrà effettuarsi anche su appezzamenti distinti dell'azienda. La coltura dovrà mantenersi in campo almeno fino al 15 marzo dell'anno seguente l'impianto. Le consociazioni coltivate in miscuglio di due o più specie dovranno prevedere almeno due delle seguenti specie: sorgo, saggina, miglio, panico, veccia, grano, orzo, girasole;
- sulle superfici assoggettate ad impegno non è consentito l'uso di concimi o di qualsiasi altro presidio fitosanitario. In ogni caso la coltivazione a perdere non può essere reimpiegata per attività produttive aziendali né generare redditi derivanti dalla vendita.

Possono partecipare alla presente Azione esclusivamente le superfici inserite nelle ordinarie rotazioni colturali praticate in azienda. Le coltivazioni a perdere non si possono effettuare su terreni ritirati dalla produzione e posti a riposo nell'ambito di regimi di sostegno, siano essi facoltativi che obbligatori.

L'imprenditore deve inoltre adempiere ai seguenti impegni:

- presentazione di un piano di coltivazione aziendale, da predisporre sulla base delle disposizioni definite per l'inoltro della domanda di aiuto/pagamento e della relativa documentazione tecnica da presentare a corredo della stessa, comprensivo di piano di intervento, elaborato da un tecnico con adeguata qualifica professionale, sul quale dovranno essere riportati:
  - la tipologia, le modalità ed i tempi di realizzazione degli interventi;
  - la planimetria aziendale con individuazione dei fogli e delle particelle catastali riportante l'esatta localizzazione degli interventi che si intendono realizzare;
- compilare il "quaderno di campagna" sul quale riportare cronologicamente ed in maniera sistematica tutte le operazioni colturali relative all'intera superficie aziendale assoggettata all'Azione. Il modello facsimile del quaderno di campagna come anche le modalità relative alla compilazione e tenuta dello stesso sono riportate in allegato (ALLEGATO 4)

In caso di Adesione tramite "azioni coordinate" l'attività di coordinamento può essere effettuato anche dalle Province e dagli Enti gestori delle aree protette istituite.

L'agricoltore è tenuto, inoltre, a rispettare su tutta la superficie agricola aziendale le specifiche norme obbligatorie stabilite nel regime di condizionalità di cui agli articoli 4 e 5 e degli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003, e dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e prodotti fitosanitari e di altre specifiche norme

obbligatorie prescritte dalla legislazione nazionale, come previsto all'articolo 39(3) del regolamento (CE) n. 1698/2005.

### *Combinazione degli aiuti*

**Gli aiuti previsti nella presente Azione, se riferiti alla medesima superficie, non sono cumulabili con quelli delle altre Azioni previste nella misura.**

## **5.7 - AZIONE 214.8.a – TUTELA DELLA BIODIVERSITA' AGRARIA ANIMALE**

### **Descrizione dell'Azione**

La presente Azione prevede la corresponsione di un aiuto per i beneficiari che si impegnino ad allevare animali appartenenti alle razze locali autoctone del Lazio in via di estinzione elencate nella tabella 1 (ALLEGATO 6).

### *Tipologia degli impegni*

L'Azione prevede la corresponsione di aiuti per gli allevatori che si impegnino, per le razze di cui alla tab 1, a:

- allevare in purezza i capi per il numero di UBA assoggettati ad impegno;
- allevare le specie animali per il settennio di impegno;
- provvedere a fare iscrivere i capi nei rispettivi libri genealogici o registri anagrafici, ove attivati o, in mancanza, produrre apposita attestazione di appartenenza alle razze elencate nell'allegato n. 6, del presente Avviso, rilasciata dai seguenti enti autorizzati: ARSIAL - Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio o ConsDABI - Consorzio per la Sperimentazione, Divulgazione e Applicazione di Biotecnologie Innovative;
- attuare, su richiesta dell'ARSIAL, un programma di accoppiamento per il miglioramento genetico dell'allevamento. Il programma di accoppiamento dovrà essere predisposto da ARSIAL, ove necessario, per le razze non aventi libro genealogico, e dovrà essere comunicato ai singoli beneficiari e all'Amministrazione regionale entro e non oltre la fine del secondo anno dell'impegno;
- mantenere la consistenza iniziale dell'allevamento, con riferimento agli animali minacciati.

La consistenza iniziale dell'allevamento deve essere mantenuta per tutta la durata dell'impegno, pena la restituzione delle somme corrisposte, e dei relativi interessi legali maturati.

E' comunque possibile sostituire i capi allevati, entro e non oltre 6 mesi dall'evento che produce perdita, con UBA equivalenti della medesima razza aventi le stesse caratteristiche di purezza genealogica.

Le variazioni dei capi della stessa razza a parità di UBA devono essere notificate all'Amministrazione regionale (Area Decentrata Agricoltura) entro e non oltre 10 giorni dall'avvenuta variazione. Per i capi che subentrano è necessario, altresì, presentare il relativo certificato di appartenenza alla razza.

Qualora, per cause di forza maggiore debitamente documentate e riconosciute dall'Amministrazione regionale, non sia possibile rimpiazzare i capi con UBA equivalenti entro sei mesi, l'aiuto già erogato non dovrà essere restituito. Per le annualità successive, verrà erogato un premio corrispondente alle UBA effettivamente presenti in azienda.

La riduzione della consistenza iniziale dell'allevamento per cause di forza maggiore deve essere comunicata dal beneficiario all'Amministrazione regionale, perentoriamente entro 10 giorni dal verificarsi dell'evento o dall'acquisizione della documentazione probante, pena l'attivazione delle procedure di decadenza.

L'allevamento delle UBA di razze locali ammesse all'aiuto può essere effettuato *in situ* o *ex situ*.

Per allevamento "in situ" si intende l'allevamento di animali vivi nel loro areale di produzione, indicato in Tabella (Allegato n. 6).

Per allevamento "ex situ" si intende l'allevamento di animali vivi in areali diversi da quelli di produzione.

I requisiti per accedere all'aiuto previsto dalla presente Azione sono i seguenti:

1. i capi devono appartenere a una o più delle razze locali elencate nella tabella di cui all'allegato 6 del presente avviso;
2. i capi devono avere attitudine alla riproduzione;
3. l'allevamento deve essere effettuato in purezza;
4. i beneficiari devono essere iscritti nella Rete di Conservazione e Sicurezza prevista dall' art. 4 della L.R. n. 15/2000. Tale Rete è costituita da tutti i soggetti pubblici e privati che operano nel campo della conservazione e della moltiplicazione delle razze iscritte nel Registro Volontario Regionale. L'ARSIAL ha il compito di coordinare i soggetti iscritti alla Rete al fine di favorire e promuovere la conservazione *in situ* e in azienda delle entità genetiche iscritte nel Registro Volontario Regionale, garantendo la tutela delle risorse genetiche autoctone. Gli allevatori iscritti alla Rete sopra citata devono dichiararlo al momento della presentazione della domanda nella dichiarazione sostitutiva di cui all'allegato n. 5 del presente Avviso. Gli allevatori che non hanno ancora aderito alla Rete di conservazione e sicurezza hanno l'obbligo di dichiararlo nella dichiarazione sostitutiva di cui all'allegato n. 5 e di presentare domanda di adesione, utilizzando il fac-simile di cui all'allegato n. 7, contestualmente alla domanda di aiuto

L'appartenenza dei singoli capi alle razze locali ammesse all'aiuto deve essere comprovata da una attestazione, rilasciata dall'associazione di allevatori competente, di iscrizione al libro genealogico o registro anagrafico. Per le razze sprovviste di libro genealogico o registro anagrafico, il beneficiario dovrà produrre una attestazione di appartenenza alla razza dei capi, rilasciata dai seguenti enti:

- Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) – Sede centrale Via Rodolfo Lanciani, 38 – 00162 ROMA – indirizzo di posta elettronica: [biodiver@arsial.it](mailto:biodiver@arsial.it) – tel. 06 86273450; 06 86273451; telefax 06 86273270.
- Consorzio per la Sperimentazione, Divulgazione e Applicazione di Biotecniche Innovative (ConsDABI) – Sede legale Azienda Casaldianni – 82020 Circello (Benevento) – indirizzo di posta elettronica: [consdabi@consdabi.org](mailto:consdabi@consdabi.org) - tel. 0824 334300; telefax 0824 334046.

L'attestazione rilasciata dall'associazione di allevatori, da ARSIAL o dal ConsDABI è condizione indispensabile per l'erogazione dell'aiuto e pertanto il beneficiario deve trasmetterla all'Amministrazione regionale entro e non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della domanda di aiuto.

Il beneficiario è tenuto, inoltre, a rispettare le specifiche norme obbligatorie stabilite nel regime di condizionalità di cui agli articoli 4 e 5 e degli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003, e dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e prodotti fitosanitari e di altre specifiche norme obbligatorie prescritte dalla legislazione nazionale, come previsto all'articolo 39(3) del regolamento (CE) n. 1698/2005.

### *Combinazione degli aiuti*

I premi erogati ai sensi della presente Azione sono cumulabili con quelli previsti in tutte le altre Azioni della Misura nell'ambito dei massimali consentiti.

## **5.8 - AZIONE 214.9 .a – TUTELA DELLA BIODIVERSITA' AGRARIA VEGETALE**

### *Descrizione dell'Azione*

La presente Azione prevede la corresponsione di un premio ai beneficiari che si impegnino a coltivare *in situ*/in azienda le varietà locali di specie vegetali in via di estinzione riportate nell'allegato n. 8 del presente Avviso.

Con il presente avviso non sono finanziati gli aiuti previsti dall'Azione 214.9 per l'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio e per la coltivazione *ex situ*, intendendosi per coltivazione *ex situ* la coltivazione in areali diversi da quelli indicati nell'allegato n. 8.

L'elenco delle varietà di cui allegato n. 8, per le quali è possibile la corresponsione degli aiuti ai sensi dell'Azione 214.9.a, è subordinato all'esame ed alla formale approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza del PSR Lazio 2007-2013. Pertanto, l'Amministrazione regionale si riserva di procedere ad eventuali rettifiche dell'elenco, su eventuale indicazioni del Comitato di Sorveglianza, che saranno comunque rese note entro il termine ultimo previsto per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento.



## Tipologia degli impegni

Tale Azione prevede il sostegno:

- 1) alle aziende agricole e ad altri soggetti diversi dagli imprenditori agricoli, che si impegnino a coltivare *in situ* in azienda le varietà elencate (nell'allegato n. 8) al fine di produrre sementi e/o materiale di moltiplicazione secondo uno specifico disciplinare, elaborato dall' ARSIAL - Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio, in collaborazione con il Servizio Fitosanitario Regionale.
- 2) alle aziende agricole e ad altri soggetti diversi dagli imprenditori agricoli che coltivino *in situ* in azienda le varietà locali elencate nell'allegato n. 8.

Nel caso di varietà di vite da vino non ancora iscritte al Catalogo vitivinicolo regionale, può essere ammessa all'aiuto una superficie non superiore a 1000 mq.

L'areale all'interno della quale la coltivazione di ciascuna varietà è considerata *in situ*, è riportato nell'allegato 8. Le superfici coltivate con le varietà locali e le piante isolate assoggettate all'impegno devono essere mantenute tali per tutto il settennio, pena la restituzione delle somme corrisposte nelle precedenti annualità e dei relativi interessi legali maturati.

Qualora per cause di forza maggiore, debitamente documentate, riconosciute dall'Amministrazione regionale, le colture o le piante siano distrutte e non sia possibile reimpiantarle con la medesima varietà, l'aiuto già erogato non dovrà essere restituito. Per le annualità successive, verrà erogato un premio corrispondente alle superfici o al numero di piante effettivo.

La riduzione delle superfici o del numero di piante deve essere comunicata dal beneficiario all'Amministrazione regionale, corredata della documentazione probante, perentoriamente entro 10 giorni dal verificarsi dell'evento o dall'acquisizione della documentazione probatoria, pena l'attivazione delle procedure di decadenza.

L'Azione prevede i seguenti impegni:

- obbligo di coltivare almeno una delle varietà locali elencate nell'allegato 8 per un periodo non inferiore a sette anni;
- effettuare gli interventi e le cure colturali necessari a proteggere e mantenere vitali gli esemplari vegetali oggetto dell'impegno;
- non coltivare OGM al di fuori di quanto previsto dal piano regionale di coesistenza;
- coltivare *in situ* in azienda, laddove scelto dal beneficiario, le varietà locali per produrre sementi e/o materiale di moltiplicazione, seguendo lo specifico disciplinare elaborato da ARSIAL in collaborazione con il Servizio Fitosanitario Regionale.

I disciplinari per la produzione di sementi e/o di materiale di moltiplicazione saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Nelle more della loro pubblicazione, i beneficiari accedono alle agevolazioni previste all'art. 8 "agevolazioni previste" Azione 214.9.a, punto 2).

I requisiti per accedere all'aiuto previsto dalla presente Azione sono i seguenti:

1. le colture e le piante isolate per le quali si richiede l'aiuto devono appartenere ad una o più delle varietà locali elencate nell'allegato n. 8 ed essere coltivate *in situ*;
2. il beneficiario deve essere iscritto nella Rete di Conservazione e Sicurezza prevista dall' art. 4 della l.r. n. 15/2000. Tale Rete è costituita da tutti i soggetti pubblici e privati che operano nel campo della conservazione e della moltiplicazione delle varietà iscritte al Registro Volontario Regionale. L'ARSIAL ha il compito di coordinare i soggetti iscritti alla Rete al fine di favorire e promuovere la conservazione *in situ* e in azienda delle entità genetiche iscritte nel Registro Volontario Regionale garantendo la tutela delle risorse genetiche autoctone. I beneficiari che hanno aderito alla Rete devono dichiararlo al momento della presentazione della domanda aiuto nella dichiarazione sostitutiva di cui all'allegato n. 5. I beneficiari che non hanno ancora aderito alla Rete di conservazione e sicurezza hanno l'obbligo di dichiararlo nella dichiarazione sostitutiva di cui all'allegato n. 5 e di presentare domanda di adesione, utilizzando il fac-simile di cui all'allegato n. 7, contestualmente alla domanda di aiuto.

L'appartenenza del materiale vegetale coltivato a una o più delle varietà elencate nell'allegato n. 8 dovrà essere certificata dall'ARSIAL Sede centrale Via Rodolfo Lanciani, 38 – 00162 ROMA – indirizzo di posta elettronica: [biodiver@arsial.it](mailto:biodiver@arsial.it) – tel. 06 86273450; 06 86273451; telefax 06 86273270.

Tale Agenzia verifica l'appartenenza del materiale genetico coltivato dal richiedente ad una o più delle varietà elencate nell'allegato n. 8 rilascia, su richiesta dell'interessato, la certificazione necessaria ad ottenere l'erogazione dell'aiuto.

In ogni caso l'erogazione dell'aiuto sarà effettuata solo in seguito all'acquisizione da parte dell'Amministrazione regionale del certificato rilasciato da ARSIAL.

Il beneficiario è tenuto, inoltre, a rispettare su tutta la superficie agricola aziendale le specifiche norme obbligatorie stabilite nel regime di condizionalità di cui agli articoli 4 e 5 e degli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003, e dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e prodotti fitosanitari e di altre specifiche norme obbligatorie prescritte dalla legislazione nazionale, come previsto all'articolo 39(3) del regolamento (CE) n. 1698/2005.

### ***Combinazione degli aiuti***

I premi erogati ai sensi della presente Azione sono cumulabili con quelli previsti in tutte le altre Azioni della Misura nell'ambito dei massimali consentiti.

## **5.9 - AZIONE 214.11 – CONSERVAZIONE ED INCREMENTO DELLA SOSTANZA ORGANICA**

### ***Descrizione dell'azione e tipologia degli impegni***

L'Azione prevede i seguenti impegni:

#### **a) Fertilizzazione organica**

- obbligo di effettuare gli apporti di fertilizzanti e/o ammendanti, in misura almeno pari all'80% degli approvvigionamenti complessivi definiti dal piano di fertilizzazione aziendale, utilizzando sostanza organica di pregio derivante dall'utilizzo di uno o più dei seguenti prodotti:

- letame. Per letame, secondo la classificazione riportata dal Decreto interministeriale 7 aprile 2006 (art. 2 – lettera e) , si intende: “effluenti di allevamento palabili, provenienti da allevamenti che impiegano la lettiera; sono assimilati ai letami, se provenienti dall'attività di allevamento:
  - le lettiere esauste di allevamenti avicunicoli;
  - le deiezioni di avicunicoli anche non mescolate a lettiera rese palabili da processi di disidratazione naturali o artificiali che hanno luogo sia all'interno, sia all'esterno dei ricoveri;
  - le frazioni palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, risultanti da trattamenti di effluenti zootecnici di cui all'allegato I, tabella 3;
  - i letami, i liquami e/o i materiali ad essi assimilati, sottoposti a trattamento di disidratazione e/o compostaggio
- ammendante compostato verde (AVC) come definito dal Decreto Legislativo 217 del 29 aprile 2006;
- ammendante compostato misto (ACM), come definito dal Decreto Legislativo 217 del 29 aprile 2006;

In ogni caso i fertilizzanti organici utilizzati dovranno essere caratterizzati da un rapporto tra carbonio e azoto maggiore o uguale a 12.

- obbligo di predisporre un piano di fertilizzazione da elaborare sulla base delle asportazioni e delle dotazioni, sulla base di una specifica analisi del terreno. Dovrà essere definito il livello medio di sostanza organica presente nel terreno e quello che si intende raggiungere a fine impegno, con indicazione dei fertilizzanti, delle dosi, delle modalità di impiego, con i quantitativi minimi di fertilizzante o ammendante da distribuire per ciascun anno di impegno. Per la redazione dei piani di fertilizzazione si rimanda alle

inditazioni riportate nell' allegato 3 del presente avviso che specifica, tra l'altro gli obblighi e gli impegni assunti dal richiedente in merito alla fertilizzazione al momento della sottoscrizione della domanda di aiuto;

- obbligo di limitare le lavorazioni del terreno ad un massimo di 30 cm di profondità. Non sono consentite le lavorazioni che prevedono l'uso dell'aratro e di ogni altra attrezzatura che comporti il rovesciamento del terreno. Sono consentite la ripuntatura, la lavorazione minima del terreno e la semina su sodo.

#### b) Colture intercalari da sovescio

Per le colture erbacee avvicendate:

- obbligo della coltivazione di colture intercalari da sovescio, da seminare almeno due volte nel corso del quinquennio e per almeno tre volte in caso di estensione della durata dell'impegno, per una superficie complessiva, riferita all'intera durata dell'impegno, almeno pari al 80% della intera superficie aziendale;
- divieto di utilizzo, per le colture da sovescio, di prodotti diserbanti, disseccanti, fitosanitari e concimi chimici;
- le colture da sovescio dovranno essere seminate prima del 15 novembre e restare in campo almeno sino al 31 marzo successivo. La coltura dovrà garantire una idonea copertura vegetale.

#### c) Rotazione colturale

- Adottare una rotazione colturale che preveda il ritorno della medesima coltura sullo stesso appezzamento, solo dopo che è intercorso un intervallo di almeno due anni, rispettando una razionale alternanza tra colture miglioratrici e depauperanti; la successione colturale non può prevedere il susseguirsi di due colture depauperanti. Per colture depauperanti si intende i cereali autunno vernini e le altre colture previste dalla circolare AGEA n. ACU2007.232 del 6 aprile 2007;
- la rotazione dovrà prevedere una prato di leguminose di durata almeno biennale o, in alternativa, un avvicendamento almeno quinquennale con la coltivazione di una leguminosa da granella (pisello, fava, lenticchia, cece, lupino e cicerchia) per almeno due anni.

La superficie minima da destinare all'impegno, da intendersi come superficie effettivamente coltivata (SAU), è di 2 ha, che può essere ridotta a 0,5 ha nel caso di aziende con una superficie coperta con serre o tunnel di almeno 3000 mq.

L'adesione alla presente Azione può avvenire anche tramite un'azione coordinata, alla cui applicazione si rimanda a quanto previsto dall'art. 7 "documentazione richiesta".

Nel caso di aziende che aderiscano a progetti coordinati è consentito effettuare analisi del terreno, per la definizione dei piani di fertilizzazione, su appezzamenti omogenei non necessariamente ricadenti in una unica azienda.

L'Azione si applica esclusivamente sui terreni seminativi avvicendati e prevede la possibilità di adesione ad uno o più degli impegni suddetti nel rispetto delle possibili combinazioni di seguito specificate:

- l'impegno a) "fertilizzazione organica" e l'impegno c) "rotazione colturale" possono essere assunti anche singolarmente;
- l'impegno b) "colture da sovescio" può essere assunto solo in combinazione con l'impegno a) "fertilizzazione organica" o con l'impegno c) "rotazione colturale";
- l'impegno a) "fertilizzazione organica", l'impegno b) "colture da sovescio" e l'impegno c) "rotazione colturale"; possono essere applicati in maniera contestuale

Il beneficiario, inoltre, è tenuto a:

- individuare, in via obbligatoria, un tecnico aziendale con adeguata qualifica professionale, annualmente rinominato (Allegato 5), responsabile del servizio di assistenza tecnica aziendale

• presentare un piano di coltivazione aziendale, predisposto sulla base delle disposizioni definite per l'inoltro della domanda di aiuto/pagamento e della relativa documentazione tecnica da presentare a corredo della stessa redatto e sottoscritto dal beneficiario e dal tecnico;

- compilare il "quaderno di campagna" sul quale riportare cronologicamente ed in maniera sistematica tutte le operazioni colturali relative all'intera superficie aziendale. Il modello fac-simile del quaderno di campagna come anche le modalità relative alla compilazione e tenuta dello stesso sono riportate in allegato (ALLEGATO 4)

L'agricoltore è tenuto, inoltre, a rispettare su tutta la superficie agricola aziendale le specifiche norme obbligatorie stabilite nel regime di condizionalità di cui agli articoli 4 e 5 e degli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003, e dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e prodotti fitosanitari e di altre specifiche norme obbligatorie prescritte dalla legislazione nazionale, come previsto all'articolo 39(3) del regolamento (CE) n. 1698/2005.

### Combinazione degli aiuti

Gli aiuti previsti dalla presente Azione possono essere combinati e cumulati, anche nel caso che insistano sulla medesima superficie, con quelli dell'Azione 214.9.a "Tutela della biodiversità agraria vegetale".

Nella medesima azienda, ma su superfici distinte, sono possibili le combinazioni di seguito elencate

214.4 "Conversione dei seminativi in prati, prati-pascoli e pascoli-permanenti"

214.5 "Miglioramento ambientale e conservazione del paesaggio naturale";

214.6 "Coltivazioni a perdere".

## ARTICOLO 6

### Termini e modalità di presentazione delle domande

#### 6.1 Modalità di presentazione

La domanda di aiuto/pagamento per l'accesso al regime di aiuto introdotto con la presente Misura, deve essere presentata utilizzando l'apposita modulistica predisposta dall'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA). Tale domanda dovrà essere compilata sulla base delle istruzioni che la accompagnano.

Il richiedente, per la medesima azienda agricola e nel caso in cui sia prevista l'adesione a più azioni tra loro sincronizzate ovvero con la stessa decorrenza iniziale dovrà compilare una *unica domanda di aiuto/pagamento*. Una sola domanda di aiuto/pagamento dovrà essere presentata anche nel caso in cui l'azienda agricola sia costituita da Unità Tecnico Economiche (UTE) ricadenti in province diverse; in tal caso la domanda dovrà essere inoltrata presso l'Area Decentrata Agricoltura della provincia ove è ubicato il centro aziendale o ricade la parte prevalente dell'azienda agricola.

Nel caso in cui sia prevista l'adesione a più Azioni della presente Misura con impegni tra loro non sincronizzati ovvero avviati in diverse annualità il beneficiario è tenuto alla presentazione di domande distinte di aiuto/pagamento.

La *componente anagrafica e territoriale*, presente nel **fascicolo unico aziendale** di cui al DPR 503/99, costituiscono la base di partenza per la compilazione elettronica delle domande di aiuto. Ne consegue che la domanda potrà essere presentata solo dopo aver costituito o aggiornato il fascicolo aziendale. Tale fascicolo dovrà essere validato prima di procedere alla compilazione della domanda, in modo da garantire coerenza tra i dati dichiarati.

Il fascicolo aziendale dovrà essere gestito:

- per i soggetti che hanno conferito o che intendono conferire un mandato ad un Centro autorizzato di Assistenza Agricola (CAA), dal CAA stesso;

per i soggetti privi del mandato al CAA e per i quali non esiste un fascicolo aziendale, e che non intendano conferire mandato ad un CAA, dalle Aree Decentrate Agricoltura competenti per territorio.

La compilazione e la stampa delle domande come anche l'inoltro (*rilascio informatico*) delle stesse deve essere effettuata in via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'AGEA sul "Portale SIAN".

I beneficiari, per le suddette fasi di compilazione, stampa e rilascio delle domande di aiuto/pagamento possono avvalersi, previo mandato, sia di un *Centro autorizzato di Assistenza Agricola (CAA)* sia del *tecnico* prescelto per l'assistenza aziendale. In quest'ultimo caso, sulla base delle direttive impartite dall'Organismo Pagatore, le procedure da seguire ai fini dell'autorizzazione di tali funzionalità e della attribuzione dei diversi CUAA, sono di seguito riportate:

- i liberi professionisti, che abbiano ricevuto formale incarico da ditte che intendano partecipare al regime di aiuto della presente Misura e che non siano nel contempo anche tecnici operanti presso i CAA autorizzati, devono inviare alla Regione Lazio, Direzione Regionale Agricoltura - Area 06, Via R. R. Garibaldi, n. 7-00145 Roma, anticipandola via telefax al seguente numero 06/51683503, la seguente documentazione:
  - richiesta di abilitazione in cui siano chiaramente riportati i seguenti dati: nome, cognome, luogo e data di nascita, Codice fiscale, recapiti telefonici, fax, indirizzo di posta elettronica, numero di iscrizione all'Ordine od al Collegio Professionale;
  - elenco delle aziende che hanno conferito mandato di rappresentanza al tecnico, indicando per ciascuna azienda il Codice Univoco Azienda Agricola (CUAA);
  - i mandati di rappresentanza di ciascuna azienda con le fotocopie dei documenti di riconoscimento dei deleganti, in corso di validità.
- la documentazione di cui al punto precedente dovrà pervenire al medesimo indirizzo della Direzione Regionale Agricoltura, per l'annualità 2008 entro e non oltre il **28 aprile 2008**, mentre per le annualità successive entro la data del 15 marzo, salvo diverse indicazioni dell'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA).
- la presentazione della documentazione oltre i termini sopra indicati comporterà necessariamente l'obbligo per il beneficiario di rivolgersi ad un CAA autorizzato.

## 6.2 Termini di presentazione

L'articolo 8 del regolamento (CE) 1975/2006 che rinvia all'articolo 11 del regolamento (CE) 796/2004 stabilisce, tra l'altro, le modalità ed i tempi di presentazione delle domande relative ai contratti agroambientali, ed in particolare fissa la data del 15 maggio di ogni anno il termine ultimo per la presentazione delle istanze.

Per l'annualità 2008 le domande di aiuto/pagamento potranno essere presentate già a decorrere dalla pubblicazione del presente avviso pubblico sul sito regionale Internet [www.assagri.it](http://www.assagri.it).

Il termine ultimo per la compilazione on-line sul sistema SIAN ed il relativo invio (rilascio informatico), sia della domanda di aiuto/pagamento relativa all'impegno iniziale, sia della domanda di pagamento per l'aggiornamento (conferma) degli impegni, è fissato al **15 maggio 2008**. A tal fine fa fede la data del protocollo attribuita dal sistema SIAN del "rilascio informatico" della domanda. La Regione, per le annualità successive al 2008, si riserva, sulla base di schemi procedurali condivisi con l'Organismo Pagatore, di anticipare la scadenza del 15 maggio stabilita dalla vigente normativa comunitaria.

Relativamente al primo anno di impegno la domanda di aiuto iniziale ha anche validità quale domanda di pagamento per la richiesta ai fini della liquidazione degli aiuti relativi al I anno.

Per le domande "rilasciate" dal sistema SIAN oltre la scadenza fissata per la presentazione delle domande, in conformità a quanto stabilito dell'articolo 21 del regolamento (CE) 796/04, si procede ad una *riduzione dell'1%* sull'importo dell'aiuto per ogni giorno lavorativo di ritardo, fatti salvi casi di forza maggiore o circostanze eccezionali, entrambi debitamente documentati.

In caso di ritardo oltre i 25 giorni di calendario, la domanda è *irricevibile* e non può più dar luogo alla concessione di alcun aiuto.

Una copia della *domanda cartacea firmata in originale corredata degli allegati tecnici* di cui al successivo articolo dovrà essere inoltrata, entro e non oltre i trenta giorni successivi alla scadenza fissata per la presentazione delle domande, il **15 giugno 2008** per l'annualità 2008, presso le sedi delle Aree Decentrate Agricoltura (ADA) della Regione Lazio competenti territorialmente, di cui di seguito viene riportato il relativo elenco:

- Area Decentrata Agricoltura di Frosinone, Via Adige 41 03100 FROSINONE;
- Area Decentrata Agricoltura di Latina, Via Villafranca 2/D 04100 LATINA;
- Area Decentrata Agricoltura di Rieti, Via Raccuini 21/A 02100 RIETI;
- Area Decentrata Agricoltura di Roma, Via Pianciani 16/A 00185 ROMA;
- Area Decentrata Agricoltura di Viterbo, Via Romiti 80 , 01100 VITERBO

Le domande cartacee inviate oltre il termine suddetto sono considerate *irricevibili* e non possono dar luogo alla concessione di alcun aiuto. Ai fini della valutazione del rispetto dei termini per la presentazione dell'istanza cartacea fa fede la data del timbro postale o, nel caso di recapito a mano, del timbro di "accettazione" apposto dagli uffici regionali preposti.

La domanda di aiuto/pagamento può essere presentata in firma semplice allegando copia fotostatica di un documento di identità del richiedente in corso di validità. Si specifica che la corretta e completa compilazione della domanda di aiuto/pagamento è presupposto fondamentale per la definizione dell'esito istruttorio.

Le domande devono essere inoltrate alle suddette Aree Decentrate in relazione alla localizzazione territoriale dei fondi coltivati. Qualora i terreni oggetto di domanda di aiuto siano ubicati in più province regionali la domanda dovrà essere inoltrata presso l'Area Decentrata ove ricade la sede del centro aziendale o la parte prevalente dell'azienda agricola.

Si precisa che per le domande rilasciate informaticamente oltre il 15 maggio 2008, e comunque non oltre le ore 24 del 9 giugno 2008 la domanda cartacea ed i relativi allegati dovranno pervenire entro i successivi 30 giorni di calendario dalla data del rilascio informatico. Oltre tale termine la domanda non è ricevibile e non può più dar luogo alla concessione di alcun aiuto.

Nel caso un imprenditore conduca aziende localizzate in più regioni, potrà presentare tante richieste quante sono le regioni su cui le aziende sono ubicate. Ove un'azienda sia situata nella zona di confine tra due o più regioni, con corpi fondiari contigui, dovrà essere presentata una sola domanda nella regione ove ricade la maggior parte della SAU e gli impegni sottoscritti faranno riferimento al Programma di Sviluppo Rurale della stessa. In quest'ultimo caso l'agricoltore dovrà comunicare tale situazione alla Regione interessata.

In conformità con quanto previsto dall'art. 15 del regolamento 796/2004 le domande di aiuto/pagamento possono essere modificate rispetto alla domanda iniziale o all'ultima domanda valida per:

- variare le parcelle dichiarate e richieste a premio, anche in aumento;
- rettificare l'uso delle parcelle dichiarate e richieste a premio.

Sono altresì consentite le correzioni di documenti o contratti che abbiano attinenza con le modifiche sopra indicate.

Tali variazioni sono ammesse entro e non oltre la data del **31 maggio 2008**. La domanda cartacea ed i relativi allegati dovranno pervenire entro i successivi 30 giorni di calendario dalla data del rilascio informatico. Oltre tale termine la domanda non è ricevibile e non può più dar luogo alla concessione di alcun aiuto.

In applicazione a quanto stabilito dagli artt. 22 e 68 del regolamento 796/2004 la domanda di aiuto/pagamento o parte di essa può essere revocata per iscritto in qualsiasi momento.

Tali revoche non sono ammesse nel caso in cui il beneficiario sia stato informato di irregolarità riscontrate nella domanda di aiuto o nel corso di controlli in loco e a seguito della comunicazione da parte dell'Amministrazione della data del controllo in azienda.

Le domande di aiuto/pagamento possono essere modificate dal richiedente in qualsiasi momento dopo la loro presentazione in caso di *errori palesi*, in applicazione a quanto disposto dall'art. 4 del regolamento (CE) 1975/2006.

### 6.3 Annualità successive

Per le annualità successive alla prima, il beneficiario è tenuto alla presentazione di una domanda di pagamento (domanda di conferma) per l'aggiornamento annuale degli impegni, che costituisce il presupposto per la liquidazione dell'aiuto nell'anno di riferimento. Pertanto, la mancata presentazione o la presentazione oltre il termine ultimo stabilito, comporta il non pagamento dell'annualità di riferimento. Rimane fermo che il mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni di impegno previste nel presente Avviso, costituiscono elemento per la pronuncia della decadenza dagli aiuti con eventuale restituzione degli indebiti percepiti.

### 6.4 Ampliamento degli impegni

E' consentito procedere all'ampliamento dell'impegno, ossia la domanda iniziale può essere integrata, nelle annualità successive, con altre superfici. Non è consentito l'ampliamento delle UBA dichiarate nella domanda di aiuto/pagamento (domanda iniziale). Gli impegni dovranno essere sincronizzati con la domanda iniziale e da ciò consegue che il quinquennio/settennio di riferimento decorre, per tutte le superfici assoggettate, dal termine previsto per la presentazione della domanda di I annualità.

In conformità a quanto previsto dall'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1974/2006 il beneficiario può procedere ad una estensione dell'impegno a condizione che la superficie aggiuntiva per la quale viene richiesto l'ampliamento:

- comporti vantaggi certi dal punto di vista ambientale;
- sia giustificata quanto alla natura dell'impegno, alla durata del periodo restante e alla dimensione della superficie aggiuntiva;
- non comprometta l'efficace verifica del rispetto dei requisiti stabiliti per la concessione dell'aiuto.

Pertanto, sono consentiti ampliamenti non oltre il **III anno** d'impegno, elevato al **V anno** per impegni di durata settennale, e per una superficie aggiuntiva che dovrà essere sostanzialmente inferiore alla superficie originaria e comunque non superiore **al 30%** della superficie già assoggettata ad impegno iniziale.

Il beneficiario è tenuto, per le modificazioni intervenute successivamente alla presentazione della domanda di aiuto/pagamento, ad aggiornare il fascicolo unico aziendale. Per le superfici in eccesso alla soglia del 30% non è corrisposto l'aiuto. Il beneficiario è tenuto, altresì, a comunicare alla competente Arca Decentrata Agricoltura le avvenute variazioni. L'aggiornamento del fascicolo aziendale come anche la comunicazione alla competente Area Decentrata deve essere effettuata entro i due mesi successivi al momento in cui è intervenuta la variazione.

### 6.5 Trasformazione dell'impegno

Nelle annualità successive a quella di impegno iniziale, conformemente a quanto previsto nell'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1974/2006, è consentita la sostituzione dell'impegno originario con un nuovo impegno, solo se questo viene applicato all'insieme della superficie in questione e per condizioni di impegno non meno rigorose di quelle iniziali.

La trasformazione dell'impegno, ossia il cambio da una Azione ad un'altra della presente Misura del Piano di Sviluppo Rurale da effettuarsi nell'arco del quinquennio o (settennio), può essere autorizzata esclusivamente nei casi di seguito specificati:

- Trasferimenti dall'Azione 214.1 "produzione integrata" all'Azione 214.2 "agricoltura biologica";
- Trasferimenti dall'Azione 214.1 "produzione integrata" o 214.2 "agricoltura biologica" all'Azione 214.4 "riconversione dei seminativi in prati, prati-pascoli e pascoli". Nel caso di trasferimento da 214.2 a 214.4 la superficie oggetto di trasferimento dovrà comunque essere assoggettata al metodo di produzione biologico (regolamento CEE 2092/91 e sue successive modifiche ed integrazioni);
- Trasferimenti dall'Azione 214.6 "coltivazioni a perdere" all'Azione 214.2 "agricoltura biologica";



per l'Azione 214.11 relazione tecnico-descrittiva degli interventi che si intendono realizzare per l'attuazione dell'Azione, sottoscritti dal richiedente e da un tecnico di adeguata qualifica professionale

2. planimetria aziendale predisposta sulla base delle mappe catastali con indicazione delle particelle ed individuazione degli appezzamenti delimitati da elementi fisici permanenti (siepi, fossi, strade, ecc.) Sugli appezzamenti così definiti dovranno essere indicate le colture arboree, le erbacee presenti e/o le piante isolate in coerenza con quanto dichiarato nella domanda di aiuto/pagamento. Tali planimetrie dovranno essere sottoscritte dal tecnico responsabile del servizio di assistenza tecnica ove previsto. La documentazione di cui al presente punto non viene richiesta nel caso dell'adesione all'Azione 214.8.a
3. modello di impegno tecnico, da compilare sulla base del modello di cui all'allegato 9 per le Azioni 214.1, 214.2 e 214.11;

I contratti di affitto scritti o verbali ed il comodato d'uso, utilizzati per la dimostrazione della disponibilità delle superfici, devono essere registrati entro e non oltre i 30 giorni successivi alla data di presentazione della domanda di aiuto.

La documentazione relativa alla disponibilità dei fondi agricoli assoggettati ad impegno e dichiarati in domanda, sulla base della quale è stato costituito ed aggiornato il fascicolo unico aziendale di cui al DPR 503/99, dovrà essere custodita e resa disponibile per eventuali controlli, presso il Centro autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) o altra struttura autorizzata, la cui denominazione e sede dovrà essere indicata dal richiedente nell'ambito delle dichiarazioni di cui all'allegato 5. La documentazione dovrà essere conservata per almeno 5 anni dalla fine dell'impegno.

La documentazione di cui ai punti 1 e 2 deve essere presentata annualmente a corredo della domanda di pagamento per l'aggiornamento annuale degli impegni.

Nel caso in cui il beneficiario abbia richiesto aiuti per superfici foraggere correlati alla presenza di bestiame aziendale e nel caso di aiuti corrisposti per UBA, lo stesso è tenuto a comunicare all'Amministrazione competente per territorio, del momentaneo spostamento dei capi dall'azienda, come nel caso della transumanza, con indicazione precisa della sede sostitutiva

Oltre a quanto già sopra indicato, nel caso di adesione alle Azioni 214.8.a e 214.9.a si richiede:

per l'Azione 214.8.a:

- Attestazione, per i capi per i quali si richiede l'aiuto, di iscrizione al libro genealogico o registro anagrafico, rilasciata dall'Associazione di allevatori competente, oppure di appartenenza alla razza, rilasciata da ARSIAL o dal ConsDABI. Tale attestazione può essere presentata anche successivamente alla domanda di aiuto ma deve essere trasmessa all'Amministrazione regionale entro e non oltre 3 mesi dalla presentazione della domanda di aiuto.
- Domanda di adesione alla Rete di Conservazione e Sicurezza, obbligatoria nel caso il beneficiario non vi sia già iscritto, sottoscritta dal richiedente, da compilarsi utilizzando il fac-simile allegato (ALLEGATO 7);

per l'Azione 214.9.a

- Certificato di appartenenza delle colture o delle piante isolate per le quali si richiede l'aiuto alle varietà elencate nell'allegato n. 8, rilasciato da ARSIAL. Tale attestazione può essere presentata anche successivamente alla domanda di aiuto ma deve essere acquisita dall'Amministrazione regionale entro e non oltre l'erogazione del premio.
- Domanda di adesione alla Rete di Conservazione e Sicurezza, obbligatoria nel caso il beneficiario non vi sia già iscritto, sottoscritta dal richiedente, da compilarsi utilizzando il fac-simile allegato (ALLEGATO 7)

## 7.2 Documentazione da presentare nel corso dell'annualità di impegno

Nel corso dell'annata agraria, nel periodo compreso tra la presentazione della domanda ed il suo rinnovo annuale, possono ricorrere alcune circostanze o situazioni che essendo correlate agli impegni assunti dal beneficiario comportino per lo stesso l'osservanza di alcuni adempimenti

Di seguito si riportano alcune particolari casistiche:

### 7.2.1 Variazioni colturali e di UBA

Qualora, dopo la presentazione della domanda di aiuto/pagamento si verificano delle variazioni rispetto a quanto dichiarato nel piano colturale, il beneficiario è tenuto ad aggiornare il fascicolo aziendale, sulla base delle indicazioni fornite dall'Organismo Pagatore Nazionale, ed a comunicarle tempestivamente all'Area Decentrata Agricoltura competente per territorio. Tale comunicazione dovrà riportare le medesime informazioni previste dal quadro P "Utilizzo delle superfici aziendali" del modello di domanda. In particolare dovrà essere posta attenzione a riportare negli appositi riquadri, il numero della domanda di aiuto/pagamento ed il CUA a cui si riferisce la variazione.

Tale documento sostituisce integralmente quello inoltrato dal beneficiario in sede di presentazione della domanda di aiuto/pagamento e, pertanto, la liquidazione degli aiuti previsti e l'effettuazione dei controlli saranno effettuati sulla base delle variazioni colturali intervenute e comunicate dal richiedente.

Nel caso delle variazioni che interessino le Azioni 214.8.a e 214.9.a si rinvia a quanto già disposto nell'art. 5 "Descrizione delle Azioni, tipologia degli impegni e combinazione degli aiuti".

### 7.2.2 Trasferimento dell'azienda

Qualora nel periodo di impegno il beneficiario trasferisca, totalmente o parzialmente, la sua azienda o le UBA ad altro soggetto, quest'ultimo può succedere nell'impegno per il restante periodo. In assenza del trasferimento di impegno agroambientale, il beneficiario ha l'obbligo di rimborsare gli aiuti precedentemente percepiti, relativamente al terreno o UBA oggetto di trasferimento, secondo le modalità appositamente definite.

Il subentrante, inoltre, può proseguire nell'impegno solo se la superficie o le UBA oggetto di trasferimento, considerate singolarmente o in aggiunta a superficie già in suo possesso, abbiano un'estensione complessiva almeno pari alla superficie/UBA minima prevista come requisito di ingresso alle varie Azioni.

Nel caso di trasferimento, totale o parziale dell'azienda, il concedente è tenuto a comunicare all'Area Decentrata Agricoltura territorialmente competente, entro il termine di due mesi dal momento del trasferimento, la variazione intervenuta. Anche il subentrante, nel caso intenda proseguire l'impegno, dovrà comunicare la propria disponibilità. Il trasferimento dell'azienda o di parte di essa, comporta l'obbligo da parte del subentrante di inoltrare all'Area Decentrata Agricoltura territorialmente competente, l'apposito modello dell'Organismo Pagatore (AGEA). Tale modello dovrà essere compilato in ogni sua parte ed in particolare dovrà riportare l'indicazione relativa al "Cambio di beneficiario". Resta inteso l'obbligo del subentrante di mantenere l'impegno per la durata residua necessaria a completare il quinquennio/settennio di impegno assunto con la domanda iniziale.

Nel caso di cessazione definitiva dell'attività agricola da parte del beneficiario, adeguatamente motivata e tale da non permettere il prosieguo degli impegni assunti, in coerenza con quanto disposto all'art. 44 paragrafo 2 lettera a) del regolamento CE 1974/06, l'Amministrazione non procederà al recupero delle somme precedentemente erogate se il beneficiario abbia già adempiuto ad una parte significativa del suo impegno ed in particolare per un periodo pari ad almeno **tre anni**, elevato a **cinque anni** per gli impegni settennali, a decorrere dalla data di impegno iniziale.

## 7.3 Documentazione integrativa per le persone giuridiche

Nel caso il richiedente sia una persona giuridica, oltre a quanto specificato al precedente paragrafo 5.1, è necessario presentare la seguente documentazione integrativa:

- **Società**

- verbale dell'organo sociale, *laddove esistente*, dal quale risulti la decisione, a termine di Statuto, di avanzare la richiesta ed il mandato conferito al Presidente.

- altri documenti integrativi ritenuti eventualmente necessari dagli Uffici istruttori.

- **Enti pubblici:**

- deliberazione dell'Organo preposto con il quale si stabilisce di aderire ad una o più delle azioni della presente misura e si conferisce mandato, a termine di statuto, al legale rappresentante di avanzare la domanda e sottoscrivere gli impegni relativi.

## ARTICOLO 8

### Agevolazioni previste

La Misura prevede a fronte dell'impegno assunto dal beneficiario per una o più delle Azioni previste, la corresponsione di aiuti, calcolati su base forfettaria, da erogarsi annualmente, per l'intera durata del periodo di impegno, per unità di superficie, per numero di piante e/o numero di UBA

Quale norma a carattere generale si specifica che, prescindendo dal tipo di combinazione tra più Azioni che il beneficiario può attivare in applicazione delle possibilità operative previste nella presente Misura, il livello di aiuto massimo erogabile, per la medesima superficie, non può oltrepassare i limiti di seguito specificati:

- colture annuali - 600 euro/ha
- colture perenni specializzate - 900 euro/ha
- altri usi dei terreni - 450 euro/ha

Altresi, nel caso di combinazioni di Azioni attivate nella stessa azienda e che interessano superfici distinte, il premio massimo erogabile per azienda non può essere superiore al prodotto derivante dalla SAU ed i massimali stabiliti in funzione della tipologia colturale.

Per ciascuna Azione viene di seguito specificato il livello degli aiuti nonché le possibili combinazioni che possono realizzarsi tra le varie Azioni di cui si compone la Misura.

#### 8.1 - AZIONE 214.1 – PRODUZIONE INTEGRATA

##### Intensità dell'aiuto

E' prevista la corresponsione di un aiuto annuale, distinto in base alla modalità di accesso 214.1.a e 214.1.b, come riportato in Tabella A.

TABELLA A - AZIONE 214.1 "PRODUZIONE INTEGRATA" RIPARTIZIONE DEI PREMI DISTINTI PER GRUPPI DI COLTURE. PREMI ESPRESSI IN EURO/HA/ANNO

##### AZIONE 214.1.a "MANTENIMENTO DELLA PRODUZIONI INTEGRATA

GRUPPI DI COLTURE	GRUPPO A (1)	GRUPPO B (2)	GRUPPO C (3)	GRUPPO D (4)	GRUPPO E (5)
LIVELLI DI AIUTO (EURO/HA)	110	240	440	290	530

## AZIONE 214.1.b "INTRODUZIONE DELLA PRODUZIONE INTEGRATA"

GRUPPI DI COLTURE	GRUPPO A (1)	GRUPPO B (2)	GRUPPO C (3)	GRUPPO D (4)	GRUPPO E (5)
LIVELLI DI AIUTI (EURO/HA)	120	260	480	330	580

## (1): ESSENZE VEGETALI INCLUSE NEL GRUPPO A

- CEREALI** : Frumento duro e tenero, altro frumento (grano e frumento segalato), Orzo, Segale, Avena, Grano saraceno, Miglio e Scagliola, Farro, Sorgo.
- SEMI OLEOSI**: Colza, Ravizzone, Girasole, Soia.
- PIANTE PROTEICHE**: Piselli, Fave e favette, Lupini dolci.
- FORAGGERE**: Erba medica, trifoglio, Sulla, Lupinella, Erbaio di graminacee, Erbaio di leguminose, Erbaio misto ed altre foraggere avvicendate
- PIANTE OLEIFERE**: arachidi, ricino

## (2) : ESSENZE VEGETALI INCLUSE NEL GRUPPO B

- CEREALI**: Mais (compreso mais a maturazione cerosa)
- COLTURE INDUSTRIALI**: Barbabietola, Pomodoro, Tabacco, Patata, piante da fibra (canapa, ecc)
- PIANTE OFFICINALI ED AROMATICHE**. In tale raggruppamento sono comprese le essenze erbacee ed arbustive destinate in via esclusiva ad usi farmaceutici e aromatici.

## (3) : ESSENZE VEGETALI INCLUSE NEL GRUPPO C

- Colture orticole in pieno campo e protette e piccoli frutti

## (4) ESSENZE VEGETALI INCLUSE NEL GRUPPO D

- Actinidia, Olivo, Albicocco, Ciliegio

## (5) ESSENZE VEGETALI INCLUSE NEL GRUPPO E

- Nocciolo, Vite da tavola e da vino, Pesco, Melo, Pero, Susino, Agrumi

Gli aiuti si limitano esclusivamente alle colture incluse in uno dei gruppi sopra indicati riconducibili alle relative tabelle dei premi, ed a condizione che per le medesime siano previste le norme tecniche in materia di prodotti fitosanitari e fertilizzanti.

Le economie di scala che si realizzano nella fase applicativa dell'azione comportano, a livello aziendale, una riduzione dei costi aggiuntivi direttamente proporzionale all'aumento della superficie agricola impegnata. In ragione di ciò è introdotto un coefficiente di regressione che, sulla base di scaglioni di ampiezza predefiniti, comporta una riduzione percentuale del premio complessivo spettante all'azienda per azione, così come di seguito specificato:

SCAGLIONE	coefficiente di regressione
Sino a 50 ettari	0
Da 50,01 a 100 ettari	-15%
Da 100,01 a 150 ettari	-20%
Da 150 a 200 ettari	-25%
Oltre 200,01 ettari	-30%

L'applicazione del coefficiente di regressione comporta una riduzione percentuale dell'aiuto da calcolarsi in funzione dello scaglione di riferimento. Per l'individuazione dell'importo complessivo da considerare per il calcolo della riduzione percentuale deve essere considerato il premio medio unitario (Vedi esempio per la Azione 214.2)

L'azienda agricola da prendere a riferimento è quella riconducibile al soggetto richiedente, sia esso persona fisica o giuridica, per un'ampiezza complessiva pari alla sommatoria di tutte le superfici aziendali in possesso al beneficiario come risultanti dal fascicolo aziendale elettronico di cui al DPR 503/99, limitatamente alle Unità Tecnico Economiche (UTE) ricadenti nel territorio della regione Lazio per le quali ricorre l'obbligo di assoggettamento all'impegno (tutte le UTE di una medesima provincia).


**8.2 - AZIONE 214.2 - AGRICOLTURA BIOLOGICA**
**Intensità dell'aiuto**

E' prevista la corresponsione di un aiuto annuale, distinto in base alla modalità di accesso 214.2.a e 214.2b) come riportato in Tabella B

**TABELLA B - AZIONE 214.2 AGRICOLTURA BIOLOGICA**  
**RIPARTIZIONE DEI PREMI DISTINTI PER GRUPPI DI COLTURE. PREMI ESPRESSI IN EURO/HA/ANNO**

**AZIONE 214.2.a. - MANTENIMENTO AGRICOLTURA BIOLOGICA**

<b>GRUPPI DI COLTURE</b>	<b>GRUPPO A (1)</b>	<b>GRUPPO B (2)</b>	<b>GRUPPO C (3)</b>	<b>GRUPPO D (4)</b>	<b>GRUPPO E (5)</b>	<b>GRUPPO F (6)</b>
<b>LIVELLI DI AIUTO (EURO/HA)</b>	150	300	550	355	695	290

**AZIONE 214.2.b - "INTRODUZIONE AGRICOLTURA BIOLOGICA"**

<b>GRUPPI DI COLTURE</b>	<b>GRUPPO A (1)</b>	<b>GRUPPO B (2)</b>	<b>GRUPPO C (3)</b>	<b>GRUPPO D (4)</b>	<b>GRUPPO E (5)</b>	<b>GRUPPO F (6)</b>
<b>LIVELLI DI AIUTO (EURO/HA)</b>	165	330	600	390	770	320

**(1): ESSENZE VEGETALI INCLUSE NEL GRUPPO A**

- CEREALI** : Frumento duro e tenero, altro frumento (grano e frumento segalato), Orzo, Segale, Avena, Grano saraceno, Miglio e Scagliola, Farro, Sorgo.
- SEMI OLEOSI**: Colza, Ravizzone, Girasole, Soia.
- PIANTE PROTEICHE**: Piselli, Fave e favette, Lupini dolci.
- FORAGGERE**: Erba medica, trifoglio, Sulla, Lupinella, Erbaio di graminacee, Erbaio di leguminose, Erbaio misto, altre foraggere avvicendate, prati prati-pascoli e pascoli non avvicendati \*
- PIANTE OLEIFERE**: arachidi, ricino

\*: Per i **prati prati-pascoli e pascoli non avvicendati** ricadenti in aree della Rete Natura 2000 il premio è ridotto a 135 euro/ha

**(2) : ESSENZE VEGETALI INCLUSE NEL GRUPPO B**

- CEREALI**: Mais, (compreso mais a maturazione cerosa)
- COLTURE INDUSTRIALI**: Barbabietola, Pomodoro, Patata, Pianta da fibra (canapa, etc)
- foraggiere avvicendate con zootecnica biologica
- PIANTE OFFICINALI ED AROMATICHE** In tale raggruppamento sono comprese le essenze erbacee ed arbustive destinate in via esclusiva ad usi farmaceutici e aromatici.

**(3) : ESSENZE VEGETALI INCLUSE NEL GRUPPO C**

Colture orticole in pieno campo, protette e piccoli frutti

**(4) ESSENZE VEGETALI INCLUSE NEL GRUPPO D**

Actinidia, Olivo, Albicocco, Ciliegio.

**(5) ESSENZE VEGETALI INCLUSE NEL GRUPPO E**

Nocciolo, Vite da tavola e da vino, Pesco, Susino, Melo, Pero, Agrumi

**(6) ESSENZE VEGETALI INCLUSE NEL GRUPPO F**

Castagno da frutto, Noce da frutto

Gli aiuti si limitano esclusivamente alle colture incluse in uno dei gruppi indicati nella Tabella B

Per le aziende iscritte od in possesso dei requisiti per essere iscritte nella sezione "aziende in conversione" dell'Albo regionale degli operatori dell'Agricoltura biologica, il premio è pari al 100% di quello previsto nella tabella B, sia per l'azione 214.2.a che per la 214.2.b.

Le economie di scala che si realizzano nella fase applicativa dell'azione comportano, a livello aziendale, una riduzione dei costi aggiuntivi direttamente proporzionale all'aumento della superficie agricola impegnata. In ragione di ciò è introdotto un coefficiente di regressione che, sulla base di scaglioni di ampiezza predefiniti, comporta una riduzione percentuale del premio complessivo spettante all'azienda per l'Azione, così come di seguito specificato:

SCAGLIONE	COEFFICIENTE DI REGRESSIONE
Sino a 50 ettari	0
Da 50,01 a 100 ettari	-15 %
Da 100,01 a 150 ettari	-20 %
Da 150,01 a 200 ettari	-25 %
Oltre 200,01 ettari	-30 %

L'applicazione del coefficiente di regressione comporta una riduzione percentuale dell'aiuto da calcolarsi in funzione dello scaglione di riferimento. Si specifica, altresì, che:

- per la definizione del montante finanziario, ovvero per la individuazione dell'importo complessivo da prendere a riferimento per il calcolo della riduzione percentuale, va utilizzato il premio medio unitario concesso all'azienda;
- l'azienda agricola da prendere a riferimento è quella riconducibile al soggetto richiedente, sia esso persona fisica o giuridica, per un'ampiezza complessiva pari alla sommatoria di tutte le superfici aziendali in possesso al beneficiario come risultanti dal fascicolo aziendale elettronico di cui al DPR 503/99, limitatamente alle Unità Tecnico Economiche (UTE) ricadenti nel territorio della regione Lazio per le quali ricorre l'obbligo di assoggettamento all'impegno (tutte le UTE di una medesima provincia).

Per una migliore esplicitazione delle modalità di calcolo si riporta il seguente esempio:

**ESEMPIO**

1. Azienda, che aderisce all'Azione F.2.a "Mantenimento dell'Agricoltura Biologica" costituita da 126 ha di superficie ammissibile, così coltivati:
  - 40 ettari a frumento
  - 15 ettari a vite
  - 30 ettari a mais
  - 41 ettari a oliveto
  
2. Il montante finanziario ovvero l'importo complessivo sul quale calcolare la riduzione percentuale derivante dall'applicazione del coefficiente di regressione è così definito:
 

ha 40 x 150 euro/ha =	6.000 euro	totali per il frumento	+
ha 15 x 695 euro/ha =	10.425 euro	totali per la vite	+
ha 30 x 300 euro/ha =	9.000 euro	totali per il mais	+
ha 41 x 355 euro/ha =	14.555 euro	totali per l'olivo	=

TOTALE                      39.980 EURO
  
3. Il premio medio unitario aziendale è pari a:  
 importo complessivo 39.980 euro : 126 ettari = 317,3 euro
  
4. Riduzione percentuale del premio complessivo spettante all'azienda:
  - a) I° scaglione (1-50 ettari)      → 317,3 €/ha x 50 ha = 15.865 euro  
 riduzione I° scaglione:      15.865 € - (0%) = 0 euro
  - b) II° scaglione (50,01-100 ettari) → 317,3 €/ha x 50 ha = 15.865 euro  
 riduzione II° scaglione:      15.865 € - (-15%) = 2.379,75 euro
  - c) III° scaglione (100,01-150 ettari) → 317,3 €/ha x 26 ha = 8.249,8 euro  
 riduzione III° scaglione:      8249,8 € - (-20%) = 1649,96 euro  

TOTALE DECURTAZIONE: 4029,71 euro
  
5. Totale premio spettante azienda :  
 39.980 euro – 4029,71 euro = 35.950,29

### 8.3 - AZIONE 214.3 GESTIONE DEL SUOLO

#### Intensità dell'aiuto

Gli importi erogabili annuali per singolo intervento sono:

- Intervento a) euro 100/ ettaro ridotto ad 80 euro/ha nel caso di combinazione con le Azioni 214.1 e 214.2 ;
- Intervento b) euro 150/ettaro, ridotto a 100 euro/ha nel caso in cui la coltura che segue la vegetazione di copertura sia una coltura autunno-vernina. Tali importi sono ridotti del 20% nel caso di combinazione con le Azioni 214.1 e 214.2

Le economie di scala che si realizzano nella fase applicativa dell'Azione comportano, a livello aziendale, una riduzione dei costi aggiuntivi direttamente proporzionale all'aumento della superficie agricola impegnata. In ragione di ciò è introdotto un coefficiente di regressione che, sulla base di scaglioni di ampiezza predefiniti, comporta una riduzione percentuale del premio complessivo spettante all'azienda per l'Azione, così come di seguito specificato:

SCAGLIONE	COEFFICIENTE DI REGRESSIONE
Sino a 50 ettari	0
Da 50,01 a 100 ettari	-15 %
Da 100,01 a 150 ettari	-20 %
Da 150,01 a 200 ettari	-25 %
Oltre 200,01 ettari	-30 %

L'applicazione del coefficiente di regressione comporta una riduzione percentuale dell'aiuto da calcolarsi in funzione dello scaglione di riferimento. Per l'individuazione dell'importo complessivo da prendere a riferimento per il calcolo della riduzione percentuale va utilizzato il premio medio unitario concesso all'azienda (vedere esempio per l'azione 214.2).

L'azienda agricola da prendere a riferimento è quella riconducibile al soggetto richiedente, sia esso persona fisica o giuridica, per un'ampiezza complessiva pari alla sommatoria di tutte le superfici aziendali in possesso al beneficiario come risultanti dal fascicolo aziendale elettronico di cui al DPR 503/99, limitatamente alle Unità Tecniche Economiche (UTE) ricadenti nel territorio della regione Lazio per le quali ricorre l'obbligo di assoggettamento all'impegno (tutte le UTE di una medesima provincia).

#### 8.4 - AZIONE 214.4 – CONVERSIONE DEI SEMINATIVI IN PRATI, PRATI-PASCOLI E PASCOLI

##### **Intensità dell'aiuto**

L'aiuto annuale è pari a 300 euro/ha per superfici convertite ex novo.

#### 8.5 - AZIONE 214.5 MIGLIORAMENTO AMBIENTALE E CONSERVAZIONE DEL PAESAGGIO RURALE.

##### **Intensità dell'aiuto**

**Il premio annuo, erogato su base forfettaria, commisurato alla superficie destinata all'impegno, è previsto come segue:**

- per gli interventi di cui ai precedenti punti da 1 a 4, 0,20 euro/mq;
- per gli interventi di cui ai punti 5 e 6 0,15 euro/mq

In ogni caso il premio massimo erogabile è di 450 euro/ha da calcolarsi sulla base dell'intera SAU aziendale.

#### 8.6 - AZIONE 214.6 – COLTIVAZIONI A PERDERE

##### **Intensità dell'aiuto**

L'aiuto annuale, commisurato alla superficie destinata all'impegno, è di 270 euro/ha

Il premio è ridotto a 210 euro/ha nel caso in cui la coltura che segue la coltivazione a perdere è una coltura autunno-vernina.

Sono esclusi dal sostegno della presente Azione i concessionari delle aziende faunistico venatorie.

#### 8.7 - AZIONE 214.8.a "TUTELA DELLA BIODIVERSITA' AGRARIA ANIMALE"

##### **Intensità dell'aiuto**

La presente Azione prevede, a fronte dell'impegno assunto dal beneficiario, la corresponsione di un aiuto pari a **Euro 200/UBA** (Unità di Bestiame Adulto), da erogarsi annualmente, per l'intera durata del settennio di impegno. L'indice di conversione dei capi animali in UBA è riportato nella tabella di cui all'articolo n. 3 del presente Avviso nella sezione - disposizioni comuni a tutte le Azioni.

Il premio è sempre erogato sulla base degli animali effettivamente allevati in azienda e può essere relativo anche a frazioni di UBA.

La consistenza minima degli animali da assoggettare ad impegno dovrà essere almeno pari a 0.5 UBA.

### 8.8 - AZIONE 214.9.a "TUTELA DELLA BIODIVERSITA' AGRARIA VEGETALE"

#### Intensità dell'aiuto

L'Azione prevede a fronte dell'impegno assunto dal beneficiario per una o più delle tipologie di intervento previste, la corresponsione di aiuti da erogarsi annualmente, per l'intera durata del periodo settennale di impegno.

Il premio viene erogato annualmente secondo quanto di seguito indicato.

- 1) Nel caso di beneficiari che si impegnino a coltivare *in situ*/in azienda, vegetali delle varietà locali, elencate nell'allegato 8 del presente Avviso, al fine di produrre sementi e/o materiale di moltiplicazione secondo uno specifico disciplinare elaborato dall'ARSIAL in collaborazione con il Servizio Fitosanitario Regionale, il premio annuale è di 300 euro/ha per i cereali e le altre colture seminative elevato a 600 euro/ha per le colture ortive, e 900 euro/ha per le colture arboree e per le altre colture perenni specializzate. Nel caso di piante isolate di specie arboree, fino a un numero massimo di 5 piante per azienda e varietà, il premio è di 90 euro/pianta. Nelle more della pubblicazione dei disciplinari, i beneficiari che si impegnino a produrre sementi e/o materiali di moltiplicazione accedono alle agevolazioni previste al punto successivo per la coltivazione *in situ*/in azienda.
- 2) Nel caso di beneficiari che coltivino *in situ*/in azienda vegetali delle varietà locali elencate nell'allegato 8 del presente Avviso, il premio annuale è di 250 euro/ha per i cereali e le altre colture seminative, elevato a 500 euro/ha per le colture ortive e di 800 euro/ha per le colture arboree e per le altre colture perenni specializzate.  
Nel caso di piante isolate di specie arboree, fino a un numero massimo di 5 piante per varietà, il premio è di 70 euro/pianta.

### 8.9 - AZIONE 214.11- CONSERVAZIONE ED INCREMENTO DELLA SOSTANZA ORGANICA.

#### Intensità dell'aiuto

Gli importi annui erogabili per le superfici assoggettate ad impegno sono:

- impegni a) e c) assunti singolarmente: 100 euro/ha;
- impegni combinati a) + b) + c): 250 euro/ha;
- impegno a) + impegno b): 150 euro/ha;
- impegno b) + impegno c): 150 euro/ha.

Le economie di scala che si realizzano nella fase applicativa dell'Azione comportano, a livello aziendale, una riduzione dei costi aggiuntivi direttamente proporzionale all'aumento della superficie agricola impegnata. In ragione di ciò è introdotto un coefficiente di regressione che, sulla base di scaglioni di ampiezza predefiniti, comporta una riduzione percentuale del premio complessivo spettante all'azienda per Azione, così come di seguito specificato:

SCAGLIONE	coefficiente di regressione
Sino a 50 ettari	0
Da 50,01 a 100 ettari	-15%
Da 100,01 a 150 ettari	-20%
Da 150 a 200 ettari	-25%
Oltre 200,01 ettari	-30%

L'applicazione del coefficiente di regressione comporta una riduzione percentuale dell'aiuto da calcolarsi in funzione dello scaglione di riferimento. Per l'individuazione dell'importo complessivo da considerare per il calcolo della riduzione percentuale deve essere considerato il premio medio unitario (vedere esempio per la Azione 214.2).

L'azienda agricola da prendere a riferimento è quella riconducibile al soggetto richiedente, sia esso persona fisica o giuridica, per un'ampiezza complessiva pari alla sommatoria di tutte le superfici aziendali in possesso al beneficiario come risultanti dal fascicolo aziendale elettronico di cui al DPR 503/99, limitatamente alle Unità Tecnico Economiche (UTE) ricadenti nel territorio della regione Lazio per le quali ricorre l'obbligo di assoggettamento all'impegno (tutte le UTE di una medesima provincia).

## **ARTICOLO 9** **Criteria di ammissibilità**

Non saranno ammissibili le domande:

- presentate da soggetti non aventi i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dal presente Avviso Pubblico;
- con documenti ed allegati non rispondenti nella qualità e nel contenuto così come previsti dall'art. 7 "documentazione richiesta", fatte salve le integrazioni consentite e richieste da parte dell'Amministrazione;
- presentate con documenti non conformi a quanto previsto dal presente Avviso Pubblico;
- erronee, salvo il caso di errori palesi riconosciuti dall'Amministrazione, ai sensi dell'art. 19 del regolamento (CE) 796/04;
- le domande ritenute irricevibili.

## **ARTICOLO 10** **Valutazione ed istruttoria delle domande**

### **10.1 Istruttoria delle domande**

Il procedimento amministrativo inerente la concessione del contributo si intende avviato, in ottemperanza alle disposizioni della L. 241/90 e sue mmii., dal giorno successivo al termine ultimo stabilito per la presentazione delle domande di aiuto cartacea.

Ciascuna Area Decentrata competente per territorio provvede, entro i 30 giorni successivi alla data fissata per l'acquisizione delle istanze, a determinare la *ricevibilità delle domande*.

Sono irricevibili le domande di aiuto/pagamento:

- presentate oltre i termini stabiliti nell'articolo 6 "Termini e modalità di presentazione delle domande" per il rilascio informatico o per l'inoltro della documentazione cartacea, fatte salve le disposizioni previste per la "presentazione tardive delle domande di aiuto/pagamento", come stabilito dall'articolo 21 del regolamento CE n. 796/2004 e richiamate al precedente articolo 6 del presente avviso;
- incompleta dei documenti ritenuti essenziali, come specificati nell'articolo 7 "documentazione" del presente Avviso;
- non sottoscritte dal richiedente;

I requisiti e le condizioni di ammissibilità richieste per l'accesso al regime di aiuti devono essere posseduti, dal soggetto richiedente, al momento della presentazione della domanda, fatte salve diverse indicazioni specificate nel presente Avviso.

Entro 90 (novanta) giorni dal termine stabilito per la presentazione delle domande cartacee l'Area Decentrata Agricoltura competente per territorio dovrà comunicare al soggetto richiedente, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, il provvedimento di irricevibilità. Avverso tale provvedimento potrà essere proposto ricorso alla Direzione Regionale Agricoltura, nel termine di gg. 20 decorrenti dalla data di ricevimento del provvedimento. Il ricorso deve risolversi entro 90 giorni dalla presentazione dello stesso, salvo comprovate necessità istruttorie da parte della Regione le quali devono essere tempestivamente comunicate al ricorrente. Trascorsi 90 giorni e in assenza di comunicazione della Regione, opera il silenzio diniego e pertanto il ricorso si intende respinto.

Determinata la ricevibilità delle domande, le Aree Decentrate Agricoltura provvedono alla individuazione del responsabile del procedimento amministrativo ed allo svolgimento dei controlli amministrativi ed in loco delle

istanze pervenute, accertando l'esattezza dei dati dichiarati in domanda, la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di ammissibilità per la concessione dell'aiuto, ivi compresa la verifica amministrativa degli impegni assunti. In sede istruttoria si provvederà anche all'assegnazione dei punteggi relativi alle priorità (criteri di selezione) attribuite, dichiarate in domanda ed accertate in fase istruttoria. In funzione dell'esito di tali verifiche ed accertamenti sarà determinata l'**ammissibilità** delle domande di aiuto, fase che dovrà essere completata entro **sei mesi** a decorrere dalla data fissata per la presentazione delle domande.

Lo svolgimento dei controlli amministrativi ed in loco è subordinato ad alcune verifiche da effettuarsi nell'ambito del sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC), di cui alle funzioni ed alle competenze attribuite all'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA) nell'ambito del sistema SIAN. Ciò presuppone che alcune attività di controllo siano svolte o coordinate da AGEA e pertanto le fasi che ne conseguono e le relative scadenze potranno subire modifiche in ragione dell'operatività della stessa nonché delle direttive impartite dai competenti uffici di coordinamento.

Con determinazioni del Direttore del Dipartimento Economico ed Occupazionale saranno approvati gli elenchi provinciali delle domande di aiuto ammissibili e di quelle non ammissibili. Con le stesse determinazioni, si provvederà all'approvazione:

- delle graduatorie uniche regionali, qualora gli stanziamenti annuali previsti per l'attuazione della misura non garantiscono la copertura finanziaria di tutte le domande istruite con esito positivo e ritenute ammissibili, con specificazione delle domande di aiuto ammesse a finanziamento e di quelle ammissibili ma non finanziate per carenza di fondi;
- dell'elenco regionale delle domande non ammissibili all'aiuto, ivi comprese le domande dichiarate irricevibili.

La Regione non assume alcun impegno vincolante nei confronti degli agricoltori per i quali la domanda di aiuto/pagamento è stata istruita con esito negativo e ritenuta non ammissibile oppure ritenuta ammissibile ma non finanziabile per carenza di fondi. In tal caso si procederà all'archiviazione della stessa ed il richiedente non ha nulla a pretendere dall'Amministrazione.

Per le domande di pagamento (conferma annuale dell'impegno) non si procede all'approvazione delle graduatorie di ammissibilità.

Dette determinazioni saranno pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet regionale (indirizzo attuale: [www.assagri.it](http://www.assagri.it))

La dichiarazione di non ammissibilità della domanda a seguito dell'istruttoria condotta, con indicazione delle motivazioni che ne hanno determinato l'esclusione dal regime di aiuto, sarà comunicata all'intestatario della domanda medesima.

Avverso i provvedimenti definitivi di non ammissibilità può essere presentato:

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla data di ricezione del provvedimento.
- ricorso all'Autorità giudiziaria ordinaria ove ne ricorrano le condizioni.

## 10.2 Erogazione dei premi

Il pagamento degli aiuti annuali a ciascuno dei beneficiari verrà effettuato dall'Organismo Pagatore sulla base delle autorizzazioni alla liquidazione predisposte dalla Regione. Il pagamento dei premi relativi alle annualità successive alla prima, è subordinato alla presentazione della domanda di pagamento annuale.

La liquidazione dell'aiuto annuale, per un massimo di sette annualità, è correlata al periodo di validità degli impegni assunti dal beneficiario all'atto della presentazione della prima domanda; gli impegni decorrono dal giorno successivo alla scadenza dei termini utili per la presentazione della domanda (rilascio informatico).

**ARTICOLO 11****Programmazione finanziaria e criteri di priorità per la selezione delle domande**

Per l'attuazione della Misura sono previsti stanziamenti annuali in base ai quali saranno selezionate le domande di aiuto (domande di impegno iniziale) presentate nella medesima annualità di riferimento, e formate le eventuali graduatorie di ammissibilità, nel caso in cui le risorse finanziarie disponibili non garantiscono la completa copertura di tutte le domande di aiuto istruite con esito positivo e dichiarate ammissibili.

La Regione si riserva, qualora ciò sia ritenuto necessario per garantire un regolare avanzamento finanziario della misura e del Programma, di prevedere stanziamenti aggiuntivi a quelli previsti nei bandi attuativi della Misura, da assegnare con atti dirigenziali.

E' garantita la copertura finanziaria delle domande di pagamento (conferma annuale dell'impegno), successive alla presentazione di domande di aiuto già ammesse a finanziamento. Pertanto per gli impegni che transitano da precedenti programmazioni comunitarie come anche le domande di aiuto ammissibili raccolte nell'anno 2007 in attuazione del bando ad "apertura condizionata" di cui alla DGR 531 del 10/04/2007 ed alle Determinazioni del Direttore del Dipartimento Economico e Occupazionale n. 1704 del 12 luglio 2007 e n. 1753 del 23 luglio 2007, sono finanziate senza che sia necessario procedere alla predisposizione di specifiche graduatorie di ammissibilità.

Per l'annualità 2008 è assegnato uno stanziamento complessivo di euro 8.500.000, 00, per la copertura finanziaria del primo anno di impegno di domande di aiuto.

Il montante finanziario così determinato è ripartito tra le diverse azioni nel rispetto del prospetto che segue:

AZIONE	RISORSE FINANZIARIE	Percentuale di risorse assegnate (%)
214.1 "Produzione integrata"	170.000	2
214.2 "Agricoltura Biologica"	6.587.500	77.5
214.3 "Gestione del suolo"	195.500	2.3
214.4 "Conversione dei seminativi in prati, prati pascoli e pascoli"	323.000	3.8
214.5 "miglioramento ambientale e conservazione del paesaggio rurale"	255.000	3
214.6 "coltivazione a perdere"	127.500	1.5
214.8 "tutela della biodiversità agraria animale"	298.000	3.4
214.9 "tutela della biodiversità agraria vegetale"	85.000	1
214.11 "conservazione ed incremento della sostanza organica"	467.500	5.5
Totale	8.500.000	100

Di tale ripartizione si dovrà tener conto nel caso in cui sia necessario procedere alla formazione di graduatorie di ammissibilità.

Le graduatorie saranno distinte per Azione e formulate su base regionale, tenendo conto dei punteggi attribuiti in funzione dei criteri di selezione individuati per ciascuna Azione.

Nel caso in cui le domande ammissibili non esauriscano la quota di risorse assegnata per la relativa Azione, la parte residua viene ripartita in maniera proporzionale fra le restanti Azioni, sulla base dei medesimi indicatori percentuali utilizzati per la ripartizione finanziaria iniziale. Dello stesso criterio si terrà conto per lo scorrimento delle graduatorie in caso di stanziamenti aggiuntivi.

Si specifica che le domande di aiuto/pagamento che prevedono l'adesione a diverse Azioni della Misura ma con impegni non sincronizzati, dovranno essere valutate in maniera distinta qualora una o più delle Azioni incluse nella domanda è relativa ad un impegno iniziale di 1 annualità. In questo caso, infatti, tali impegni iniziali dovranno essere ricondotti alle disposizioni che regolano le domande di aiuto e quindi, se del caso inseriti nelle graduatorie di

ammissibilità, a differenza degli impegni in itinere per i quali si applicano le disposizioni delle domande di pagamento.

Per l'attribuzione dei punteggi relativi alle diverse priorità, sulla base dei quali procedere alla formazione delle graduatorie, si dovrà tener conto dei criteri di selezione, distinti per ciascuna Azione, riportati nelle tabelle che seguono. I suddetti criteri di selezione, secondo il disposto dell'articolo 78 del reg. (CE) n. 1698/2005, dovranno essere esaminati dal Comitato di Sorveglianza. La Regione si riserva, con successivi provvedimenti, di procedere ad eventuali modifiche ed integrazione dei suddetti criteri nel caso in cui il Comitato fornisca indicazioni in tal senso.

## Azione 214.1 "Produzione Integrata"

CRITERI DI SELEZIONE				
PRIORITA'	CODICE	CRITERIO DI SELEZIONE	INDICATORE	PUNTEGGIO
PRIORITA' RELATIVE PER LA MODALITA' DI ADESIONE ALLA MISURA	1 IN	Domande presentate nell'ambito di "approcci coordinati"		51
	2 IN	Aziende che prevedono l'adesione combinata dell'azione 214.1 con le azioni 214.8.a e 214.9.	La priorità è attribuita alle aziende che, al momento della presentazione della domanda di aiuto, richiedono di aderire alla presente azione 214.1 e contestualmente ad altre azioni della misura, nel rispetto delle combinazioni possibili. Può essere attribuita una sola priorità tra quelle identificate con i codici 2 IN e 3 IN.	49
	3 IN	Aziende che prevedono l'adesione combinata dell'azione 214.1 con altre azioni della misura diverse dalle azioni 214.8.a e 214.9.		40
<b>PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE PER PRIORITA' RELATIVE</b>				<b>100</b>

Per i casi di ex-aequo la priorità viene attribuita in funzione dell'età del rappresentante legale dell'impresa, con preferenza attribuita agli imprenditori più giovani. Per ulteriori casi di ex-quo la priorità è assegnata alle imprenditrici donne.

## Azione 214.2 "Agricoltura Biologica"

CRITERI DI SELEZIONE				
PRIORITA'	CODICE	CRITERIO DI SELEZIONE	INDICATORE	PUNTEGGIO
PRIORITA' TERRITORIALI RELATIVE	1 Bi	Aziende ricadenti in aree vulnerabili ai sensi della direttiva 92/676/CEE (direttiva nitrati)	Per l'assegnazione delle priorità territoriali si tiene conto della localizzazione della superficie agricola assoggettata ad impegno. Nel caso di domande ricadenti in diverse aree per l'assegnazione dei punteggi si applica il principio della prevalenza e pertanto la priorità sarà assegnata in funzione dell'area ove ricade la maggior parte della superficie sottoposta ad impegno. La priorità 1Bi esclude la priorità 2Bi	45
	2 Bi	Aziende ricadenti nella Rete Natura 2000 e nelle Aree Naturali Protette		40
PRIORITA' RELATIVE PER MODALITA' DI ADESIONE MISURA	3 Bi	Domande presentate nell'ambito di "azioni coordinate"	La priorità è attribuita se l'operazione è inserita in un "approccio coordinato di area" come definito nel paragrafo "localizzazione" della scheda di misura riportata nel PSR 2007/2013 del Lazio	30
	4 Bi	Aziende che prevedono l'adesione combinata dell'azione 214.2 con l'azione 214.8 "Tutela della biodiversità agraria animale" o 214.9 "Tutela della biodiversità agraria vegetale"	La priorità è attribuita alle aziende che, al momento della presentazione della domanda di aiuto, richiedono di aderire alla presente azione 214,2 e contestualmente ad altre azioni della misura, nel rispetto delle combinazioni possibili. Può essere attribuita una sola priorità tra quelle identificate con i codici 4Bi, 5Bi, 6Bi.	10
	5 Bi	Aziende che prevedono l'adesione combinata dell'azione 214.2 con altre azioni della misura diverse dalle azioni 214.8.a e 214.9.		8
	6 Bi	Aziende che prevedono l'adesione combinata dell'azione 214.2 con l'azione 214.5 Miglioramento ambientale e conservazione del paesaggio rurale		5
	7 Bi	Aziende che praticano la zootecnia biologica (Reg. CEE 1804/99)	La priorità è attribuita alle aziende con presenza di animali tutti allevati nel rispetto del metodo della zootecnia biologica	15
<b>PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE PER PRIORITA' RELATIVE</b>				<b>100</b>

Per i casi di ex-aequo la priorità viene attribuita in funzione dell'età del rappresentante legale dell'impresa, con preferenza attribuita agli imprenditori più giovani. Per ulteriori casi di ex-quo la priorità è assegnata alle imprenditrici donne.

## Azione 214.3 "Gestione del suolo"

CRITERI DI SELEZIONE				
PRIORITA'	NUMERO PROGRESSIVO	CRITERIO DI SELEZIONE	INDICATORE	PUNTEGGIO
PRIORITA' TERRITORIALI RELATIVE PER INTERVENTO A)	1 GS	intervento a) "inerbimento impianti arborei" : aziende ricadenti in aree vulnerabili ai sensi della direttiva 92/676/CEE (direttiva nitrati);	Per l'assegnazione delle priorità territoriali si tiene conto della localizzazione della superficie agricola assoggettata ad impegno. Nel caso di domande ricadenti in diverse aree per l'assegnazione dei punteggi si applica il principio della prevalenza e pertanto la priorità sarà assegnata in funzione dell'area ove ricade la maggior parte della superficie dichiarata in domanda. I punteggi sono attribuiti in funzione della tipologia di intervento, tenendo conto che la priorità 1GS esclude la priorità 2GS, e la priorità 3GS esclude la priorità 4 GS	55
	2 GS	intervento a) "Inerbimento impianti arborei" - aziende ricadenti nella Rete Natura 2000 o nelle Aree Naturali Protette		50
PRIORITA' TERRITORIALI RELATIVE PER INTERVENTO B)	3 GS	Intervento b) "Vegetazione di copertura" - Aziende ricadenti in aree vulnerabili ai sensi della direttiva 92/676/CEE (direttiva nitrati)		45
	4 GS	Intervento b) "vegetazione di copertura" - Aziende ricadenti nella Rete Natura 2000 e nelle Aree Naturali Protette		40
PRIORITA' RELATIVE PER INTERVENTO B)	5 GS	Intervento b) "Vegetazione di copertura" - aziende con una prevalenza di appezzamenti con una pendenza media superiore alle percentuali riportate nella colonna "indicatore". Tale priorità, applicabile per la tipologia di intervento b), è attribuita per le aziende che dimostrano che la prevalenza degli appezzamenti aziendali, in rapporto alla SAU complessiva come risultante dal fascicolo aziendale	Pendenza media tra il 10% e il 20%	15
			Pendenza media superiore al 20%	25
PRIORITA' RELATIVE DELL'AZIENDA	6 GS	Aziende che praticano il metodo dell'agricoltura biologica		30
<b>PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE PER PRIORITA' RELATIVE</b>				<b>100</b>

Per i casi di ex-aequo la priorità viene attribuita in funzione dell'età del rappresentante legale dell'impresa, con preferenza attribuita agli imprenditori più giovani. Per ulteriori casi di ex-quo la priorità è assegnata alle imprenditrici donne.

## Azione 214.4 "conversione dei seminativi in prati, prati-pascoli e pascoli"

CRITERI DI SELEZIONE				
PRIORITA'	NUMERO PROGRESSIVO	CRITERIO DI SELEZIONE	INDICATORE	PUNTEGGIO
PRIORITA' TERRITORIALI RELATIVE	1 CS	aziende ricadenti in aree vulnerabili ai sensi della direttiva 92/676/CEE (direttiva nitrati);	Per l'assegnazione delle priorità territoriali si tiene conto della localizzazione della superficie agricola assoggettata ad impegno. Nel caso di domande ricadenti in diverse aree per l'assegnazione dei punteggi si applica il principio della prevalenza e pertanto la priorità sarà assegnata in funzione dell'area ove ricade la maggior parte della superficie sottoposta ad impegno. La priorità 1Bi esclude la priorità 2Bi	60
	2 CS	aziende ricadenti nella Rete Natura 2000 e nelle Aree Naturali Protette		65
ALTRE PRIORITA' RELATIVE	3 CS	Presenza di bestiame aziendale nel rispetto dei carichi previsti per l'accesso alla misura		35
<b>PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE PER PRIORITA' RELATIVE</b>				<b>100</b>

Per i casi di ex-aequo la priorità viene attribuita in funzione dell'età del rappresentante legale dell'impresa, con preferenza attribuita agli imprenditori più giovani. Per ulteriori casi di ex-quo la priorità è assegnata alle imprenditrici donne.

## Misure 214.5 "Miglioramento ambientale e conservazione del paesaggio rurale"

CRITERI DI SELEZIONE				
PRIORITA'	NUMERO PROGRESSIVO	CRITERIO DI SELEZIONE	INDICATORE	PUNTEGGIO
PRIORITA' RELATIVE PER MODALITA' DI ADESIONE	1 PA	Domande presentate nell'ambito di un " approccio coordinato di area"		30
PRIORITA' RELATIVE TERRITORIALI	2 PA	aziende ricadenti in aree vulnerabili ai sensi della direttiva 92/676/CEE (direttiva nitrati);	Per l'assegnazione delle priorità territoriali si tiene conto della localizzazione della superficie agricola assoggettata ad impegno. Nel caso di domande ricadenti in diverse aree per l'assegnazione dei punteggi si applica il principio della prevalenza e pertanto la priorità sarà assegnata in funzione dell'area ove ricade la maggior parte della superficie sottoposta ad impegno. La priorità 2 PA esclude la priorità 3 PA	40
	3 PA	aziende ricadenti in aree nel sistema delle aree protette regionali, con esclusione dei siti della rete Natura 2000		45
PRIORITA' RELATIVE PER TIPOLOGIA DI IMPEGNO	4 PA	Aziende che attuano in aziende interventi colturali di cui alla tipologia 1) (siepi)	Per l'assegnazione dei punteggi relativi alle priorità concernenti la tipologia di intervento si tiene conto della prevalenza della superficie assoggettata ad impegno. Può essere attribuita una sola tra le priorità da 4 PA a 9 PA	25
	5 PA	Aziende che attuano in aziende interventi colturali di cui alla tipologia 2) (alberi sparsi o macchie di campo)		20
	6 PA	Aziende che attuano in aziende interventi colturali di cui alla tipologia 3) (boschetti)		15
	7 PA	Aziende che attuano in aziende interventi colturali di cui alla tipologia 4) (fasce inerbite)		15
	8 PA	Aziende che attuano in aziende interventi colturali di cui alla tipologia 5) (stagni e laghetti)		15
	9 PA	Aziende che attuano in aziende interventi colturali di cui alla tipologia 6) (fascia di rispetto)		10
<b>PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE PER PRIORITA' RELATIVE</b>				<b>100</b>

Per i casi di ex-aequo la priorità viene attribuita in funzione dell'età del rappresentante legale dell'impresa, con preferenza attribuita agli imprenditori più giovani. Per ulteriori casi di ex-quo la priorità è assegnata alle imprenditrici donne.

## Azione 214.6 "coltivazioni a perdere"

<b>CRITERI DI SELEZIONE</b>				
<b>PRIORITA'</b>	<b>NUMERO PROGRESSIVO</b>	<b>CRITERIO DI SELEZIONE</b>	<b>INDICATORE</b>	<b>PUNTEGGIO</b>
<b>PRIORITA' RELATIVE TERRITORIALI</b>	<b>1 Cp</b>	Aziende ricadenti nella Rete Natura 2000 e nelle Aree Naturali Protette	Per l'assegnazione delle priorità territoriali si tiene conto della localizzazione della superficie agricola assoggettata ad impegno. Nel caso di domande ricadenti in diverse aree per l'assegnazione dei punteggi si applica il principio della prevalenza e pertanto la priorità sarà assegnata in funzione dell'area ove ricade la maggior parte della superficie dichiarata in domanda. I punteggi attribuiti per le priorità di cui ai codici 1 CP, 2 Cp, 3 Cp non sono tra loro compatibili e cumulabili	<b>45</b>
	<b>2 CP</b>	Aziende ricadenti in aree vulnerabili ai sensi della direttiva 92/676/CEE (direttiva-nitrati);		<b>30</b>
	<b>3 CP</b>	Oasi di tutela, zone di ripopolamento e cattura, ove non è consentito l'esercizio venatorio, così come individuati nel "Piano faunistico venatorio regionale"		<b>60</b>
<b>PRIORITA' RELATIVE PER MODALITA' DI ADESIONE</b>	<b>4 CP</b>	Aziende che prevedono l'adesione combinata dell'azione 214.6 con l'azione 214.5 Miglioramento ambientale e conservazione del paesaggio rurale	La priorità è attribuita alle aziende che, al momento della presentazione della domanda di aiuto, richiedono di aderire alla presente azione 214.6 e contestualmente all'azione 214.5.	<b>10</b>
<b>ALTRE PRIORITA' RELATIVE</b>	<b>5 CP</b>	Aziende che praticano l'agricoltura biologica (reg. CE n. 2092/91)		<b>30</b>
<b>PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE PER PRIORITA' RELATIVE</b>				<b>100</b>

Per i casi di ex-aequo la priorità viene attribuita in funzione dell'età del rappresentante legale dell'impresa, con preferenza attribuita agli imprenditori più giovani. Per ulteriori casi di ex-quo la priorità è assegnata alle imprenditrici donne.

**Azione 214.8.a "tutela della biodiversità agraria animale"**

CRITERI DI SELEZIONE				
PRIORITA'	NUMERO PROGRESSIVO	CRITERIO DI SELEZIONE	INDICATORE	PUNTEGGIO
PRIORITA' RELATIVE SOGGETTIVE	1	Aziende che praticano allevamenti in situ ed allevamenti ex situ definiti "reliquia" (numero dei capi inferiore a 100)		30
	2	Aziende che praticano la zootecnia biologica (Reg. CEE 1804/99)	La priorità è attribuita alle aziende con presenza di animali tutti allevati nel rispetto del metodo della zootecnia biologica	8
ALTRE PRIORITA' RELATIVE	3	Consistenza aziendale di almeno una razza uguale o superiore al 5% del numero di femmine a livello UF della stessa razza riportato nell'allegato 6		3
	4	Minore numerosità della razza, espressa in numero di femmine a livello UE riportata nell'allegato 6	Consistenza inferiore a 50	50
			Consistenza compresa tra 50 e 200	30
			Consistenza compresa tra 200 e 450	20
Consistenza compresa tra 450 e 1300			10	
PRIORITA' RELATIVE PER MODALITA' DI ADESIONE	5	Aziende che prevedono l'adesione combinata dell'azione 214.8 con altre azioni della misura	La priorità è attribuita alle aziende che, al momento della presentazione della domanda di aiuto, richiedono di aderire alla presente azione 214.8 e contestualmente ad altre azioni della misura, nel rispetto delle combinazioni possibili.	4
PRIORITA' RELATIVE TERRITORIALI	6	Domande ricadenti nella Rete Natura 2000 e nelle Aree Naturali Protette		5
<b>PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE PER PRIORITA' RELATIVE</b>				<b>100</b>

Per i casi di ex-aequo la priorità viene attribuita in funzione della dimensione della superficie agricola utilizzata (SAU), con preferenza attribuita alle aziende con minore SAU

## Azione 214.9.a "Tutela della biodiversità agraria vegetale"

CRITERI DI SELEZIONE				
PRIORITA'	NUMERO PROGRESSIVO	CRITERIO DI SELEZIONE	INDICATORE	PUNTEGGIO
PRIORITA' RELATIVE PER MODALITA' DI ADESIONE MISURA	1 Bv	Aziende che praticano Agricoltura Biologica (Reg. CEE 2092/91)		20
	2 Bv	Maggiore rischio di erosione genetica delle varietà coltivate, indicato nell'allegato 8 - ALTO RISCHIO	Può essere attribuita una sola tra le priorità 2 BV, 3 BV, 5 BV	80
	3 Bv	Maggiore rischio di erosione genetica delle varietà coltivate, indicato nell'allegato 8 MEDIO RISCHIO		59
	4 Bv	Maggiore rischio di erosione genetica delle varietà coltivate, indicato nell'allegato 8 - BASSO RISCHIO		38
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE PER PRIORITA' RELATIVE				100

Per i casi di ex-aequo la priorità viene attribuita in funzione della dimensione della superficie agricola utilizzata (SAU), con preferenza attribuita alle aziende con minore SAU

## Azione 214.11 "Sostanza Organica"

CRITERI DI SELEZIONE				
PRIORITA'	NUMERO PROGRESSIVO	CRITERIO DI SELEZIONE	INDICATORE	PUNTEGGIO
PRIORITA' TERRITORIALI RELATIVE	1 So	Aziende ricadenti in aree vulnerabili ai sensi della direttiva 92/676/CEE (direttiva nitrati)	Per l'assegnazione delle priorità territoriali si tiene conto della localizzazione della superficie agricola assoggettata ad impegno. Nel caso di domande ricadenti in diverse aree per l'assegnazione dei punteggi si applica il principio della prevalenza e pertanto la priorità sarà assegnata in funzione dell'area ove ricade la maggior parte della superficie dichiarata in domanda. Può essere attribuita una sola tra le priorità 1 So, 2 So e 3 So	40
	2 So	Aziende ricadenti nella Rete Natura 2000 e nelle Aree Naturali Protette		40
	3 So	Aziende ricadenti in aree sensibili come individuate dal Piano di Tutela delle Acque (PTA)		40
PRIORITA' SPECIFICHE	7 So	aziende con una prevalenza di appezzamenti in pendenza. Tale priorità è attribuita alle aziende che dimostrano che la prevalenza degli appezzamenti aziendali, in rapporto alla SAU complessiva, è compresa negli intervalli riportati nella colonna "indicatore"	Pendenza media tra il 5% e il 10%	10
			Pendenza media oltre il 10%	15
PRIORITA' RELATIVE PER MODALITA' DI ADESIONE MISURA	4 So	Domande presentate nell'ambito di "azioni coordinate"		35
	5 So	Aziende che prevedono la contestuale adesione alle tre tipologie di impegno previste nell'azione (Fertilizzazione organica + colture intercalari da sovescio + rotazione colturale)	Può essere attribuita una sola tra le priorità 5 So e 6 So	10
	6 So	Aziende che aderiscono all'impegno c) "Rotazione colturale"		5
<b>PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE PER PRIORITA' RELATIVE</b>				<b>100</b>

Per i casi di ex-aequo la priorità viene attribuita in funzione dell'età del rappresentante legale dell'impresa, con preferenza attribuita agli imprenditori più giovani. Per ulteriori casi di ex-quo la priorità è assegnata alle imprenditrici donne.

I punteggi indicati per ciascun criterio di selezione sono cumulabili ed il relativo punteggio può essere sommato, fatte salve le eccezioni previste nella corrispondente colonna "indicatore".

I requisiti di priorità e i relativi punteggi dovranno essere espressamente dichiarati dal richiedente in fase di presentazione della domanda di aiuto. L'omessa dichiarazione comporta la non attribuzione della priorità e del relativo punteggio. In fase di istruttoria tecnico-amministrativa si procederà ad accertare il possesso della priorità dichiarata ed a confermare o modificare il punteggio corrispondente.

Qualora il criterio di priorità indicato risultasse errato non verrà attribuito alcun punteggio utile ai fini della graduatoria.

L'elemento di priorità "Giovane agricoltore" è attribuito agli imprenditori agricoli con età compresa tra 18 e 40 anni al momento della presentazione della domanda di aiuto. Per l'attribuzione della priorità si tiene conto dei criteri che seguono:

- ditta individuale : età anagrafica del titolare
- società di persone: età del socio più giovane
- società di capitale: età del socio amministratore
- società cooperativa : età del socio amministratore più giovane

La priorità "Imprenditrice donna" è attribuita nel caso in cui l'imprenditore agricolo o almeno il 60% delle persone fisiche socie siano di sesso femminile.

Eventuali condizioni dichiarate nella domanda di aiuto iniziale, che abbiano comportato l'attribuzione di punteggi utili ai fini della collocazione nelle graduatorie di ammissibilità predisposte per la concessione degli aiuti, devono essere mantenute per tutto il periodo dell'impegno. La perdita dei requisiti, se comporta il venir meno del presupposto per l'utile collocazione in graduatoria, determina la decadenza della domanda con la conseguente restituzione delle somme percepite maggiorate degli interessi legali.

## ARTICOLO 12

### Controlli e sanzioni.

In materia di applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni a carico dei contributi pubblici previsti dal programma di sviluppo rurale si fa riferimento alle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali.

A riguardo si ribadisce che:

- il mancato rispetto degli impegni relativi alla condizionalità, comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio; l'importo complessivo spettante è ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata e frequenza dell'inadempienza in base alla normativa vigente;
- il mancato rispetto degli impegni specifici di misura/azione cui è subordinata la concessione dell'aiuto, ai sensi dell'art. 18 del regolamento CE n. 1975/2006, comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio, ossia l'importo complessivo dei premi spettanti ed eventualmente già erogati è ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata dell'inadempienza;
- il calcolo per le riduzioni o esclusioni, relative a superfici dichiarate superiori a quelle determinate in fase di controllo, è effettuato sulla base di quanto disposto dall'art. 16 del regolamento CE 1975/2006.

Si fa espressa riserva di modifica del presente Bando, aggiornandolo con le ulteriori misure attuative ed integrative da applicare in materia di applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni e per le quali sono in corso di emanazione i relativi provvedimenti



REGIONE LAZIO  
ASSESSORATO AGRICOLTURA  
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL LAZIO 2007/2013  
ATTUATIVO REG. (CE) N. 1698/05

MISURA 214  
“Pagamenti agroambientali”

AVVISO PUBBLICO  
Annualità 2008

## ALLEGATO 1

REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI FERTILIZZANTI,  
DEI PRODOTTI FITOSANITARI E DI ALTRE SPECIFICHE  
NORME OBBLIGATORIE PRESCRITTE DALLA  
LEGISLAZIONE NAZIONALE E REGIONALE

## REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI FERTILIZZANTI, DEI PRODOTTI FITOSANITARI E DI ALTRE SPECIFICHE NORME OBBLIGATORIE PRESCRITTE DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE E REGIONALE

I requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti, dei prodotti fitosanitari e di altre specifiche norme obbligatorie prescritte dalla legislazione nazionale e regionale sono quelli riportati nel capitolo 5.3.2. "Asse II miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale" del PSR 2007/2013, in corrispondenza del paragrafo "Informazioni comuni ad alcune Misure ai fini dell'Art. 39, Paragrafo 3, del Regolamento", come di seguito richiamati:

### *REQUISITI IN MATERIA DI FITOFARMACI*

Con il d.lgs 17 marzo 1995 n. 194 l'Italia si è uniformata alla direttiva 91/414/CEE che norma l'emissione in commercio dei prodotti fitosanitari, disciplinandone l'applicazione con il D.P.R 23 aprile 2001 n. 290. Con la D.G.R. n. 669 del 31.05.2002 pubblicata sul BURL n. 20 del 20.07.2002 – supplemento ordinario n. 5 la Regione Lazio ha approvato il "Regolamento per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto ed all'impiego dei prodotti fitosanitari, molto tossici, e nocivi, e relativi coadiuvanti, ai sensi del DPR n. 290 del 23/04/2001". Nel regolamento sono inoltre contenute le procedure per l'effettuazione dei corsi di formazione d'intesa con le aziende unità sanitaria locale, con l'obiettivo della tutela della salute dell'operatore e dei cittadini, la tutela dell'ambiente e la valorizzazione delle produzioni agricole. Gli obiettivi dell'apprendimento, fissati dal regolamento, sono diretti alla comprensione dei fattori interagenti tra azienda agricola e ambiente naturale, comprensione delle tecniche di controllo delle avversità biotiche, comprensione di varie tipologie di gruppi chimici e delle modalità di acquisto e di manipolazione dei prodotti fitosanitari, comprensione dei rischi connessi all'uso ed alla detenzione dei prodotti fitosanitari, comprensione delle modalità di esecuzione dei trattamenti, conoscenza delle norme che regolano l'acquisto e l'uso dei prodotti fitosanitari, conoscenza delle metodologie innovative nell'uso e nella distribuzione dei fitofarmaci, nuove metodologie di difesa fitosanitaria. Il regolamento dispone infine l'uso a supporto delle attività didattiche delle Collane dei Servizi di Sviluppo Agricolo concernenti:

- Guida al corretto impiego dei prodotti fitosanitari;
- Guida al corretto impiego delle macchine per la difesa delle colture;
- Guida alla sicurezza in agricoltura.

Gli obblighi e i vincoli relativi ai requisiti minimi in materia di fitofarmaci derivano dalle sopra richiamate normative e sono di seguito riepilogati secondo la classificazione richiesta dal reg. CE n. 1974/2006:

### Obbligo di possedere una licenza

L'acquisto e l'impiego dei prodotti fitosanitari classificati molto tossici, tossici, nocivi e relativi coadiuvanti, è soggetto ad autorizzazione ai sensi del D.P.R. 23 aprile 2001 n. 290.

Possono ottenere l'autorizzazione prevista dalla normativa, le persone che hanno, compiuto il 18° anno di età, frequentato un corso di preparazione e aggiornamento, ottenuto una valutazione positiva all'esame finale.

### Obbligo di formazione

L'art. 27 del succitato DPR n.290/01 prevede l'obbligatorietà della partecipazione a corsi di aggiornamento per l'istruzione e l'addestramento di coloro i quali intendono impiegare i prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti,

### Magazzinaggio in condizioni di sicurezza

La conservazione dei prodotti fitosanitari deve essere conforme alle seguenti norme:

disporre di un apposito locale possibilmente distante da abitazioni, stalle ecc..., da destinare a magazzino dei prodotti fitosanitari, con porta chiusa a chiave per evitare contatti accidentali con bambini, animali; deve essere apposto in modo chiaro e visibile sulla porta un cartello che segnala la presenza di sostanze pericolose e l'immagine del teschio;

- qualora non sia possibile disporre di un locale adibito alla conservazione dei prodotti, deve essere previsto o l'uso di un armadietto in metallo aereato con apposita segnalazione della presenza di sostanze pericolose, o una zona recintata con porta e serratura all'interno di un locale dove non devono essere conservati alimenti, bevande, mangini ecc.

#### Disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili

Verifica del rispetto delle distanze dai corpi idrici come stabilito dalla normativa vigente e peraltro indicato in alcune etichette di prodotti fitosari in merito al loro impiego.

#### Verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione

Verifica della idoneità e corretta manutenzione, almeno una volta ogni 5 anni, delle apparecchiature di distribuzione dei prodotti fitosanitari;

#### **REQUISITI IN MATERIA DI FERTILIZZANTI.**

#### Riferimenti nazionali vigenti

Il *Decreto Legislativo 29 aprile 2006, n. 217* denominato "Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti" recepisce la normativa comunitaria in materia e disciplina:

- a) i prodotti immessi sul mercato come concimi CE, definiti dal regolamento (CE) n. 2003/2003;
- b) i concimi nazionali, ammendanti, correttivi e prodotti correlati immessi sul mercato di seguito definiti, descritti e classificati negli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 13 allo stesso Decreto.

Il Decreto fissa le definizioni dei fertilizzanti, i limiti di tolleranza e le norme di immissione in commercio nonché le misure di controllo e le sanzioni per le violazioni.

Per quanto concerne la fertilizzazione organica e più in generale l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, è stato di recente emanato il *Decreto Interministeriale 7 aprile 2006*, recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152. (ora articolo 112 del decreto legislativo n. 152 del 2006). Il decreto ha come campo di applicazione l'intero ciclo (produzione, raccolta, stoccaggio, fermentazione e maturazione, trasporto e spandimento) dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, provenienti dalle aziende di cui all'art. 28, comma 7, lettere a), b) e c) del decreto legislativo n. 152/1999 e da piccole aziende agroalimentari, e ne definisce i criteri e le norme tecniche generali per la disciplina regionale della loro utilizzazione.

Per quanto attiene l'impiego in agricoltura dei fanghi di depurazione in merito alla qualità dei fanghi ammessa, ai limiti all'apporto di metalli pesanti, ai composti organici di sintesi e di azoto al suolo le aziende agricole sono tenute al rispetto delle disposizioni previste dal *D. Lgs. 99/92 "Attuazione della Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura"* e dalla normativa regionale. Con la *L.R. n.27 del 9/07/1998 "Disciplina Regionale della gestione dei rifiuti"* art. 5 punto 1 e 2 lett.c) è stata attribuita alle provincie l'attività di controllo in materia di utilizzazione dei fanghi in agricoltura e delegata alle stesse le attività di raccolta, trasporto, stoccaggio, utilizzo e condizionamento dei fanghi in agricoltura di cui al *D. Lgs. 99/92*.

*In attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della L. n.183 del 16/04/1987, le eventuali restrizioni e i requisiti di utilizzo di*

*fosforo previsti dall'autorità di bacini individuate nei piani di bacino a norma degli articoli 64 e 65 comma 5 del dlgs n. 152/2006*

In merito all'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi oleari la normativa di riferimento è la *Legge 11 novembre 1996, n. 574 "Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari"*, il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (T.U. ambiente)*, recante norme in materia ambientale e il *Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 6 luglio 2005, relativo all'utilizzo dei fertilizzanti nelle vicinanze dei corpi idrici o altri luoghi sensibili*, il cui recepimento regionale è in corso di adozione.

In ordine alla attuazione della direttiva *91/676/CEE (Direttiva nitrati)* La Regione Lazio ha provveduto alla individuazione e designazione delle Zone Vulnerabili ai Nitrati di origine agricola con DGR n. 767 del 6 agosto 2004, in ottemperanza agli Articoli 74 e 92 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni . Con D.G.R. n. 854 del 31/10/2007 , in attuazione della L.R. 17/2006, è stato approvato il Piano di Azione Regionale in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 19, comma 6 del Decreto legislativo n. 152 del 1999 che disciplina l'utilizzazione agronomica in zone vulnerabili designate da nitrati di origine agricola, degli effluenti zootecnici.



REGIONE LAZIO  
**ASSESSORATO AGRICOLTURA**  
**DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA**

**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL LAZIO 2007/2013**  
**ATTUATIVO REG. (CE) N. 1698/05**

**MISURA 214**  
**“Pagamenti agroambientali”**

**AVVISO PUBBLICO**  
**Annualità 2008**

**ALLEGATO 2**

**ZONE VULNERABILI AI NITRATI**


## ZONE VULNERABILI AI NITRATI

Individuazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola in attuazione della direttiva 91/676/CEE e del D.lgs. 152/99, successivamente modificato con D.lgs. 258/2000.


Approvato dalla D.G. R. n. 767 del 06/08/2004

Le aree vulnerabili da nitrati di origine agricola, sono state individuate presso l'area meridionale della Pianura Pontina a Sud del corpo idrico Rio Torto e l'area della Maremma Laziale compresa nei territori dei Comuni di Montalto di Castro e Tarquinia, rappresentate nella cartografia allegata, zona 1 Pianura Pontina - settore meridionale e Zona 2 Maremma Laziale - Tarquinia Montalto di Castro:

### Zona 1



**Pianura Pontina - settore meridionale** Rio Martino, dalla foce di Rio Martino al canale di collegamento con il fiume Sisto; canale di collegamento da Rio Martino e a fiume Sisto; fiume Sisto verso Sud fino all'incrocio con il canale Elena; canale Elena dal fiume Sisto al ponte della Strada Provinciale Badino; Strada Provinciale Badino dal canale Elena all'incrocio con la Strada Provinciale Litoranea; Strada Provinciale Litoranea verso Ovest fino alla linea di costa località Torre Paola; Linea di costa da Torre Paola alla Foce di Rio Martino.



**Maremma Laziale - Tarquinia Montalto di Castro** fiume Fiora dalla foce al ponte S.S. Aurelia; dal ponte della S.S. Aurelia sul fiume Fiora all'incrocio con la S.S. Castrenze; S.S. Castrenze, dall'incrocio con la S.S. Aurelia al fosso in località Brecciatello; fosso fino alla confluenza con il fiume Fiora; fiume Fiora fino alla confluenza sulla riva sinistra con il fosso che risale tra la località Sorgente del Tufo e località Casale Campomorto; fosso dalla confluenza con il fiume Fiora all'incrocio con la strada di Campomorto; strada di Campomorto fino all'incrocio con la strada provinciale Dogana; strada provinciale Dogana, dall'incrocio con la strada di Campomorto al Torrente Arrone in Località Guado dell'Olmo; confine comunale tra Tarquinia e Tuscanica fino alla strada interpodereale località Selciatela; strada interpodereale verso sud fino alla strada interpodereale località C. Barca di Parma; detta strada interpodereale fino all'incrocio con altra strada interpodereale in località C.le Fontanile Nuovo; strada interpodereale verso sud tra località Bandita S. Pantaleo e Monte Cimbalò, da Fontanile Nuovo alla strada provinciale tronco ex Aurelia; strada provinciale ex Aurelia fino fiume Marta; fiume Marta dalla strada provinciale ex Aurelia, verso sud-ovest, al ponte S.S. Aurelia; S. S. Aurelia dal ponte sul fiume Marta alla strada interpodereale a sud di Tarquinia di interconnessione con la strada provinciale Monterozzi; strada interpodereale località Font.le Trocchi di Casata, dalla strada provinciale Monterozzi all'incrocio con la strada interpodereale in località Monte Riccio; strada interpodereale in località Monte Riccio fino al fiume Mignone sotto C.le Rina; fiume Mignone dalla strada sotto C.le Rina alla foce; linea di costa tra la foce del fiume Mignone e la foce del fiume Fiora.



**REGIONE LAZIO  
ASSESSORATO AGRICOLTURA  
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA**

**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL LAZIO 2007/2013  
ATTUATIVO REG. (CE) N. 1698/05**

**MISURA 214  
“Pagamenti agroambientali”**

**AVVISO PUBBLICO  
Annualità 2008**

**ALLEGATO 3  
NORME TECNICHE PER I PIANI DI  
FERTILIZZAZIONE**



## 1. DISPOSIZIONI GENERALI

### 1.1. Finalità e campo di applicazione

Nell'ambito della Misura 214 "Misure Agroambientali" le azioni 214.1 "Agricoltura integrata", 214.2 "agricoltura biologica" e 214.11 "conservazione ed incremento della sostanza organica" prevedono che in materia di fertilizzazione sia necessario elaborare un piano di fertilizzazione per ogni coltura, redatto sulla base delle asportazioni sia delle dotazioni, per la cui elaborazione si dovrà fare riferimento ad un'analisi del terreno.

Il presente documento ha la finalità di indicare le norme tecniche necessarie per la predisposizione di detti piani di fertilizzazione per ogni coltura sottoposta ad impegno.

### 1.2. Definizioni

**a) piano di fertilizzazione:** ai sensi del presente documento si definisce piano di fertilizzazione il documento tecnico con il quale si definiscono dosi, tipologie e modalità di impiego dei fertilizzanti distribuiti ad una coltura;

**b) appezzamento omogeneo:** ai sensi del presente documento viene definito appezzamento omogeneo l'area caratterizzata da un medesimo ordinamento colturale in uso (erbaceo o arboreo), e da un suolo con medesimo aspetto (colore, presenza di scheletro, ecc.), esposizione e giacitura prevalente;

**c) analisi chimico fisica completa:** ai sensi del presente documento viene definita analisi chimico fisica completa quella realizzata ai fini della determinazione dei parametri analitici del terreno riportati al punto 3 delle presenti norme;

**d) analisi chimico fisica minima:** ai sensi del presente documento viene definita analisi minima quella realizzata ai fini della determinazione del contenuto di sostanza organica (%), P assimilabile (mg/kg) e K di scambio (mg/kg) del terreno;

**e) tecnico:** ai sensi del presente documento è il tecnico aziendale con adeguata qualifica professionale, annualmente nominato, responsabile del servizio di assistenza tecnica a supporto dell'adempimento e del rispetto degli impegni assunti dal beneficiario;

**f) fertilizzante:** qualsiasi sostanza che, per il suo contenuto in elementi nutritivi, oppure per le sue peculiari caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche contribuisce al miglioramento della fertilità del terreno agrario oppure al nutrimento delle specie vegetali coltivate o, comunque, ad un loro migliore sviluppo (L. 748/84).

**g) biomassa:** materiale organico, vegetale ed animale, nonché i residui e/o i sottoprodotti organici derivanti dalla loro trasformazione ed utilizzazione. Si possono considerare biomasse anche i residui prevalentemente organici solidi, semi-solidi e liquidi, sia urbani che derivanti da attività industriali

### 1.3. Obblighi

Sono obblighi del beneficiario (per le azioni 214.1, 214.2 e 214.11):

- Elaborare un piano di fertilizzazione per tutte le colture presenti nel piano di coltivazione aziendale che si avvicenderanno sulla superficie sottoposta ad impegno a cominciare dalla prima coltura il cui ciclo produttivo si sviluppa interamente dopo l'assunzione dell'impegno. In caso di coltivazioni poliennali, potrà essere redatto un unico piano di fertilizzazione, dichiarandone la validità per più cicli produttivi, a partire da quello che si sviluppa interamente dopo l'assunzione dell'impegno. Tale piano di fertilizzazione sarà elaborato avvalendosi di un'analisi chimico fisica completa del terreno eseguita su ogni appezzamento omogeneo presente in azienda. Qualora nell'azienda vengano individuati più appezzamenti omogenei il beneficiario ha la facoltà di adempiere all'impegno ripartendo le analisi da effettuare tra il primo ed il secondo anno. Per le aziende composte da più corpi spazialmente separati, che individuano più appezzamenti omogenei, è riconosciuta la facoltà di esentare dall'analisi del terreno gli



appezzamenti omogenei inferiori a mq 3000, fermo restando l'obbligo per tali aziende di effettuare almeno una analisi del terreno sull'appezzamento omogeneo più rappresentativo.

- Effettuare un'analisi chimico fisica minima del terreno, per ogni appezzamento omogeneo, al termine del periodo di impegno e comunicare i risultati analitici ai servizi regionali interessati.
- Allegare i piani di fertilizzazione elaborati e i relativi certificati di analisi del terreno (mod. 1) al quaderno di campagna.

## 2. CAMPIONAMENTO DEL TERRENO

### 2.1. Individuazione degli appezzamenti omogenei

L'area sottoposta ad impegno dovrà essere caratterizzata, definendo uno o più appezzamenti omogenei. Ogni appezzamento omogeneo va individuato catastalmente e riportato su planimetria.

Il tecnico dovrà riportare su apposito modello la procedura seguita per definire gli appezzamenti omogenei (Modello Unico Impegno Tecnico).

Si provvederà quindi al campionamento del terreno di ogni appezzamento omogeneo.

### 2.2. Modalità di campionamento

Per ottenere un campione di terreno che sia rappresentativo di tutto l'appezzamento omogeneo è necessario prelevare più campioni elementari (4-6) percorrendo il campo con un percorso a "X" oppure a "W"; il prelievo si effettua con opportune trivelle oppure, in alternativa, con la vanga avendo l'accortezza di eliminare prima l'eventuale cotico erboso,

La profondità di campionamento varia in funzione dello strato di terreno interessato dalla coltura e delle tecniche di lavorazione del suolo e, in genere, per le colture erbacee corrisponde alla profondità della lavorazione principale.

I campioni elementari vanno mescolati tra loro in modo da ottenere una massa omogenea di terreno da cui si preleva il campione finale di almeno 1Kg; questo, numerato ed etichettato affinché sia identificabile l'appezzamento da cui proviene, va messo in sacchetti di plastica e inviato, nel minor tempo possibile, al laboratorio di analisi.

Il tecnico dovrà descrivere su apposito modello le modalità con le quali è stato realizzato il campionamento, la profondità alla quale è stato eseguito e le modalità di inoltro al laboratorio, fornendo giustificazione delle scelte operate (Modello n.1).

### 2.3. Epoca di campionamento

Il campionamento del terreno deve essere effettuato in epoca tale da consentire la predisposizione del piano di fertilizzazione per la prima coltura erbacea il cui ciclo produttivo si sviluppa interamente dopo l'assunzione dell'impegno o, nel caso delle colture poliennali, per il primo ciclo produttivo che si sviluppa interamente dopo l'assunzione dell'impegno.

Compatibilmente con quanto sopra esposto, ove possibile, si dovranno preferire i periodi in cui il terreno non è coperto dalla coltura e comunque il più lontano possibile dall'ultima fertilizzazione.

Il tecnico dovrà descrivere su apposito modello le scelte realizzate in relazione all'epoca di campionamento (Modello n.1).

## 3. ANALISI DEI CAMPIONI

Il laboratorio di analisi cui perviene il campione di terreno dovrà eseguire le determinazioni analitiche attenendosi ai "Metodi ufficiali di analisi chimica del suolo" di cui al Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 13 settembre 1999, pubblicato sul s.o. alla G.U. n.248 del 21 ottobre 1999 - serie generale.

La scelta del laboratorio che esegue le determinazioni analitiche può essere realizzata anche facendo riferimento ai laboratori eventualmente iscritti al "Registro regionale dei laboratori di analisi del suolo e fogliare", istituito ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 5 ottobre

1999, n.5012 (pubblicata sul s.o. n.1 al BURL n.33 del 30.11.1999) a supporto dei Servizi di Sviluppo Agricolo.

Il certificato analitico relativo all'analisi chimico- fisica completa di inizio impegno dovrà riportare almeno i seguenti parametri:

<b>Parametri chimico fisici</b>	<b>unità di misura</b>
Sabbia	%
Limo	%
Argilla	%
Reazione	pH
Cond. elettrica	mS
Calcare totale	%
Calcare attivo	%
Sostanza organica	%
Carbonio organico totale	%
<b>Analisi elementi nutritivi</b>	
Azoto tot. (N)	%
Fosforo ass. (P)	Mg/kg
Calcio scamb. (Ca)	mg/kg
Magnesio scamb. (Mg)	mg/kg
Potassio scamb. (K)	mg/kg
Sodio scamb. (Na)	mg/kg
<b>Analisi CSC</b>	
CSC	meq/100 g
Calcio	meq/100 g
Magnesio	meq/100 g
Potassio	meq/100 g
Sodio	meq/100 g

Il certificato analitico rilasciato dal laboratorio va allegato al modello 1

Sono riconosciuti validi i certificati analitici di analisi del terreno che rispondono ai parametri sopra riportati eseguiti nei tre anni antecedenti la data dell'impegno iniziale.

#### **4. PIANO DI FERTILIZZAZIONE<sup>1</sup>**

La redazione del piano di fertilizzazione si basa sulla conoscenza delle caratteristiche della coltura praticata, sulla conoscenza degli avvicendamenti realizzati e che si realizzeranno, sulle caratteristiche climatiche dell'area di intervento e sulla conoscenza delle caratteristiche del terreno, determinate mediante analisi del suolo e relativa interpretazione.

Il piano di fertilizzazione deve essere redatto da un tecnico che, oltre ai parametri tecnici utilizzati, avrà il compito di descrivere i criteri adottati e di motivare le scelte operate.

Il piano di fertilizzazione dovrà essere definito sulla base dei risultati delle analisi del suolo e della loro interpretazione seguendo la metodologia di seguito riportata.

Le informazioni raccolte dal tecnico (modello 1) ed i risultati delle analisi chimico-fisiche del suolo vengono quindi utilizzati per formulare il piano di fertilizzazione.

<sup>1</sup> AA.VV. "Guida alla corretta gestione della fertilità del suolo – analisi del terreno e piani di fertilizzazione". Regione Lazio - Assessorato Sviluppo Sistema Agricolo e Mondo Rurale. Istituto Sperimentale per la Nutrizione delle Piante. Roma, 1999.



#### 4.1 Sostanza organica

La sostanza organica del terreno è alla base della fertilità del suolo ed è quindi importante che le pratiche agricole tendano a incrementarne il contenuto del suolo o quanto meno a mantenerne il livello.

Ferme restando gli obblighi previsti nella presente misura è opportuno adottare tutte le pratiche agronomiche realizzate al fine di conservare e migliorare la dotazione in sostanza organica del terreno quali ad es. il riutilizzo dei residui colturali, il sovescio, l'impiego dei fertilizzanti organici ecc. Il tecnico aziendale descriverà e motiverà le scelte operate in merito (modello 1).

#### 4.2 Azoto

Nell'arco del ciclo colturale dovrà essere sempre verificata l'uguaglianza tra perdite e apporti dell'elemento nel suolo.

Le perdite sono date dalle asportazioni effettuate dalla coltura in base ai propri fabbisogni più le dispersioni e immobilizzazioni che si verificano nel suolo.

Gli apporti sono dati dalle disponibilità naturali del suolo più le quantità distribuite con le concimazioni.

Se vogliamo conoscere la quantità da apportare con le concimazioni si dovrà impostare la seguente relazione:

$$\begin{array}{rcl}
 \text{fabbisogni colturali} & + & \\
 \text{immobilizzazioni e dispersioni} & - & \\
 \text{apporti e disponibilità naturali} & = & 
 \end{array}$$

---

**dose di concimazione**

##### 4.2.1 Fabbisogni colturali

Il fabbisogno colturale viene generalmente stimato facendo riferimento alle asportazioni (Tab.1). Deve essere ricordato che esistono in letteratura dati di asportazioni per una medesima coltura proposti da diversi autori. Tali valori, talvolta molto differenti tra di loro, sono stati ottenuti a seguito di ricerche realizzate in realtà pedoclimatiche e sperimentali diversificate; la loro validità è tanto maggiore quanto più le condizioni del sito di applicazione sono simili a quelle sperimentali. È compito del tecnico individuare i valori più adatti, sulla base di un confronto tra le caratteristiche della specifica situazione operativa e le condizioni nelle quali questi valori sono stati ottenuti e per le quali vengono proposti. Nei casi in cui si ritiene di utilizzare valori diversi da quelli riportati nel presente allegato, questi dovranno essere giustificati con una relazione, a firma del tecnico che fornisce l'assistenza tecnica in azienda. Tale relazione andrà allegata al piano di fertilizzazione.

##### 4.2.2 Dispersioni ed immobilizzazioni

In questa voce sono comprese le quantità di azoto non disponibile per la pianta a causa di differenti fenomeni, tra cui i più importanti sono:

1 immobilizzazione: l'azoto rimane immobilizzato nei residui della coltura precedente (es. paglia di frumento);

2 lisciviazione: l'azoto naturalmente presente del terreno viene disperso in seguito ad abbondanti precipitazioni nel periodo autunno-vernino; le perdite per lisciviazione variano in funzione di tessitura, struttura, regime idrico, presenza o no di coltura, tipo di coltura, presenza di azoto e l'entità delle perdite nei suoli coltivati è nell'ordine di 20-40 kgN/ha per anno, pur essendo possibili valori anche molto differenti;

3 denitrificazione: si verifica in condizioni di carenza di ossigeno ed è favorita da alta umidità e S.O. in decomposizione;

4 volatilizzazione: l'azoto viene disperso per "volatilizzazione" a causa di diversi fattori fra cui il pH (aumenta a pH maggiore di 6.5-7), l'umidità, il contenuto in calcare, il tipo di concime (ad esempio il solfato d'ammonio in presenza di calcare libera ammonio che in parte volatilizza).

Tab. 1 - Asportazioni di azoto delle principali colture

Coltura prodotto	tipo di	resa media in S.S.		contenuto kg/q S.S.	ASPORTAZIONI	
		N	N		kg/q	prodotto t.q.
q/ha	(%)					
Ortive						
Aglione	bulbi		80			1,50
Asparago	turioni		45			2,50
Cavolfiore	teste		250			0,40
Cipolla	bulbi		300			0,27
Fagioli nani freschi	baccelli					0,70
Fagioli rampicanti	freschi baccelli					0,90
Lattuga	foglie		500			0,23
radici	20				0,24	
Lattuga scar.	foglie		500			0,13
radici					0,16	
Melanzana	frutti		300			0,39
Patata	tuberi		350	21	1,9	0,40
Peperone	frutti		300			0,39
Pisello	granella		30			1,10
foglie e bac.	50				0,60	
Pomodoro	frutti		450	5,5	4,5	0,25
Spinacio	foglie		160			0,47
Cereali e foraggere						
Avena	granella		40	86	1,9	1,60
paglia	35		88	0,6	0,50	
Grano duro	granella		60	86	2,4	2,00
paglia	50		88	1,1	0,90	
Grano tenero	granella		65	86	2,3	1,98
paglia	55		88	0,7	0,60	
Mais	granella		100	84	1,7	1,50
fusti	120		50	1,2	0,60	
Mais ceroso	parte epigea		600	30	0,6	0,20
Orzo	granella		55	86	1,9	1,60
paglia	45		88	0,6	0,50	
Sorgo	granella		50	84	1,9	1,60
paglia	70		50	2,8	1,40	
Industriali						
Barbabietole da zucchero	radici		600	22	1,1	0,20
foglie + colletti	120		14	2,5	0,35	
Girasole	granella		25	90	3,0	2,70
Medica	fieno		100	82	2,7	2,20
Seta	granella		35	82	5,23	5,00
residui	35		82	0,37	0,30	
Colza						
da frutto						
Actinidia	frutti		200			0,12
Cocomero	frutti		400			0,17
Fragola	frutti		170			0,80
Melone	frutti		300			0,30
Nocciolo	frutti secchi		18-20			0,90
Olivo	frutti		30-50			0,90
Susino	frutti		160-180			0,49
Vite	frutti		150-180			0,32
I valori seguenti, relativi alle asportazioni per alcune colture arboree, sono espressi in kg/q di frutti:						
kg/q di frutti						
N						
Ciliegio	frutti		80-100			0,66
foglie					0,26	
legno di potatura					0,24	
organi perenni					0,45	
totale	1,61					
Pesco	frutti		180-220			0,20
foglie					0,19	
legno di potatura					0,27	
organi perenni					0,07	
totale	0,73					



### 4.2.3. Apporti e disponibilità "naturali"

In questa voce, sono comprese le quantità di azoto che sono disponibili per la pianta e che quindi devono essere sottratte ai fabbisogni colturali nel calcolo della dose di concimazione.

Gli apporti e le disponibilità comprendono:

1 l'azoto prontamente disponibile ad inizio coltura (azoto assimilabile, inorganico) che si può misurare direttamente, mediante appropriate determinazioni analitiche oppure si stima dall'azoto totale, in genere 1% (Tab. 2);

2 l'azoto mineralizzato dalla sostanza organica durante il ciclo colturale (mineralizzazione netta). Si può stimare conoscendo la tessitura del terreno, il contenuto di sostanza organica, la stagione di coltivazione e l'eventuale disponibilità irrigua (Tab. 3);

3 l'azoto derivante dai residui della coltura precedente dipende dalla quantità e dalla composizione dei residui colturali (Tab. 4).

In base al loro contenuto in azoto e al rapporto C/N i residui colturali rilasciano o sottraggono azoto alle colture successive: ad esempio la decomposizione della paglia (C/N=50) provoca un'immobilizzazione temporanea dell'azoto minerale nel suolo.

4 azoto derivante dall'effetto residuo di precedenti fertilizzazioni organiche. Con la concimazione organica circa il 50% dell'azoto viene utilizzato dalla coltura in atto mentre si può stimare grossomodo che il 30% sarà disponibile per la coltura successiva.

5 azoto delle deposizioni secche ed umide: può essere stimato come pari a circa 10 kg/ha/anno.

Tab. 2 - Stima dell'azoto prontamente disponibile in funzione della tessitura e dell'N totale del terreno

Terreni	densità apparente (t/m <sup>3</sup> )	peso di 1 ha di terreno per 40 cm di profondità (t)	N tot. (%)	N ass. (kg/ha)
Sabbioso	1.40	5.600	0.8 - 1.2	44.8 - 67.2
m. impasto	1.30	5.200	1.0 - 1.6	52.0 - 83.2
Argilloso	1.21	4.840	1.2 - 1.6	58.0 - 77.5

Tab. 3 - Azoto mineralizzato in funzione della tessitura e della percentuale di sostanza organica del terreno (kg/ha).

Tipo di terreno	Sostanza organica presente nel terreno (%)				
	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5
Sabbioso	18	35	53	70	88
Franco	16	24	36	48	60
Argilloso	12	12	18	24	36

Tab. 4 - Azoto rilasciato dalle colture precedenti

dopo prato di erba medica	60-80 kg/ha di N
dopo leguminose da granella	30-40 kg/ha di N
dopo barbabietola	40-50 kg/ha di N
dopo frumento	tracce
post-effetto di precedenti ammendamenti organici: dopo letamazione (30 t/ha)	
1° anno	40-50 kg/ha di N
2° anno	20-25 kg/ha di N



## 4.3.4 Fosforo e Potassio

Il fosforo ed il potassio si muovono nel suolo meno velocemente di quanto crescano le radici delle piante. La dotazione di fosforo e potassio assimilabili viene ripristinata lentamente rispetto alla velocità di assorbimento delle colture.

Si deve confrontare il valore analitico del fosforo assimilabile o del potassio scambiabile con quello di normalità, cioè quella quantità di fosforo o potassio assimilabili dal suolo che consentono la crescita e la produzione ottimale in termini qualitativi e quantitativi della coltura (Tab. 5 e 6).

**Tab. 5 - Valori di normalità per il fosforo assimilabile (metodo Olsen)**

Terreno	fosforo assimilabile (mg/kg)				
	frumento	medica	bietola	mais	arboree
Sabbioso	8 - 11	15 - 18	10 - 13	5 - 9	7 - 11
Medio impasto	10 - 17	18 - 22	13 - 17	8 - 11	9 - 17
Argilloso	13 - 21	20 - 24	15 - 20	10 - 13	11 - 21

**Tab. 6 - Valori di normalità per il potassio disponibile validi per la generalità delle colture**

Terreno	mg/kg
Sabbioso	85 - 120
Medio impasto	100 - 150
Argilloso	120 - 180

Si possono verificare tre casi:

- 1) la dotazione del terreno è più elevata della soglia di normalità e quindi non si eseguono concimazioni;
- 2) la dotazione del terreno è più bassa della soglia di normalità e quindi si esegue una concimazione di arricchimento;
- 3) la dotazione del terreno è comparabile con la soglia di normalità e quindi si esegue una concimazione per reintegrare le asportazioni colturali (Tab. 7).

È compito del tecnico individuare a quale casistica fare riferimento.

Nel caso siano valutate particolari situazioni pedoclimatiche che giustifichino, a parere del tecnico, un livello di concimazione differente da quello derivante dall'applicazione del metodo indicato nel presente capitolo, è consentito l'utilizzo di una dose di fertilizzante che tiene conto delle valutazioni del tecnico. Tale condizione dovrà essere adeguatamente motivata con una relazione da allegare al piano di fertilizzazione.

Nella coltura dell'olivo, tenuto conto dei fenomeni di "alternanza delle produzioni", è consentito presentare un piano di fertilizzazione con dosi di azoto annuali anche superiori a quelle previste. In tale caso occorrerà una relazione, a firma del tecnico che fornisce l'assistenza tecnica in azienda, che giustifichi tale condizione. Oltre a ciò, la dose complessiva di azoto non può oltrepassare la dose massima ottenibile dalla somma delle dosi annuali relative alla durata dell'impegno quinquennale ed inoltre la dose massima distribuibile in un'unica soluzione non potrà, in alcun caso, oltrepassare il 35 % del quantitativo massimo previsto per i 5 (cinque) anni d'impegno.

Tab. 7 - Asportazioni di fosforo e potassio espresse come P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> e K<sub>2</sub>O

Coltura	tipo di prodotto	resa media q/ha	contenuto in S.S. (%)	ASPORTAZIONI			
				kg/q S.S.		kg/q prodotto t.q.	
				P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	K <sub>2</sub> O	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	K <sub>2</sub> O
Ortive							
Aglio	bulbi	80					
Asparago	turioni	45				0,15	0,30
Cavolfiore	teste	250				0,70	2,25
Cipolla	bulbi	300				0,16	0,50
Fagioli nani	freschi					0,13	0,27
	bacelli						
Fagioli rampicanti	freschi					0,20	0,60
	bacelli						
Lattuga	foglie	500				0,20	0,70
	radici	20				0,08	0,48
Lattuga scar.	foglie	500				0,23	0,71
	radici					0,08	0,48
Melanzana	frutti	300				0,20	0,70
Patata	tuberi	350	21,0	0,7	2,7	0,21	0,60
Peperone	frutti	300				0,15	0,60
Pisello	granella	30				0,10	0,50
	foglie e bac.	50				0,30	0,30
Pomodoro	frutti	450	5,5	0,2	6,8	0,15	0,35
Spinacio	foglie	160				0,10	0,40
Cereali e foraggiere						0,17	0,50
Avena	granella	40	86	0,6	0,6	0,50	0,53
	paglia	35	88	0,3	1,6	0,26	1,40
Grano duro	granella	60	86	1,0	0,6	0,86	0,50
	paglia	50	88	0,2	1,2	0,20	1,06
Grano tenero	granella	65	86	0,9	0,6	0,80	0,50
	paglia	55	88	0,2	1,2	0,18	1,06
Orzo	granella	55	86	0,6	0,6	0,50	0,53
	paglia	45	88	0,2	1,2	0,18	1,06
Mais	granella	100	84	0,8	0,5	0,70	0,40
	fasti	120	50	0,4	2,8	0,20	1,40
Mais ceroso	parte epigea	600	30	0,3	1,0	0,10	0,30
Sorgo	granella	50	84	0,8	0,5	0,70	0,42
	paglia	70	50	0,4	1,6	0,20	0,80
Industriali							
Barbabietole da zucchero	radici	600	22	0,3	1,0	0,07	0,22
	foglie + coll.	120	14	0,7	3,0	0,10	0,42
Girasole	granella	25	90	1,3	1,0	1,17	0,90
Medica	fieno	100	82	0,6	1,9	0,50	1,56
Soia	granella	35	82	1,55	2,36	1,28	1,95
	residui	35	82	0,24	1,83	0,20	1,50
Colza							
Da frutto							
Actinidia	frutti	200					
Cocomero	frutti	400				0,05	0,36
Fragola	frutti	170				0,13	0,27
Melone	frutti	300				0,34	1,42
Nocciolo	frutti	18-20				0,17	0,50
Olivo	frutti	30-50				0,92	0,96
Susino	frutti	160-180				0,40	1,00
Vite	frutti	150-180				0,06	0,44
I valori seguenti, relativi alle asportazioni per alcune colture arboree, sono espressi in kg/q di frutti:						0,06	0,48
Ciliegio	frutti	80-100				0,16	0,37
	foglie					0,05	0,23
	legno di potatura					0,08	0,11
	organi perenni					0,11	0,22
Pesco	frutti	180-220			totale	0,40	0,93
	foglie					0,05	0,25
	legno di potatura					0,05	0,35
	organi perenni					0,05	0,11
					totale	0,01	0,02
						0,16	0,73

oltre che sulla base delle asportazioni, la dose di fertilizzante fosfatico e potassico da somministrare deve essere calcolata tenendo conto rispettivamente della quota di elemento nutritivo che viene insolubilizzata dal terreno o persa per dilavamento. Tale quota, oltre che dalla tipologia di fertilizzante impiegato, dipende dalla natura del terreno (Tab. 8 e Tab.9).

Tab. 8 - Insolubilizzazione del fosforo in funzione del tipo di terreno

<b>Tipo di terreno</b>	<b>Insolubilizzazione annua %</b>
pH <5.5	40-70
pH 5.5-6.2	30
pH neutro non calcareo	10
calcare totale (fino a 10%)	20
calcare totale (da 10 a 30%)	35
calcare totale (> 30%)	40

Tab. 9 - Lisciviazione del potassio in funzione del tipo di terreno

<b>Tipo di terreno (contenuto di argilla in %)</b>	<b>Lisciviazione annua %</b>
0-5	60
5-15	30
15-25	20
> 25	10

Nella relazione, redatta dal tecnico, dovrà essere riportata una sintetica valutazione ed interpretazione dei risultati analitici forniti dal laboratorio e il procedimento seguito per la definizione delle dosi di fertilizzazione (Modello n1).

TABELLA A Livelli massimi di azoto somministrabili  
(valori in kg/ha/anno)

COLTURA	Azoto max per la pratica consueta	Dosi massime di azoto somministrabili kg/ha	COLTURA	Azoto max per la pratica consueta	Dosi massime di azoto somministrabili kg/ha
aglio	120	90	actinidia	140	100
asparago	180	130	agrumi	140	100
avena	100	70	altre foraggere graminacee	70	50
barbabietola	150	80	altre foraggere leguminose	20	0
bietola	130	90	cece	30	0
carciofo	200	140	drupacee	130	90
carota	150	115	erba medica - anni successivi	0	0
cavolfiore	200	110	erba medica - impianto	50	20
cavolo broccolo	150	110	farro	80	50
cavolo verza e cappuccio	200	140	lenticchia	30	0
cetriolo	150	115	lupinella	30	0
cicoria	180	126	nocciolo	90	50
cipolla	120	90	olivo	80	50
cocomero	130	100	pomacee	120	70
colza	180	100	radicchio	130	80
fagiolo	20	0	segale	80	50
fava	20	0	soia	20	0
finocchio	180	120	sorgo	120	80
fragola	150	100	spinacio	120	90
frumento duro	140	100	sulla	30	0
frumento tenero	180	110	tabacco	80	50
girasole	100	70	triticale	91	70
lattuga e insalata	120	70	vite	120	70
indivia			zucchina	200	140
Mais	280	185			
melanzana	200	120			
melone	130	100			
orzo	120	90			
patata	150	90			
peperone	180	120			
pisello	30	20			
pomodoro	160	110			
rapa	120	84			
riso	160	112			
sedano	200	150			



## TIPOLOGIE DI FERTILIZZANTI ED EPOCHE DI IMPIEGO<sup>2</sup>

La scelta dei fertilizzanti da utilizzare e le modalità di impiego dovranno essere definite tenendo presenti le seguenti indicazioni.

Per la fertilizzazione dei suoli, è possibile fare ricorso ai fertilizzanti propriamente detti (previsti e descritti da un'apposita normativa, la Legge n. 748 del 1984), oppure alle biomasse residue dalle attività produttive (agricole, industriali, ecc.) e dagli insediamenti abitativi.

Per alcune biomasse esiste una specifica normativa che ne disciplina l'uso:

- fanghi di depurazione: Decreto Legislativo del 27 gennaio 1992 n.99;
- acque di vegetazione e sanse: Legge n. 574 dell'11 novembre 1996.

Il tecnico aziendale dovrà tenere conto di tali normative qualora si utilizzino dette biomasse.

### 5.1. Fertilizzanti

I fertilizzanti propriamente detti possono essere a loro volta classificati in ammendanti, correttivi e concimi.

Gli ammendanti e i correttivi sono sostanze in grado di modificare e migliorare le caratteristiche fisiche, chimiche, biologiche e meccaniche del terreno attraverso i seguenti meccanismi:

- \* agendo sulla struttura del suolo;
- \* favorendo, nel terreno, le trasformazioni da cui dipendono le disponibilità degli elementi nutritivi;
- \* fornendo energia per i microrganismi del suolo.

Un ammendante organico per poter svolgere la sua azione deve essere apportato al terreno in quantità elevate, nell'ordine delle decine di tonnellate per ettaro. Esempi di ammendanti disponibili sul mercato sono:

- \* letame;
- \* vermicompost da letame;
- \* torba;
- \* ammendanti vegetali;
- \* ammendanti compostati.

Gli ammendanti devono essere apportati al terreno prima della semina o della messa a dimora di una coltura. Dopo lo spargimento, questi dovranno essere interrati uniformemente nello strato di suolo interessato dalla specie coltivata in modo che gli effetti favorevoli siano i maggiori possibili e che i processi di mineralizzazione/umificazione possano cominciare.

Per le colture erbacee, l'epoca ottimale di distribuzione degli ammendanti coincide con la lavorazione profonda, che si esegue per preparare il terreno per le colture da rinnovo a ciclo primaverile-estivo.

Per le coltivazioni arboree, gli interventi ammendanti sono considerati irrinunciabili al momento dell'impianto. Successivamente, interventi con cadenza anche frequente e con quantità di fertilizzanti più limitate, in relazione alle condizioni pedoclimatiche ed ai tassi di distruzione della sostanza organica, sono sempre consigliabili.

È necessario sottolineare che, anche se gli ammendanti organici vengono utilizzati prioritariamente per migliorare le caratteristiche chimiche generali e fisico-meccaniche dei suoli, con l'impiego di questi fertilizzanti si realizza anche un apporto al suolo di elementi nutritivi.

Questi sono presenti in forma organica e si rendono disponibili per le colture solo a seguito del processo di mineralizzazione.

<sup>2</sup> AA.VV. "Guida alla corretta gestione della fertilità del suolo – analisi del terreno e piani di fertilizzazione". Regione Lazio - Assessorato Sviluppo Sistema Agricolo e Mondo Rurale. Istituto Sperimentale per la Nutrizione delle Piante. Roma, 1999.

Pertanto, nella definizione dei piani di fertilizzazione per le colture, sarà necessario tenere conto anche della quota degli elementi nutritivi che derivano dall'ammendante e che devono essere sottratti dalla dose di concimazione totale.

I concimi sono sostanze in grado di fornire alle colture l'elemento o gli elementi chimici della fertilità necessari per lo svolgimento del ciclo vegetativo e produttivo: l'impiego dei concimi viene effettuato per apportare al terreno elementi nutritivi.

I concimi vengono classificati in:

- concimi minerali;
- concimi organici;
- concimi organo-minerali.

Per quanto riguarda i concimi minerali (semplici o composti) le modalità di impiego variano in funzione dell'elemento nutritivo e della coltura considerata.

Brevemente vengono riportati dei criteri generali, validi nella maggior parte dei casi:


- Azoto: è opportuno distribuire questo elemento nutritivo quando la coltura è presente sul terreno (copertura) ed in particolare quando questa ha la massima necessità e/o capacità di assorbimento. Il frazionamento della somministrazione consente, in generale, il raggiungimento dei migliori vantaggi tecnici ed economici in termini di efficienza di impiego e di tutela dell'ambiente.
- Fosforo, Potassio, Magnesio, Calcio, Sodio: generalmente si apportano al terreno con le lavorazioni preparatorie e complementari che precedono la semina o la messa a dimora delle colture (es. concimazione di fondo per le arboree). Devono essere interrati nello stato di terreno interessato dalle radici della coltura. L'apporto di questi elementi in copertura è limitato a casi molto specifici e per colture particolarmente esigenti.
- Ferro, Manganese, Rame, Zinco: la scelta della tipologia di concime e della modalità di applicazione deve essere attentamente valutata in relazione ad ogni specifica situazione, al fine di evitare che si ripresentino dopo qualche tempo le medesime condizioni di carenza. Si potranno, ad esempio, preferire fertilizzanti che presentano i microelementi in forma "chelata" ai sali e la distribuzione fogliare piuttosto che quella al suolo.

I concimi organici sono prodotti formati da composti organici del carbonio di origine animale o vegetale, legati chimicamente in forma organica ad elementi principali della fertilità (generalmente azoto oppure fosforo). Hanno la capacità di rilasciare con gradualità, a seguito del processo di mineralizzazione, gli elementi nutritivi. Questa gradualità di rilascio fa sì che la disponibilità degli elementi nutritivi nel suolo sia più compatibile con le esigenze delle colture. I concimi organici presentano generalmente una maggior efficienza di utilizzazione degli elementi nutritivi da parte delle colture rispetto ai concimi inorganici e spesso, questa maggiore efficienza tecnica, si traduce anche in una maggior efficienza economica. Inoltre, tra i mezzi tecnici per la fertilizzazione del suolo, i concimi organici risultano essere tra quelli a maggiore compatibilità ambientale.

Gli elementi nutritivi contenuti nei concimi organici si rendono disponibili solo a seguito del processo di mineralizzazione e quindi la distribuzione dei concimi organici deve avvenire in leggero anticipo rispetto alla semina o alla messa a dimora della coltura.

I concimi organo-minerali sono prodotti ottenuti per reazione o per miscela di uno o più concimi organici con uno o più concimi minerali semplici oppure composti.

Per la presenza della componente organica, i concimi organo-minerali dovranno essere distribuiti in leggero anticipo rispetto alla semina o messa a dimora della coltura e dovranno sempre essere interrati con le lavorazioni preparatorie e complementari.



La ragione della capacità di proteggere gli elementi nutritivi, il loro impiego deve essere considerato in particolare nei casi di:

- \* suoli con caratteristiche tali da far prevedere intensi fenomeni di insolubilizzazione del fosforo o di lisciviazione del potassio;
- \* suoli che pongono problemi di attenzione ambientale per la lisciviazione dell'azoto.

Modello 1

**Regione Lazio**  
**Piano Regionale di Sviluppo Rurale 2007/2013 (Reg. CE 1698/05)**  
**misura 214 azione 214. \_\_\_\_\_**

**Redazione dei piani di fertilizzazione**

ANNO DI PRESENTAZIONE 1 2 3 4 5      Campagna ...../.....

N° domanda Organismo Pagatore .....

Richiedente .....

N° appezzamenti omogenei individuati: \_\_\_\_\_

Modalità di campionamento di ogni appezzamento omogeneo:

---



---



---

Epoca di campionamento di ogni appezzamento omogeneo:

---



---

**PIANO DI FERTILIZZAZIONE COLTURA \_\_\_\_\_**

Appezzamento omogeneo n. : .....

Interpretazione dei risultati analitici:

---



---



---



---



---



---

**Dosi e tipologie di fertilizzanti**

Macroelemento	U. F.	Tipo fertilizzante e titolo	Dose (Q.li/ha)	Epoca d'impiego
Azoto (N)				
Fosforo (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )				
Potassio (K <sub>2</sub> O)				

Il presente documento va allegato al quaderno di campagna/registro aziendale unitamente al certificato analitico relativo all'analisi chimico - fisica completa di ogni appezzamento omogeneo.



REGIONE LAZIO  
ASSESSORATO AGRICOLTURA  
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL LAZIO 2007/2013  
ATTUATIVO REG. (CE) N. 1698/05

MISURA 214  
“Pagamenti agroambientali”

AVVISO PUBBLICO  
Annualità 2008

**ALLEGATO 4**  
**QUADERNO DI CAMPAGNA E NORME**  
**PER LA SUA COMPILAZIONE**



ANNUALITA' \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Quaderno n.: \_\_\_\_\_

## REGIONE LAZIO

*DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA*

*Area Decentrata Agricoltura di \_\_\_\_\_*

*Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013*

*Misura 214*

Azione/i \_\_\_\_\_

### QUADERNO DI CAMPAGNA

- *N. 3 Schede magazzino fertilizzanti*
- *N. 3 Schede magazzino fitofarmaci*
- *N. 5 Schede registrazione dati colturali*
- *N. 1 Schede Annotazioni*

<p><b>RICHIEDENTE:</b> _____</p> <p><b>N. DOMANDA :</b> _____</p> <p><b>INDIRIZZO:</b> _____</p> <p><b>COMUNE:</b> _____ <b>Prov. :</b> _____</p>
---











Piano Regionale di Sviluppo Rurale 2007 – 2013 Reg. CE n.1698/05  
MISURA 214 “MISURE AGROAMBIENTALI”

AZIONE \_\_\_\_\_

Il/la sottoscritt \_\_\_\_\_

\* A) titolare della domanda di aiuto/pagamento n. \_\_\_\_\_

\* B) incaricat \_\_\_ dal titolare della domanda di aiuto/pagamento n. \_\_\_\_\_

Sig. \_\_\_\_\_ mediante apposita delega scritta,

chiede la vidimazione del quaderno di campagna così composto:

N° quaderno	N° schede magazzino fitofarmaci	N° schede magazzino fertilizzanti	N° schede registrazione dati colturali	N° schede annotazioni

\_\_\_\_\_ li, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Beneficiario o delegato)

\*: contrassegnare le parti che interessano.

Data \_\_\_\_\_

PER RICEVUTA  
(Beneficiario o delegato)  
\_\_\_\_\_

Piano Regionale di Sviluppo Rurale 2007 – 2013 Reg. CE n.1698/05  
MISURA 214 "MISURE AGROAMBIENTALI"

AZIONE \_\_\_\_\_

Il/la sottoscritt \_\_\_\_\_

\* A) titolare della domanda di aiuto/pagamento n. \_\_\_\_\_

\* B) incaricat \_\_\_ dal titolare della domanda di aiuto/pagamento n. \_\_\_\_\_

Sig. \_\_\_\_\_ mediante apposita delega scritta,

chiede n. \_\_\_\_\_ schede integrative per il quaderno di campagna n. \_\_\_\_\_ così

distinte:

- N. \_\_\_\_\_ schede magazzino fertilizzanti
- N. \_\_\_\_\_ schede magazzino fitofarmaci
- N. \_\_\_\_\_ schede registrazioni dati colturali di cui:
  - N. \_\_\_\_\_ per la coltura \_\_\_\_\_
  - N. \_\_\_\_\_ per la coltura \_\_\_\_\_
  - N. \_\_\_\_\_ per la coltura \_\_\_\_\_
  - N. \_\_\_\_\_ per la coltura \_\_\_\_\_
  - N. \_\_\_\_\_ per la coltura \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ li, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Beneficiario o delegato)

\* : contrassegnare le parti che interessano.

Data \_\_\_\_\_

PER RICEVUTA  
(Beneficiario o delegato)



## NORME PER LA COMPILAZIONE E LA CONSEGNA DEL QUADERNO DI CAMPAGNA

La compilazione del quaderno di campagna è obbligatoria per i richiedenti che partecipano alla misura 214 (Misure Agroambientali) per le azioni che lo prevedono secondo quanto previsto dai relativi avvisi pubblici.

Riguardo le modalità ed i criteri a cui attenersi per la compilazione e la tenuta del “quaderno di campagna”, ci si dovrà attenere a quanto di seguito specificato.

Il quaderno di campagna è così composto:

- N. 1 pagina - frontespizio
- N. 3 pagine- scheda magazzino fitofarmaci
- N. 3 pagine - scheda magazzini fertilizzanti
- N. 5 pagine- scheda registrazione dati colturali
- N. 1 pagina - scheda annotazioni

Il quaderno di campagna è disponibile presso le Aree Decentrate Agricoltura competenti per territorio e può essere ritirato solo da coloro che hanno presentato istanza di adesione o da un loro delegato.

All'atto del ritiro, l'Area Decentrata Agricoltura provvederà alla vidimazione di tutte le pagine che lo compongono.

Il quaderno di campagna dovrà essere vidimato, in ogni sua pagina, e consegnato all'interessato dalle strutture regionali centrali e periferiche di ogni Area Decentrata che ha in carico l'istruttoria della pratica.

Al momento della consegna del quaderno di campagna dovrà essere compilato il modello allegato (mod.richiesta.ritiro.quaderno) e conservato all'interno del fascicolo aziendale.

L'interessato o il tecnico incaricato del servizio di assistenza tecnica, potrà produrre per proprio conto il quaderno di campagna sottoponendo lo stesso ai preposti uffici dell'Area Decentrata Agricoltura ai fini della sua vidimazione.

Ogni ditta interessata, aderente alla misura 214 e alle azioni che prevedono l'obbligatorietà della tenuta del quaderno di campagna, dovrà sottoporre a vidimazione il quaderno stesso entro e non oltre i 60 giorni successivi alla scadenza di presentazione delle domande cartacee di adesione, fermo restando che le registrazioni dovranno essere annotate a decorrere dalla data di assunzione dell'impegno (a tal fine la data da prendere come riferimento è quella fissata per il termine ultimo del rilascio informatico della domanda stessa) .

Le pagine dovranno essere numerate progressivamente.

Le schede relative alle registrazione dei dati colturali devono essere impostate per coltura.

Sul frontespizio del quaderno deve essere riportato:

- l'annualità di riferimento;
- il numero del quaderno;
- indicare la/le azioni interessate;
- il numero di schede magazzino fertilizzanti;
- il numero di schede magazzino fitofarmaci;
- il numero di schede registrazione dati colturali;
- il numero di schede annotazioni (sulle quali riportare eventuali note, deroghe, interventi fitosanitari non previsti da bollettini fitosanitari, ecc.)
- richiedente;
- numero domanda Organismo Pagatore;
- indirizzo dell'azienda



## Modalità per la compilazione e tenuta del quaderno di campagna

Per la compilazione, la tenuta e la conservazione del quaderno di campagna si specifica quanto segue:

- ❖ Sul quaderno di campagna dovranno essere registrati, cronologicamente, tutti gli interventi colturali svolti in azienda (fertilizzazione, difesa fitosanitaria, controllo delle erbe infestanti, operazioni colturali quali lavorazioni meccaniche con indicazione della profondità di esecuzione, irrigazioni, potatura, raccolta con le relative rese, registrazione dei parametri degli interventi fitosanitari quali ad esempio presenza e livello di infestazione, cattura trappole, etc se previsto dalle norme tecniche di cui alla D.G.R. n. C0585 de 19 marzo 2008 e sue successive modifiche ed integrazioni), nonché tutti i movimenti di magazzino (giacenza iniziale, acquisti, giacenza finale) relativi sia ai fertilizzanti che ai fitofarmaci. Tutti i movimenti devono essere opportunamente comprovati da adeguata documentazione giustificativa che l'agricoltore è tenuto a conservare unitamente al quaderno di campagna.
- ❖ le registrazioni devono essere riportate, con scrittura leggibile, entro un massimo di 15 giorni dalla data in cui è stata effettuata l'operazione colturale o il movimento di magazzino;
- ❖ La giacenza iniziale (riguardante il magazzino fertilizzanti ed il magazzino fitofarmaci) della prima annualità va fatta al momento dell'assunzione dell'impegno iniziale, la giacenza finale dovrà essere fatta al 31 dicembre dell'anno solare di riferimento; quest'ultima dovrà coincidere con la giacenza iniziale relativa al 1 gennaio dell'anno successivo;
- ❖ al quaderno di campagna deve essere allegata, laddove prevista, copia della planimetria aziendale presentata a corredo della domanda di adesione;
- ❖ Lo stesso quaderno e la documentazione giustificativa ad esso collegata devono essere sempre reperibili presso l'indirizzo indicato nella dichiarazione integrativa a corredo della domanda per consentire alle Autorità competenti, in ogni momento e senza nessuna restrizione, i controlli previsti;
- ❖ Qualora nel corso dell'impegno le schede componenti i quaderni di campagna, ritirati e vidimati, non dovessero essere sufficienti è possibile richiedere, all'Area Decentrata di appartenenza, un nuovo quaderno di campagna, previa dimostrazione dell'avvenuta compilazione di quello precedentemente ritirato, con la presentazione del modello allegato (mod.richiesta.ritiro.quaderno); il modello relativo al ritiro del nuovo quaderno andrà conservato all'interno del fascicolo aziendale. In alternativa è possibile ritirare schede aggiuntive le quali opportunamente vidimate andranno a costituire la sezione di appartenenza del quaderno deficitario. In questo caso si deve compilare il modello allegato (mod.richiesta.ritiro.schede.aggiuntive) e conservare lo stesso nel fascicolo aziendale;
- ❖ in caso di smarrimento o grave danneggiamento dovrà essere presentata regolare denuncia presso gli organi preposti (polizia o Carabinieri) e inoltrata richiesta, corredata dalla suddetta denuncia, di un nuovo quaderno, presso l'Area Decentrata competente;
- ❖ le registrazioni sul quaderno di campagna dovranno essere effettuate a decorrere dal momento iniziale di assunzione dell'impegno (a tal fine la data da prendere come riferimento è quella fissata per il termine ultimo del rilascio informatico della domanda stessa) e protrarsi fino alla scadenza dell'impegno quinquennale o settennale laddove previsto. Nel periodo compreso tra l'inizio dell'impegno e il momento in cui l'Area Decentrata Agricoltura competente provvede alla formale consegna del quaderno di campagna il beneficiario è tenuto ad effettuare le registrazioni su un brogliaccio ed a riportare le stesse sul quaderno quando disponibile ;
- ❖ il quaderno di campagna dovrà obbligatoriamente essere controfirmato dal tecnico privato, che l'azienda ha individuato quale responsabile del servizio di assistenza tecnica, laddove è previsto tale obbligo. La firma del tecnico dovrà essere apposta a margine di ogni pagina di ciascuna scheda compilata, a convalida della conformità delle registrazioni effettuate con le condizioni ed obblighi previsti nella presente misura;
- ❖ con espresso riferimento all'Azione 214.1, il tecnico in relazione alle specifiche peculiarità della coltivazione, delle caratteristiche microclimatiche del comprensorio di riferimento e sulla base di propri rilevamenti in campo, può richiedere interventi di difesa integrata, in deroga a quanto previsto nelle norme tecniche di difesa integrata e controllo delle erbe infestanti di cui alla Determinazione del Direttore del Dipartimento Economico ed Occupazionale n. C585 del 19 marzo 2008 e sue successive modifiche; le procedure di deroga sono indicate nelle suddette norme tecniche.

l'autorizzazione rilasciata dall'Area decentrata Agricoltura competente per territorio è parte integrante del quaderno di campagna;

Possono essere utilizzati anche quaderni di campagna informatizzati ovvero prodotti da apposite procedure informatiche. In tali casi la procedura informatica (software) dovrà essere autorizzata dall'Amministrazione regionale e non modificherà in alcun modo la registrazione dei dati richiesti, le modalità di consegna e restituzione ne dovrà pregiudicare la possibilità di effettuare le verifiche sulla corretta esecuzione delle registrazioni.

Il quaderno di campagna e la relativa documentazione integrativa dovrà essere conservato per almeno cinque anni dalla conclusione degli impegni. Il beneficiario è tenuto a comunicare all'Area Decentrata Agricoltura competente territorialmente la sede presso la quale la suddetta documentazione è custodita al fine di consentire le relative verifiche da parte dell'Amministrazione regionale.

In presenza di colture e/o superfici non eleggibili a premio e per le quali è comunque obbligatorio il rispetto della Condizionalità di cui agli articoli 4 e 5 e degli allegati III e IV del Reg. (CE) n. 1782/2003, e dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e prodotti fitosanitari e di altre specifiche norme obbligatorie prescritte dalla legislazione nazionale, come previsto all'articolo 39(3) del Reg. (CE) n. 1698/2005, occorrerà predisporre per esse apposite schede di Registrazione Dati Colturali, distinte da quelle a premio, sulle quali effettuare le registrazioni previste. Tutto ciò al fine di tenere separate le registrazioni relative ai differenti impegni. Su tali schede andrà annotata, in calce, la dicitura "Condizionalità e Requisiti minimi".

Nel caso si aderisca a più azioni della medesima misura, sarà possibile tenere un unico quaderno di campagna avendo cura di riportare sul frontespizio le azioni per le quali si aderisce.

Per quanto riguarda il sistema sanzionatorio e dei controlli, in merito alla compilazione e tenuta del quaderno di campagna, si rimanda alle disposizioni recate negli avvisi pubblici in applicazione dei quali sono state raccolte le domande.



UNIONE EUROPEA



REGIONE LAZIO  
Assessorato  
all'Agricoltura



PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE

REGIONE LAZIO  
ASSESSORATO AGRICOLTURA  
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL LAZIO 2007/2013  
ATTUATIVO REG. (CE) N. 1698/05

MISURA 214  
“Pagamenti agroambientali”

AVVISO PUBBLICO  
Annualità 2008

**ALLEGATO 5**  
**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA**  
**ED IMPEGNO TECNICO,**  
**COMPRESIVE DELLE SCHEDE TECNICHE**  
**DI AZIONE**



**MODELLO DI DICHIARAZIONE DEL RICHIEDENTE  
PER GLI IMPEGNI RELATIVI ALLA NATURA SPECIFICA DELL'AVVISO PUBBLICO**

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA E DI IMPEGNO TECNICO**  
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del PR 445 del 28/12/2000)

I sottoscritto

Titolare della domanda n.

CUAA

avendo presentato domanda di aiuto/pagamento per ottenere gli aiuti a valere sul Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Lazio – Asse II - Misura 214 “Pagamenti agro-ambientali” - Bando approvato con DGR n..... del ...../...../.....

Misura 214 “Pagamenti agro-ambientali”

Azione/i 214.1  214.2  214.3  214.4  214.5  214.6  214.8  214.9  214.11

**DICHIARA**

- di adempiere, dalla data del 16 maggio 20....., ovvero dal giorno successivo alla data di scadenza per la presentazione della domanda di aiuto/pagamento (“rilascio informatico”), agli obblighi previsti dal PSR e dall’Avviso pubblico di cui alla D.G.R..... del ..... per le azioni alle quali aderisce e di impegnarsi a rispettare tali obblighi fino alla conclusione del periodo di impegno;
- di esonerare l’Amministrazione regionale e l’Ente delegato da ogni responsabilità derivante dal pagamento del premio richiesto, nei confronti di terzi aventi causa a qualsiasi titolo;
- di essere in possesso dei seguenti requisiti di priorità individuati per la selezione delle domande (riportare in corrispondenza delle azione/i per le quale/i è richiesta l’adesione la/e priorità possedute indicando il relativo punteggio)

AZIONE 214.1 – AGRICOLTURA INTEGRATA – CRITERI DI SELEZIONE				
Priorità	Codice	Criterio di selezione	Punteggio	
Priorità relative per la modalità di adesione alla misura	1 IN	Domande presentate nell’ambito di “approcci coordinati”	51	
	2 IN	Aziende che prevedono l’adesione combinata dell’azione 214.1 con le azioni 214.8.a e 214.9.	49	
	3 IN	Aziende che prevedono l’adesione combinata dell’azione 214.1 con altre azioni della misura diverse dalle azioni 214.8.a e 214.9.	40	
TOTALE			100	

AZIONE 214.2 – AGRICOLTURA BIOLOGICA – CRITERI DI SELEZIONE				
Priorità	Codice	Criterio di selezione	Punteggio	
Priorità territoriali relative	1 Bi	Aziende ricadenti in aree vulnerabili ai sensi della direttiva 92/676/CEE (direttiva nitrati)	45	
	2 Bi	Aziende ricadenti nella Rete Natura 2000 e nelle Aree Naturali Protette	40	
Priorità relative per modalità di adesione misura	3 Bi	Domande presentate nell’ambito di “azioni coordinate”	30	
	4 Bi	Aziende che prevedono l’adesione combinata dell’azione 214.2 con l’azione 214.8 “Tutela della biodiversità agraria animale” o 214.9 “Tutela della biodiversità agraria vegetale”	10	
	5 Bi	Aziende che prevedono l’adesione combinata dell’azione 214.2 con altre azioni della misura diverse dalle azioni 214.8.a e 214.9.	8	
	6 Bi	Aziende che prevedono l’adesione combinata dell’azione 214.2 con l’azione 214.5 Miglioramento ambientale e conservazione del paesaggio rurale	5	
	7 Bi	Aziende che praticano la zootecnia biologica (Reg. CEE 1804/99)	15	
TOTALE			100	

## AZIONE 214.3 – GESTIONE DEL SUOLO – CRITERI DI SELEZIONE

Priorità	Numero progressivo	Criterio di selezione	Punteggio	
Priorità territoriali relative per intervento a)	1 GS	intervento a) "inerbimento impianti arborei" - aziende ricadenti in aree vulnerabili ai sensi della direttiva 92/676/CEE (direttiva nitrati);	55	
	2 GS	intervento a) "Inerbimento impianti arborei" - aziende ricadenti nella Rete Natura 2000 o nelle Aree Naturali Protette	50	
Priorità territoriali relative per intervento b)	3 GS	Intervento b) "Vegetazione di copertura" - Aziende ricadenti in aree vulnerabili ai sensi della direttiva 92/676/CEE (direttiva nitrati)	45	
	4 GS	Intervento b) "vegetazione di copertura" - Aziende ricadenti nella Rete Natura 2000 e nelle Aree Naturali Protette	40	
Priorità relative per intervento b)	5 GS	Intervento b) "Vegetazione di copertura" - aziende con una prevalenza di appezzamenti con una pendenza media superiore alle percentuali riportate nella colonna "indicatore". Tale priorità, applicabile per la tipologia di intervento b), è attribuita per le aziende che dimostrano che la prevalenza degli appezzamenti aziendali, in rapporto alla SAU complessiva come risultante dal fascicolo aziendale	15	
			25	
Priorità relative dell'azienda	6 GS	Aziende che praticano il metodo dell'agricoltura biologica	30	
<b>TOTALE</b>			<b>100</b>	

## AZIONE 214.4 – CONVERSIONE DEI SEMINATIVI IN PRATI, PRATI – PASCOLI E PASCOLI - CRITERI DI SELEZIONE

Priorità	Numero progressivo	Criterio di selezione	Punteggio	
priorità territoriali relative	1 CS	aziende ricadenti in aree vulnerabili ai sensi della direttiva 92/676/CEE (direttiva nitrati);	60	
	2 CS	aziende ricadenti nella Rete Natura 2000 e nelle Aree Naturali Protette	65	
altre priorità relative	3 CS	Presenza di bestiame aziendale nel rispetto dei carichi previsti per l'accesso alla misura	35	
<b>TOTALE</b>			<b>100</b>	

## AZIONE 214.5 – MIGLIORAMENTO AMBIENTALE E CONSERVAZIONE DEL PAESAGGIO RURALE - CRITERI DI SELEZIONE

Priorità	Numero progressivo	Criterio di selezione	Punteggio	
Priorità relative per modalità di adesione	1 PA	Domande presentate nell'ambito di un " approccio coordinato di area"	30	
Priorità relative territoriali	2 PA	aziende ricadenti in aree vulnerabili ai sensi della direttiva 92/676/CEE (direttiva nitrati);	40	
	3 PA	aziende ricadenti in aree nel sistema delle aree protette regionali, con esclusione dei siti della rete Natura 2000	45	
Priorità relative per tipologia di impegno	4 PA	Aziende che attuano in aziende interventi colturali di cui alla tipologia 1) (siepi)	25	
	5 PA	Aziende che attuano in aziende interventi colturali di cui alla tipologia 2) (alberi sparsi o macchie di campo)	20	
	6 PA	Aziende che attuano in aziende interventi colturali di cui alla tipologia 3) (boschetti)	15	
	7 PA	Aziende che attuano in aziende interventi colturali di cui alla tipologia 4) (fasce inerbite)	15	
	8 PA	Aziende che attuano in aziende interventi colturali di cui alla tipologia 5) (stagni e laghetti)	15	
	9 PA	Aziende che attuano in aziende interventi colturali di cui alla tipologia 6) (fascia di rispetto)	10	
<b>TOTALE</b>			<b>100</b>	

## AZIONE 214.6 – COLTIVAZIONE A PERDERE - CRITERI DI SELEZIONE

Priorità	Numero progressivo	Criterio di selezione	Punteggio	
Priorità relative territoriali	1 CP	Aziende ricadenti nella Rete Natura 2000 e nelle Aree Naturali Protette	45	
	2 CP	Aziende ricadenti in aree vulnerabili ai sensi della direttiva 92/676/CEE (direttiva nitrati);	30	
	3 CP	Oasi di tutela, zone di ripopolamento e cattura, ove non è consentito l'esercizio venatorio, così come individuati nel "Piano faunistico venatorio regionale"	60	
Priorità relative per modalità di adesione	4 CP	Aziende che prevedono l'adesione combinata dell'azione 214.6 con l'azione 214.5 Miglioramento ambientale e conservazione del paesaggio rurale	10	
Altre priorità relative	5 CP	Aziende che praticano l'agricoltura biologica (reg. CE n. 2092/91)	30	
<b>TOTALE</b>			<b>100</b>	

## AZIONE 214.8 – TUTELA DELLA BIODIVERSITA' AGRARIA ANIMALE - CRITERI DI SELEZIONE

Priorità	Numero progressivo	Criterio di selezione	Punteggio	
Priorità relative soggettive	1	Aziende che praticano allevamenti in situ ed allevamenti ex situ definiti "reliquia" (numero dei capi inferiore a 100)	30	
	2	Aziende che praticano la zootecnia biologica (Reg. CEE 1804/99)	8	
Altre priorità relative	3	Consistenza aziendale di almeno una razza uguale o superiore al 5% del numero di femmine a livello UE della stessa razza riportato nell'allegato 6	3	
	4	Minore numerosità della razza, espressa in numero di femmine a livello UE riportata nell'allegato 6	50	
			30	
20				
Priorità relative per modalità di adesione	5	Aziende che prevedono l'adesione combinata dell'azione 214.8 con altre azioni della misura	10	
Priorità relative territoriali	6	Domande ricadenti nella Rete Natura 2000 e nelle Aree Naturali Protette	4	
<b>TOTALE</b>			<b>5</b>	
<b>TOTALE</b>			<b>100</b>	

## AZIONE 214.9 – TUTELA DELLA BIODIVERSITA' AGRARIA VEGETALE - CRITERI DI SELEZIONE

Priorità	Numero progressivo	Criterio di selezione	Punteggio	
Priorità relative per modalità di adesione misura	1 Bv	Aziende che praticano Agricoltura Biologica (Reg. CEE 2092/91)	20	
	2 Bv	Maggiore rischio di erosione genetica delle varietà coltivate, indicato nell'allegato 8 - ALTO RISCHIO	80	
	3 Bv	Maggiore rischio di erosione genetica delle varietà coltivate, indicato nell'allegato 8 MEDIO RISCHIO	59	
	4 Bv	Maggiore rischio di erosione genetica delle varietà coltivate, indicato nell'allegato 8 - BASSO RISCHIO	38	
<b>TOTALE</b>			<b>100</b>	

## AZIONE 214.11 – CONSERVAZIONE ED INCREMENTO DELLA SOSTANZA ORGANICA - CRITERI DI SELEZIONE

Priorità	Numero progressivo	Criterio di selezione	Punteggio	
Priorità territoriali relative	1 So	Aziende ricadenti in aree vulnerabili ai sensi della direttiva 92/676/CEE (direttiva nitrati)	40	
	2 So	Aziende ricadenti nella Rete Natura 2000 e nelle Aree Naturali Protette	40	
	3 So	Aziende ricadenti aree sensibili come individuate dal Piano di Tutela delle Acque (PTA)	40	
Priorità specifiche	7 So	Aziende con una prevalenza di appezzamenti in pendenza Tale priorità è attribuita alle aziende che dimostrano che la prevalenza degli appezzamenti aziendali, in rapporto alla SAU complessiva, è compresa negli intervalli riportati nella colonna "indicatore"	10	
Priorità relative per modalità di adesione misura	4 So	Domande presentate nell'ambito di "azioni coordinate"	15	
	5 So	Aziende che prevedono la contestuale adesione alle tre tipologie di impegno previste nell'azione (Fertilizzazione organica + colture intercalari da sovescio + rotazione colturale)	35	
	6 So	Aziende che aderiscono all'impegno c) "Rotazione colturale"	10	
<b>TOTALE</b>			<b>5</b>	
<b>TOTALE</b>			<b>100</b>	

di essere a conoscenza che se la domanda di aiuto è istruita con esito negativo e ritenuta non ammissibile o se ritenuta ammissibile ma non finanziabile per carenza di fondi si procederà all'archiviazione della stessa, senza che la Regione assuma alcun impegno vincolante nei confronti del richiedente e che lo stesso abbia nulla a pretendere dall'amministrazione stessa;

5. di essere in regola con gli oneri previdenziali, assistenziali, assicurativi e con le norme contrattuali, nelle diverse forme previste;
6. che tutta la documentazione relativa alla disponibilità dei fondi agricoli e dei capi animali assoggettati ad impegno e dichiarati nella domanda di aiuto sono custoditi presso l'ente o l'organismo responsabile della tenuta e l'aggiornamento del fascicolo aziendale denominato \_\_\_\_\_ dove, nell'ambito dello svolgimento delle attività di controllo, è accessibile e, se necessario, riproducibile, e dove verrà conservata per almeno 5 anni dalla fine dell'impegno;
7. che il quaderno di campagna/registro aziendale (per le azioni che ne prevedono l'obbligatorietà) è custodito presso \_\_\_\_\_ al seguente indirizzo \_\_\_\_\_
8. che quanto riportato nel presente modulo ed in tutta la documentazione presentata a corredo della domanda dell'Organismo Pagatore risponde al vero, ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000;
9. che gli animali assoggettati agli impegni dell'azione 214.8. sono allevati in purezza e che hanno attitudine alla riproduzione;
10. che per chi aderisce all' Azione 214.8.a il codice aziendale assegnato dall'anagrafe zootecnica o dall'anagrafe equina è \_\_\_\_\_
11. che l'allevamento assoggettato a impegno è iscritto alla Rete di Conservazione e Sicurezza, di cui all'art. 4 della L.R. n. 15/2000 e che, in caso contrario, di essere a conoscenza della sussistenza dell'obbligo e di aver provveduto a presentare relativa istanza di iscrizione contestualmente alla presentazione della domanda di aiuto per l'accesso alla misura;
12. che per chi aderisce all' Azione 214.9.a di impegnarsi a coltivare in situ/in azienda, laddove scelto dal beneficiario, le varietà locali per produrre sementi e/o materiale di moltiplicazione, seguendo lo specifico disciplinare elaborato da ARSIAL in collaborazione con il Servizio Fitosanitario Regionale
13. di aver compilato le seguenti "Schede tecniche di azione", riportate in allegato alla presente dichiarazione di cui ne costituiscono parte integrante : 214.1  214.2  214.3  214.4  214.5  214.6  214.8  214.9  214.11   
(barrare in corrispondenza delle schede compilate)
14. Dichiaro inoltre che il tecnico\*, nel rispetto delle condizioni di impegno previste nell' azione 214. \_\_\_\_\_ individuato quale responsabile del servizio di assistenza tecnica è: \_\_\_\_\_

luogo \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_ Firma del richiedente o del Rappresentante Legale \_\_\_\_\_

**Accettazione d'incarico del tecnico e la dichiarazione da parte dello stesso di essere a conoscenza delle informazioni dichiarate nella domanda di aiuto di pagamento\***

Io Sottoscritto \_\_\_\_\_ iscritto all'Albo/Ordine \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_ della provincia di \_\_\_\_\_ **accetta** l'incarico del Sig. \_\_\_\_\_ per l'attuazione di quanto previsto dal P.S.R. della Regione Lazio (Reg. CE n. 1698/05)

Firma e timbro del tecnico \_\_\_\_\_

\*: obbligatorio per le azioni 214.1, 214.2, 214.4 e 214.11

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

Si allegano n. \_\_\_\_\_ schede tecniche relative alla/e Azione/i \_\_\_\_\_



**Regione Lazio**  
**Piano Regionale di Sviluppo Rurale 2007/2013 (Reg. CE 1698/05)**  
**Misura 214 – Azione 214.1 “Produzione integrata”**

**SCHEDA TECNICA**

<b>CUAA</b>	<b>N. DOMANDA</b>
-------------	-------------------

<b>Anno di presentazione</b>	<b>1°</b>	<b>2°</b>	<b>3°</b>	<b>4°</b>	<b>5°</b>
<i>Azione 214.1 – Produzione integrata</i>					
<i>Superficie foraggera destinata per l'alimentazione del bestiame</i>					<i>Ha</i>
<i>Coltura</i>					<i>Ha</i>
<i>Coltura</i>					<i>Ha</i>
<i>Coltura</i>					<i>Ha</i>
<i>Coltura</i>					<i>Ha</i>
<i>Coltura</i>					<i>Ha</i>
<i>Coltura</i>					<i>Ha</i>
<i>Coltura</i>					<i>Ha</i>
<i>Coltura</i>					<i>Ha</i>
<i>Coltura</i>					<i>Ha</i>
<i>Coltura</i>					<i>Ha</i>
<i>UBA Aziendali</i>	<i>N.</i>		<i>Di cui Biologici</i>		<i>N.</i>
<i>Rapporto UBA/Sup. Foragg.</i>					<i>N.</i>
<i>Superficie foraggera</i>	<i>avvicendata</i>		<i>Ha</i>		
	<i>Non avvicendata</i>		<i>Ha</i>		

***Superficie Arboree***

<i>Specie</i>	<i>Numero di piante</i>

**Firma del Beneficiario** \_\_\_\_\_ **Firma del Tecnico** \_\_\_\_\_

**LEGENDA:**

*Superficie foraggera destinata per l'alimentazione del bestiame: è da intendersi quella superficie coltivata destinata alla alimentazione del bestiame (Foraggere, cereali, leguminose ecc...)*



**Regione Lazio**  
**Piano Regionale di Sviluppo Rurale 2007/2013 (Reg. CE 1698/05)**  
**Misura 214 – Azione 214.2 “Agricoltura Biologica”**

**SCHEDA TECNICA**

<b>CUAA</b>	<b>N. DOMANDA</b>
-------------	-------------------

Anno di presentazione

1°	2°	3°	4°	5°
----	----	----	----	----

<i>Azione 214.1 – Produzione integrata</i>			
<i>Superficie foraggera destinata per l'alimentazione del bestiame</i>			<i>Ha</i>
<i>Coltura</i>			<i>Ha</i>
<i>Coltura</i>			<i>Ha</i>
<i>Coltura</i>			<i>Ha</i>
<i>Coltura</i>			<i>Ha</i>
<i>Coltura</i>			<i>Ha</i>
<i>Coltura</i>			<i>Ha</i>
<i>Coltura</i>			<i>Ha</i>
<i>Coltura</i>			<i>Ha</i>
<i>Coltura</i>			<i>Ha</i>
<i>Coltura</i>			<i>Ha</i>
<i>UBA Aziendali</i>	<i>N.</i>	<i>Di cui Biologici</i>	<i>N.</i>
<i>Rapporto UBA/Sup. Foragg.</i>			<i>N.</i>
<i>Superficie foraggera</i>	<i>avvicendata</i>	<i>Ha</i>	
	<i>Non avvicendata</i>	<i>Ha</i>	

***Superficie Arboree***

<i>Specie</i>	<i>Numero di piante</i>

***Firma del Beneficiario*** \_\_\_\_\_ ***Firma del Tecnico*** \_\_\_\_\_

**LEGENDA:**

*Superficie foraggera destinata per l'alimentazione del bestiame: è da intendersi quella superficie coltivata destinata alla alimentazione del bestiame (Foraggere, cereali, leguminose ecc...)*









**Regione Lazio**  
**Piano Regionale di Sviluppo Rurale 2007/2013 (Reg. CE 1698/05)**  
**Misura 214 - Azione 214.8 "Tutela della biodiversità animale"**

**SCHEMA TECNICA**

<b>CUAA</b>		<b>N. DOMANDA</b>	
-------------	--	-------------------	--

Anno di presentazione

1°

2°

3°

4°

5°

<i>Azione 214.8.a – Tutela della biodiversità agraria animale</i>							
<i>Specie</i>	<i>Razza</i>	<i>Numero Capi</i>				<i>Indice di conversione UBA (3)</i>	<i>N. UBA</i>
		<i>Femmine</i>		<i>Maschi</i>			
		<i>Adulti (1)</i>	<i>Giovani (2)</i>	<i>Adulti (1)</i>	<i>Giovani (2)</i>		
<b><i>Totale UBA</i></b>							

(1) Si considerano capi adulti i bovini di età superiore a due anni, gli equini e gli asinini di età superiore a sei mesi, gli ovini di oltre un anno o con almeno un parto, i suini di età superiore a nove mesi, pollame di oltre 8 mesi.

(3) Si considerano capi giovani quelli che non rientrano tra i capi adulti

(2) Riportare il corrispondente indice di conversione:

Tori, vacche e altri bovini di oltre due anni	1,0 UB
Equini e asinini di oltre sei mesi	1,0 UB
Bovini da sei mesi a due anni	0,6 UB
Bovini, di meno di sei mesi	0,4 UB
Ovini, caprini	0,15 UB
Scrofe riproduttrici di oltre 50 Kg	0,5 UB
Altri suini (lattonzoli, magroni, suini da ingrasso, verri)	0,3 UB
Galline ovaiole	0,014 UB
Altro pollame, altri avicoli e volatili	0,003 UB

*Attestato iscrizione al libro genealogico o di appartenenza alla razza*  
*Documento di adesione alla Rete di conservazione e sicurezza*


**Firma del Beneficiario** \_\_\_\_\_





**Regione Lazio**  
**Piano Regionale di Sviluppo Rurale 2007/2013 (Reg. CE 1698/05)**  
**Misura 214 - Azione 214.11 "Conservazione ed incremento della sostanza organica"**

**SCHEDA TECNICA**

CUAA

N. DOMANDA

Anno di presentazione

 1° 2° 3° 4° 5°

<i>Azione 214.11 – Conservazione ed incremento della sostanza organica</i>	
Tipologia di intervento	Parcelle interessate
Fertilizzazione Organica	
Colture intercalari da sovescio	
Rotazione culturale	

Dichiaro, inoltre, di aver predisposto specifica "Relazione tecnico descrittiva degli interventi", nella quale sono riportati la tipologia, le modalità ed i tempi di realizzazione degli interventi, che costituisce parte integrante della presente scheda tecnica

*Firma del Beneficiario* \_\_\_\_\_ *Firma del Tecnico* \_\_\_\_\_



**REGIONE LAZIO**  
**ASSESSORATO AGRICOLTURA**  
**DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA**

**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL LAZIO 2007/2013**  
**ATTUATIVO REG. (CE) N. 1698/05**

**MISURA 214**  
**“Pagamenti agroambientali”**

**AVVISO PUBBLICO**  
**Annualità 2008**

**ALLEGATO 6**

**Tabella razze animali minacciate da erosione  
genetica e loro areali**

**Allegato 6 – Razze animali minacciate da erosione genetica e loro areali**

Razza	N° femmine in riproduzione a livello UE	Areale di allevamento <i>in situ</i>
Asinini	622	Iscritto al Registro Anagrafico delle popolazioni equine riconducibili a gruppi etnici locali tenuto da AIA - Associazione Italiana Allevatori. <i>Areale in situ</i> : province di VITERBO, ROMA, RIETI
Asinini	309	Iscritto al Registro Anagrafico delle popolazioni equine riconducibili a gruppi etnici locali tenuto da AIA - Associazione Italiana Allevatori. <i>Areale in situ</i> : province di VITERBO, LATINA, RIETI
Asinini	4	Iscritto al Registro volontario regionale dal 28 aprile 2004
Asinini	1256	<i>Areale in situ</i> : province di LATINA, FROSINONE, ROMA
Bovini	4899	Iscritto al Registro Anagrafico delle popolazioni equine riconducibili a gruppi etnici locali tenuto da AIA - Associazione Italiana Allevatori. <i>Areale in situ</i> : provincia di RIETI
Caprini	3000	Iscritto al Libro genealogico tenuto da ANABIC - Associazione Nazionale Allevatori Bovini Italiani da Carne. <i>Areale in situ</i> : LAZIO
Caprini	119	Iscrizione in corso al Registro Anagrafico delle Popolazioni Ovine e Caprine Autoctone a Limitata Diffusione tenuto dall' ASSONAPA in applicazione della L.30/91 e successive modifiche ed integrazioni <i>Areale in situ</i> : province di FROSINONE, LATINA
Caprini	1000	Iscritta al Registro Anagrafico delle Popolazioni Ovine e Caprine Autoctone a Limitata Diffusione tenuto dall' ASSONAPA in applicazione della L.30/91 e successive modifiche ed integrazioni <i>Areale in situ</i> : province di FROSINONE, LATINA
Caprini	200	Iscrizione in corso al Registro Anagrafico delle Popolazioni Ovine e Caprine Autoctone a Limitata Diffusione tenuto dall' ASSONAPA in applicazione della L.30/91 e successive modifiche ed integrazioni <i>Areale in situ</i> : province di LATINA, FROSINONE Iscritto al Registro Volontario Regionale dal 28 febbraio 2006 <i>Areale in situ</i> : province di LATINA, ROMA

Equini	Cavallo Maremmano	2394	<p>Iscritto al Libro Genealogico tenuto da ANAM - Associazione Nazionale Allevatori Cavallo di Razza Maremmana.</p> <p><i>Areale in situ:</i> LAZIO</p>
	<b>Razza</b>	<b>N° femmine in riproduzione a livello UE</b>	<b>Areale di allevamento in situ</b>
Equini	Cavallo Tiro Pesante Rapido (TPR)*	3175	<p>Iscritto al Libro Genealogico tenuto da ANACAITPR - Associazione Nazionale Allevatori Cavallo Agricolo Italiano da Tiro Pesante Rapido.</p> <p><i>Areale in situ:</i> province di VITERBO, ROMA, LATINA, RIETI</p>
Equini	Pony di Esperia*	1012	<p>Iscritto al Registro Anagrafico delle popolazioni Equine riconducibili a gruppi etnici locali tenuto da AIA - Associazione Italiana Allevatori.</p> <p><i>Areale in situ:</i> LAZIO</p>
Equini	Cavallo del Ciciliano	23	<p>Iscritto al Registro Volontario Regionale dal 5 maggio 2005</p>
Equini	Cavallo Maremmano Tradizionale	118	<p><i>Areale in situ:</i> provincia di RIETI</p> <p>Iscritto alla Sezione Equina, settore allevatori cavalli delle razze tipiche della Campagna Romana tenuto dall'APA di Roma.</p>
Equini	Cavallo Tolfetano*	1132	<p><i>Areale in situ:</i> province di VITERBO, ROMA, LATINA, RIETI</p> <p>Iscritto al Registro Anagrafico delle popolazioni Equine riconducibili a gruppi etnici locali tenuto da AIA - Associazione Italiana Allevatori.</p>
Fasianidi	Pollo Ancona*		<p><i>Areale in situ:</i> province di VITERBO, ROMA, LATINA, RIETI</p> <p>Iscritto al Registro Volontario Regionale in data 23 giugno 2003</p>
Ovini	Pecora Sopravissana*	4330	<p><i>Areale in situ:</i> provincia di ROMA</p> <p>Iscritto al Libro Genealogico tenuto da ASSO.NA.PA - Associazione Nazionale della Pastorizia.</p>
Ovini	Pecora Quadricorna	300	<p><i>Areale in situ:</i> LAZIO</p> <p>Iscritto al Registro Volontario Regionale in data 28 febbraio 2006</p>
Suini	Suino Casertana	421	<p><i>Areale in situ:</i> provincia di FROSINONE</p> <p>Iscritto alla Sezione "Registro dei Tipi Genetici Autoctoni" del Registro Anagrafico della Specie Suina tenuto dall' ANAS (Associazione Nazionale Allevatori Suini).</p>
Suini	Nero dei Monti Lepini	40	<p><i>Areale in situ:</i> province di LATINA, FROSINONE</p> <p>Definizione de la domanda per l'iscrizione alla Sezione "Registro dei Tipi Genetici Autoctoni" del Registro Anagrafico della Specie Suina tenuto dall' ANAS (Associazione Nazionale Allevatori Suini).</p> <p>Iscritto al registro Volontario Regionale ai sensi della L.R. 15/00.</p> <p><i>Areale in situ:</i> provincia di LATINA, FROSINONE</p>



REGIONE LAZIO  
Assessorato  
all'Agricoltura



REGIONE LAZIO  
**ASSESSORATO AGRICOLTURA**  
**DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA**

**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL LAZIO 2007/2013**  
**ATTUATIVO REG. (CE) N. 1698/05**

**MISURA 214**  
**“Pagamenti agroambientali”**

**AVVISO PUBBLICO**  
**Annualità 2008**

**ALLEGATO 7**

**Domanda di adesione alla rete di conservazione e sicurezza**

**Arsial**  
 AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO E  
 L'INNOVAZIONE DELL'AGRICOLTURA DEL LAZIO

**l.r. N. 15/2000 "TUTELA DELLE RISORSE GENETICHE AUTOCTONE DI INTERESSE AGRARIO"**

**Risorsa genetica:**

**ADESIONE ALLA RETE DI CONSERVAZIONE E SICUREZZA**

**Il Sottoscritto:**

Cognome/Ragione sociale.....  
 Nome.....  
 Ente di appartenenza.....  
 Data e luogo di nascita.....  
 Residente.....

**Indirizzo:**

Via e n. civico.....  
 Località..... Comune.....  
 Provincia..... C.a.p.....  
 Telefono.....  
 Fax..... E-mail.....

- Con la presente aderisce alla Rete di Conservazione e Sicurezza gestita dall'ARSIAL e autorizza Codesta Agenzia al trattamento dei dati personali e aziendali ai sensi del D.Lgs. 196/03 e alla loro divulgazione sui siti internet della Pubblica Amministrazione secondo la normativa vigente.

Data.....

Firma.....

- Con la presente dichiara di non voler aderire alla Rete di Conservazione e Sicurezza.

Data.....

Firma.....

**SITO DI CONSERVAZIONE**

*Da compilare solo in caso di adesione alla Rete, quando l'indirizzo dell'azienda o di altri luoghi dove avviene la coltivazione, l'allevamento o la semplice conservazione della risorsa genetica sia diverso dall'indirizzo sopra riportato.*

Nome dell'azienda o di altro luogo di conservazione.....

**Indirizzo:**

Via e n. civico.....  
 Località..... Comune.....  
 Provincia..... C.a.p.....  
 Telefono.....  
 Fax..... E-mail.....



UNIONE EUROPEA



REGIONE LAZIO  
Assessorato  
all'Agricoltura



*REGIONE LAZIO*  
ASSESSORATO AGRICOLTURA  
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL LAZIO 2007/2013  
ATTUATIVO REG. (CE) N. 1698/05

MISURA 214  
"Pagamenti agroambientali"

AVVISO PUBBLICO  
Annualità 2008

**ALLEGATO 8**

**Tabella varietà vegetali minacciate da erosione  
genetica e loro areali**

VARIETA'		AREALE DI COLTIVAZIONE <i>IN SITU</i> GRADO DI RISCHIO DI EROSIONE GENETICA
Albicocco	Di Monteporzio	Areale <i>in situ</i> : comuni di Frascati, Monteporzio Catone, Colonna, Montecompatri (RM) Grado di rischio: medio
	S. Maria in Gradi -ALI	Areale <i>in situ</i> : provincia di Viterbo Grado di rischio: alto
Azzeruolo Rosso*		Areale <i>in situ</i> : Lazio Grado di rischio: medio
Castagno Marrone Premutico (Primatico, Primaticcio)		Areale <i>in situ</i> : provincia di Viterbo e Comune di Manziana (RM) Grado di rischio: medio
Ciliegio	Bella di Pistoia	Areale <i>in situ</i> : province di Rieti, Viterbo e Roma Grado di rischio: alto
	Biancona	
	Buonora	
	Core (Durona)	
	Crognolo	
	Graffione	Areale <i>in situ</i> : province di Viterbo, Rieti e Roma Grado di rischio: medio
	Maggiolina	Areale <i>in situ</i> : province di Rieti, Viterbo e Roma Grado di rischio: alto
	Morona	
	Ravenna a gambo corto	
	Ravenna a gambo lungo	
	Ravenna precoce	Areale <i>in situ</i> : province di Rieti e Roma Grado di rischio: alto
	Ravenna tardiva	
Melo	Agre di Sezze *	Areale <i>in situ</i> : Lazio Grado di rischio: alto
	Agre di Viterbo *	
	Appia *	
	Capo d'Asino *	
	Cocaine *	
	Dolce di Sezze *	
	Fragola *	
	Francesca *	
	Gaetana *	
	Maiolina †	
	Nana *	
	Paoluccia *	
	Paradisa *	
	Pontella *	
	Prata *	
	Rosetta o Rosone*	
	S. Agostino *	
	Tonnorella *	
	Zuccherina	
	Calvilla	
	Cipolla	
	Cerina	
Francesca di Castelliri	Areale <i>in situ</i> : comuni di Castelliri e Sora (FR) Grado di rischio: alto	
Limoncella	Areale <i>in situ</i> : Lazio Grado di rischio: medio	
M'briachella	Areale <i>in situ</i> : provincia Roma e Rieti Grado di rischio: alto	
Pianella	Areale <i>in situ</i> : Lazio	

## MISURA 214 – AZIONE 214.9.a - VARIETA' VEGETALI MINACCIATE DA EROSIONE GENETICA E LORO AREALI

	Rosa	<b>Grado di rischio: alto</b>
	Rosa piatta ciocciara	<b>Areale in situ:</b> provincia di Frosinone <b>Grado di rischio: alto</b>
	Rosa gentile	<b>Areale in situ:</b> provincia di Roma <b>Grado di rischio: alto</b>
	S. Giovanni	<b>Areale in situ:</b> provincia di Viterbo
	Spugnaccia	<b>Grado di rischio: alto</b>
	Verdona	<b>Areale in situ:</b> provincia di Rieti
	Verdonica	<b>Grado di rischio: alto</b>
	Sublacense	<b>Areale in situ:</b> provincia di Roma <b>Grado di rischio: alto</b>
	Velletrana	<b>Areale in situ:</b> provincia di Roma, in particolare comuni di Subiaco e Velletri <b>Grado di rischio: alto</b>
<b>Melograno</b>	Di Gaeta MG1	<b>Areale in situ:</b> provincia di Latina
	Di Gaeta MG2	<b>Grado di rischio: alto</b>
	Di Formia MG3	
	Di Formia MG4	
<b>Nocciolo</b>	Barrettona	<b>Areale in situ:</b> provincia di Viterbo <b>Grado di rischio: medio</b>
	Casamale o nostrana	<b>Areale in situ:</b> provincia di Viterbo <b>Grado di rischio: alto</b>
	Rosa	<b>Areale in situ:</b> provincia di Viterbo <b>Grado di rischio: alto</b>
<b>Olivo</b>	Salvia cl. Montelibretti 6	<b>Areale in situ:</b> comuni di Montelibretti, Palombara Sabina, Neroli (RM) <b>Grado di rischio: medio</b>
	Marina	<b>Areale in situ:</b> comuni di San Donato Valcomino, Alvito, Gallinaro, Settefrati (FR) <b>Grado di rischio: medio</b>
	Sirole cl. Sorattel	<b>Areale in situ:</b> comuni di Civitella San Paolo, Fiano Romano, Filacciano, Nazzano, Ponzano Romano, Rignano, Sant'Oreste, Torrita Tiberina (RM) <b>Grado di rischio: basso</b>
	Minutella Casarè	<b>Areale in situ:</b> comuni di Priverno, Sonnino, Itri (LT) <b>Grado di rischio: medio</b>
	Vallanella	<b>Areale in situ:</b> comuni di Priverno, Sonnino, Itri (LT) <b>Grado di rischio: medio</b>
<b>Pero</b>	Bottiglia	<b>Areale in situ:</b> Comune di Alatri (FR). <b>Grado di rischio: medio</b>
	Campana	<b>Areale in situ:</b> Comune di Borbona (RI) <b>Grado di rischio: alto</b>
	Cannella	<b>Areale in situ:</b> Comune di Grisciano (RI) <b>Grado di rischio: alto</b>
	Cocozzola (Cucuzzara, Zucchini)	<b>Areale in situ:</b> provincia di Roma <b>Grado di rischio: alto</b>
	Del Principe	<b>Areale in situ:</b> Comune di Soriano al Cimino (VT) <b>Grado di rischio: alto</b>
	Di Posta	<b>Areale in situ:</b> provincia di Frosinone <b>Grado di rischio: alto</b>
	Di S. Cristina (Peruzza)	<b>Areale in situ:</b> Comune di Bolsena (VT) <b>Grado di rischio: alto</b>
	Monteleone	<b>Areale in situ:</b> provincia di Viterbo, comuni di Castiglione in Teverina, Bolsena, Acquapendente <b>Grado di rischio: medio</b>
	Spina (Spinacarpì, Coccia d'Asino, Casentina)	<b>Areale in situ:</b> comuni di Canneto Sabino (RI), Palombara Sabina (RM) <b>Grado di rischio: medio</b>
	Trentonice	<b>Areale in situ:</b> Comune di Borbona (RI) <b>Grado di rischio: alto</b>

## MISURA 214 - AZIONE 214.9.a - VARIETA' VEGETALI MINACCIATE DA EROSIONE GENETICA E LORO AREALI

	Baccelli	Areale <i>in situ</i> : Comune di Gennazzano (RM) e comuni limitrofi Grado di rischio: <b>alto</b>
	Barocca	
	Angina o Ancina	
	Biancona	
	Castrese	
	Fegatella	
	Pero-Melo	
	Spina di Valle Imperiale	
	Tunnella	
Pesco	Reginella Pesca Uovo (Early Crawford)	Areale <i>in situ</i> : province di Roma e Viterbo Grado di rischio: <b>alto</b>
	Reginella II	Areale <i>in situ</i> : provincia di Roma Grado di rischio: <b>alto</b>
Susino	Coscia di monaca di Ponzano Romano	Areale <i>in situ</i> : Comune di Ponzano Romano (RM) Grado di rischio: <b>medio</b>
	Prugna di Gallinaro	Areale <i>in situ</i> : Comune di Sora (FR) Grado di rischio: <b>medio</b>
	S. Giovanni	Areale <i>in situ</i> : Comune di Arce (FR) Grado di rischio: <b>medio</b>
Vite	Abbuoto n.	Areale <i>in situ</i> : Province di Viterbo, Roma, Latina Grado di rischio: <b>medio</b>
	Aleatico n.	Areale <i>in situ</i> : Province di Viterbo, Roma, Latina, Rieti Grado di rischio: <b>basso</b>
	Bombino bianco b.	Areale <i>in situ</i> : Lazio Grado di rischio: <b>basso</b>
	Bombino nero n.	Areale <i>in situ</i> : Province di Roma, Frosinone Grado di rischio: <b>medio</b>
	Cannaiola di Marta *	Areale <i>in situ</i> : comuni di Marta, Bolsena, Tuscanica (VT) Grado di rischio: <b>medio</b>
	Capolongo b.	Areale <i>in situ</i> : Provincia di Frosinone Grado di rischio: <b>medio</b>
	Greco b.	Areale <i>in situ</i> : Lazio Grado di rischio: <b>medio</b>
	Greco bianco b.	Areale <i>in situ</i> : province Viterbo, Roma, Latina Grado di rischio: <b>medio</b>
	Greco nero n.	Areale <i>in situ</i> : province Viterbo, Roma, Latina Grado di rischio: <b>medio</b>
	Lecinaro n.	Areale <i>In situ</i> : provincia di Frosinone Grado di rischio: <b>medio</b>
	Maturano b. (Motulano)	Areale <i>in situ</i> : provincia di Frosinone Grado di rischio: <b>medio</b>
	Moscato di Terracina	Areale <i>in situ</i> : provincia di Roma, Latina, Frosinone Grado di rischio: <b>basso</b>
	Nero Buono n.	Areale <i>in situ</i> : province Latina e Roma Grado di rischio: <b>basso</b>
	Olivella nera n.	Areale <i>in situ</i> : provincia di Frosinone Grado di rischio: <b>medio</b>
	Pampanaro b.	Areale <i>in situ</i> : provincia di Frosinone Grado di rischio: <b>medio</b>
	Passerina b.	Areale <i>in situ</i> : province di Frosinone e Roma Grado di rischio: <b>basso</b>
	Pecorino b.	Areale <i>in situ</i> : provincia di Rieti Grado di rischio: <b>medio</b>
	Pellegrino	Areale <i>in situ</i> : Lazio Grado di rischio: <b>medio</b>
	Pizzutello di Tivoli (Dito di Donna)	Areale <i>in situ</i> : Comune di Tivoli (RM) Grado di rischio: <b>basso</b>
	Rosciola r.	Areale <i>in situ</i> : Provincia di Roma

## MISURA 214 - AZIONE 214.9.a - VARIETA' VEGETALI MINACCIATE DA EROSIONE GENETICA E LORO AREALI

	Verdello b.	<b>Grado di rischio: medio</b> <b>Areale in situ:</b> province di Viterbo e Rieti <b>Grado di rischio: basso</b>
Aglia Rosso di Castelliri		<b>Areale in situ:</b> comuni di Castelliri e Isola del Liri (FR) <b>Grado di rischio: basso</b>
Aglia Rosso di Proceno		<b>Areale in situ:</b> Comune di Proceno (VT) <b>Grado di rischio: medio</b>
Carciofo Campagnano Carciofo Castellammare		<b>Areale in situ:</b> province di Roma, Viterbo e Latina <b>Grado di rischio: medio</b>
Cece Di Canepina		<b>Areale in situ:</b> Comune di Canepina (VT) <b>Grado di rischio: alto</b>
Fagiolo a Pisello		<b>Areale in situ:</b> Comune di Colle di Tora (RI) <b>Grado di rischio: alto</b>
Fagiolo Cannellino di Atina		<b>Areale in situ:</b> comprende parte del territorio amministrativo dei seguenti comuni del frusinate: Atina, Casalattico, Casalvieri, Gallinaro, Picinisco, Villa Latina (FR) <b>Grado di rischio: basso</b>
Fagiolo	Cappellette di Vallepia	<b>Areale in situ:</b> comuni di Arsoli, Marano Equo, Vivaro Romano, Riofreddo, Vallinfreda, Vallepia (RM) <b>Grado di rischio: alto; Regina di Marano Equo grado di rischio medio</b>
	Cioncone	
	Fagiolina Arsolana	
	Fagiolone di Vallepia	
	Pallino di Vallepia	
	Regina di Marano Equo	
	Romanesco di Vallepia	
Fagiolo Di Gradoli o del Purgatorio *		<b>Areale in situ:</b> provincia di Viterbo <b>Grado di rischio: medio</b>
Fagiolo	Ciavattone piccolo *	<b>Areale in situ:</b> provincia di Viterbo <b>Grado di rischio: alto</b>
	Giallo *	
	Solfarino*	
	Verdolino*	
Farro	Dell'Alta Valle del Tronto *	<b>Areale in situ:</b> comuni di Leonessa e Amatrice (RI) <b>Grado di rischio: medio</b>
Finocchio di Tarquinia		<b>Areale in situ:</b> Comune di Tarquinia (VT) e comuni limitrofi <b>Grado di rischio: alto</b>
Fragolina di Nemi		<b>Areale in situ:</b> Comune di Nemi (RM) e comuni limitrofi <b>Grado di rischio: alto</b>
Lenticchia di Onano		<b>Areale in situ:</b> Comune di Onano (VT) <b>Grado di rischio: medio</b>
Mais Agostinella		<b>Areale in situ:</b> Comune di Vallepia (RM) <b>Grado di rischio: alto</b>
Peperone Cornetto di Pontecorvo		<b>Areale in situ:</b> comuni di Pontecorvo, Esperia, S.Giorgio a Liri, Pignataro Interamna, Villa S. Lucia, Piedimonte S. Germano, Aquino, Castrocielo, Roccasecca, San Giovanni Incarico (FR) <b>Grado di rischio: basso</b>
Pomodoro Scatolone di Bolsena *		<b>Areale in situ:</b> comune di Bolsena (VT) <b>Grado di rischio: alto</b>
Pomodoro Spagnoletta del Golfo di Gaeta e Formia (A Patata)		<b>Areale in situ:</b> comuni di Itri, Gaeta, Formia, Minturno, Castelforte, Spigno Saturnia, SS Cosma e Damiano (LT) <b>Grado di rischio: medio</b>
Pomodoro da secca di Minturno		<b>Areale in situ:</b> comuni di Minturno, Formia, Castelforte (LT) <b>Grado di rischio: alto</b>
Sedano Bianco di Sperlonga		<b>Areale in situ:</b> comuni di Fondi e Sperlonga (LT) <b>Grado di rischio: basso</b>
Zucchini di Cerveteri tipo Romanesco		<b>Areale in situ:</b> Comune di Cerveteri (RM) <b>Grado di rischio: alto</b>

\* Presente nel Reg (CE) n. 1257, Piano Regionale di Sviluppo Rurale 2000/2006



REGIONE LAZIO  
**ASSESSORATO AGRICOLTURA**  
**DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA**

**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL LAZIO 2007/2013**  
**ATTUATIVO REG. (CE) N. 1698/05**

**MISURA 214**  
**“Pagamenti agroambientali”**

**AVVISO PUBBLICO**  
**Annualità 2008**

**ALLEGATO 9**

**Modello di impegno tecnico**

Modello Impegno Tecnico

**Regione Lazio**  
**Piano Regionale di Sviluppo Rurale 2007/2013 (Reg. CE 1698/05)**  
**Misura 214 "Pagamenti agroambientali"**

azione 214.1 214.2 214.11 

N° domanda Organismo Pagatore AGEA

Richiedente.

Ubicazione azienda: Comune

L'azione per la quale viene richiesta l'attivazione prevede, tra l'altro, l'impegno a predisporre un piano di fertilizzazione per ogni coltura da redigere sulla base dell'Allegato "Norme tecniche per la redazione dei piani di fertilizzazione" (ALLEGATO 3 dell'Avviso Pubblico)

- Numero di Appezzamenti omogenei individuati

- Descrizione/individuazione appezzamento omogeneo:

n.	Comune	Foglio	Particella/e	Sup. Ha	Ordinamento Culturale	Aspetto suolo	Esposizione	Giacitura prevalente

Procedura seguita per l'individuazione degli appezzamento omogenei:

---



---



---


**DICHIARO**

di essere a conoscenza che gli impegni in materia di fertilizzazione sono:

- elaborare un piano di fertilizzazione per tutte le colture coltivate in azienda che si avvicenderanno sulla superficie sottoposta ad impegno a cominciare dalla prima coltura il cui ciclo produttivo si sviluppa interamente dopo l'assunzione dell'impegno. In caso di coltivazioni poliennali, potrà essere redatto un unico piano di fertilizzazione, dichiarandone la validità per più cicli produttivi, a partire da quello che si sviluppa interamente dopo l'assunzione dell'impegno. Tale piano di fertilizzazione sarà elaborato avvalendosi di un'analisi chimico fisica completa del terreno eseguita su ogni appezzamento omogeneo presente in azienda. Qualora nell'azienda vengano individuati più appezzamenti omogenei il beneficiario ha la facoltà di adempiere all'impegno ripartendo le analisi da effettuare tra il primo ed il secondo anno. Per le aziende composte da più corpi spazialmente separati, che individuano più appezzamenti omogenei, è riconosciuta la facoltà di esentare dall'analisi del terreno gli appezzamenti omogenei inferiori a mq 3000, fermo restando l'obbligo per tali aziende di effettuare almeno una analisi del terreno sull'appezzamento omogeneo più rappresentativo;
- effettuare un'analisi chimico fisica minima del terreno, per ogni appezzamento omogeneo, al termine del periodo di impegno e comunicare i risultati analitici ai servizi regionali interessati.
- allegare i piani di fertilizzazione elaborati e i relativi certificati di analisi del terreno (mod. 1) al quaderno di campagna/registro aziendale.

FIRMA DEL RICHIEDENTE

FIRMA DEL TECNICO



DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA